# MODELLO 740/94 REDDITI 1993

MINISTERO DELLE FINANZE

740

# DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI E, F, G, H, I, T, U, W E DEL MODELLO K

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**


| | | pag. |
|---|---|---|
| 1 | Contributo diretto lavorativo | 2 |
| 2 | Istruzioni per la compilazione del quadro E | 7 |
| 3 | Istruzioni comuni al quadro 740/F e al quadro 740/G | 12 |
| 4 | Istruzioni per la compilazione del quadro F | 14 |
| 5 | Istruzioni per la compilazione del quadro G | 23 |
| 6 | Istruzioni per la compilazione del quadro H | 30 |
| 7 | Istruzioni per la compilazione del quadro I | 31 |
| 8 | Istruzioni per la compilazione del quadro T | 33 |
| 9 | Istruzioni per la compilazione del quadro U | 34 |
| 10 | Istruzioni per la compilazione del quadro W | 37 |
| 11 | Istruzioni per la compilazione del quadro K | 41 |
| | APPENDICE | 43 |
| | ALLEGATI | 47 |

# 1 CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

## ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI 740/E, 740/F E 740/G

### 1. Generalità

La disciplina del contributo diretto lavorativo introdotta dall'art. 11-*bis* del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è stata sostanzialmente modificata dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
In linea di principio, per il 1993, resta ferma l'applicazione della disciplina del contributo diretto lavorativo prevista dal citato art. 11-bis , comma 1, del D.L. n. 384 del 1992, in base alla quale tale contributo costituisce l'ammontare di reddito minimo derivante dall'esercizio di una attività d'impresa o dall'esercizio di un'arte o professione che deve concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente.
In deroga a tale disciplina l'art. 62-ter, comma 5, del predetto D.L. n. 331 del 1993, prevede che il contribuente può dichiarare un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo purché vengano rispettate le condizioni che verranno esaminate nel paragrafo 3.

### 2. La disciplina prevista dall'art. 11-bis del D.L. n. 384 del 1992

*2.1 Soggetti interessati*

La disciplina del contributo diretto lavorativo prevista dall'art.11-*bis* del decreto legge n. 384 del 1992 si applica, indipendentemente dal regime contabile adottato, nei riguardi:

1) delle persone fisiche esercenti attività commerciali i cui ricavi non superano i limiti indicati nell'articolo 18, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, pari a 360 milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, o a 1 miliardo di lire per le imprese aventi per oggetto altre attività;

2) delle persone fisiche esercenti arti e professioni i cui compensi non superano il limite previsto dall'art.19 del D.P.R. n. 600 del 1973, pari a 360 milioni di lire.

In caso di contemporaneo svolgimento di attività di impresa aventi per oggetto prestazioni di servizi e di altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativo all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalla prestazione dei servizi.
Per la individuazione del limite di ricavi previsto dall'articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 trovano applicazione le disposizioni contenute nel comma 8 del medesimo articolo 18 in virtù delle quali, nei confronti dei rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e dei distributori di carburante, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Ai fini della verifica del superamento dei limiti sopra menzionati va fatto riferimento ai ricavi di competenza di cui all'art. 53 del TUIR e ai compensi percepiti di cui all'art. 50, comma 1, del TUIR conseguiti nello stesso periodo di imposta per il quale trova applicazione il contributo diretto lavorativo. Risulta, pertanto, del tutto irrilevante il regime contabile adottato nel periodo di imposta interessato.

*2.2 Soggetti esclusi*

La disciplina del contributo diretto lavorativo prevista dall'art. 11-bis del D.L. n. 384 del 1992 non si applica:

*a)* nel periodo d'imposta d'inizio dell'attività, per le attività di cui alla seconda e alla quinta categoria della tabella A, allegata al D.P.C.M. 18 dicembre 1992, nei primi due periodi d'imposta di attività, compreso quello d'inizio, per le imprese di cui alla prima categoria della stessa tabella e nei primi tre periodi di imposta di attività, compreso quello d'inizio, per gli artisti e professionisti di cui alla terza e quarta categoria della stessa tabella e, in ogni caso, nel periodo d'imposta in cui è cessata l'attività;

*b)* nei riguardi dei contribuenti di età inferiore ai 21 anni ovvero superiore a 75 anni;

*c)* nei riguardi dei contribuenti sottoposti a procedura concorsuale;

*d)* in caso di liquidazione ordinaria dell'impresa a condizione che la stessa non si protragga per più di tre esercizi compreso quello in cui ha avuto inizio;

*e)* nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni i quali abbiano presentato la domanda alla Commissione provinciale, ai sensi dell'art. 11-*bis*, comma 3, del D.L. n. 384 del 1992, a condizione che la stessa venga successivamente accolta;

*f)* nei riguardi di coloro che svolgono attività di formazione presso studi professionali, o comunque nei riguardi di coloro che, se richiesto per l'esercizio della professione, non abbiano ancora ottenuto l'iscrizione nell'albo;

*g)* nei riguardi delle imprese esercenti esclusivamente attività di gestione immobiliare e delle società che hanno concesso in affitto o in usufrutto l'unica azienda posseduta;

*h)* nei casi in cui il reddito d'impresa è determinato mediante criteri forfettari, come nel caso dell'attività di allevamento di animali eccedente il limite indicato dall'art. 29, comma 2, lett. *b*) e dell'attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, a condizione che i relativi redditi siano determinati sulla base delle disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 78 del TUIR e nell'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

*i)* nei riguardi di coloro che svolgono attività consistenti esclusivamente nella detenzione di partecipazioni sociali non destinate alla rivendita, a condizione che nel corso del periodo d'imposta siano stati conseguiti soltanto frutti civili;

*l)* nei riguardi dei contribuenti che conseguono ricavi di ammontare obiettivamente determinato quali quelli derivanti dalle attività di:
- distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
- distribuzione di carburanti e lubrificanti;
- rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari;
- affittacamere e gestione di rifugi alpini di cui all'art. 6, commi 9 e 13, della legge n. 217 del 1983, e successive modificazioni.

Per tali attività la non applicabilità della disciplina del contributo diretto lavorativo si ritiene risulti obiettivamente provata qualora i ricavi di cui all'art. 53 del TUIR derivanti dalle attività stesse siano annotati separatamente ed il loro ammontare risulti non inferiore all'85 per cento dell'importo complessivo dei ricavi conseguiti.
In relazione alla lettera *a)* si precisa che ai fini del computo degli anni per i quali è prevista l'esclusione occorre considerare come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.
Per inizio di attività deve intendersi l'impianto di una nuova iniziativa produttiva distinta da quelle eventualmente già esercitate anche in precedenza.
La sussistenza di tale requisito va verificata con riferimento alla situazione soggettiva di ciascun contribuente. Occorre, cioè che nel periodo d'imposta interessato il contribuente stesso abbia iniziato effettivamente una nuova attività diversa da quelle esercitate in precedenza, anche avvalendosi di una forma giuridica diversa.
L'esclusione dal contributo diretto lavorativo opera a condizione che si tratti di un inizio o di una cessazione effettiva dell'attività.
Tale condizione non si verifica qualora tra la cessazione ed il successivo inizio della stessa attività sia decorso un periodo di tempo tale da lasciar presumere che l'avviamento della attività non sia venuto meno.
Il requisito di cui alla lettera *b)* si ritiene posseduto anche nel caso in cui l'età sia compiuta nel corso del periodo d'imposta.
In relazione alla lettera *e*) si precisa che i contribuenti che hanno presentato la domanda di esonero possono non tener conto nella dichiarazione dei redditi delle disposizioni concernenti il contributo diretto lavorativo a condizione che alla suddetta domanda sia stata allegata la documentazione asseverata attestante l'esistenza dei requisiti richiesti dal D.P.C.M. 23 dicembre 1992.

In particolare, i predetti soggetti in attesa della decisione della Commissione possono, nella dichiarazione dei redditi, scegliere se:

1) dichiarare il reddito effettivamente risultante dalle proprie scritture contabili anche se questo risulta inferiore al contributo diretto lavorativo;
2) dichiarare un reddito non inferiore a quello risultante dall'applicazione all'importo base di 12 milioni di lire delle disposizioni di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 18 dicembre 1992.

Se la decisione della Commissione è favorevole al contribuente l'ufficio non potrà richiedere le maggiori imposte corrispondenti al contributo diretto lavorativo. Nel caso in cui sia stato dichiarato un reddito non inferiore a quello indicato al numero 2) il contribuente verrà anche escluso dall'attività di accertamento programmata di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 146 del 1980.

Si ricorda che la decisione della Commissione provinciale ha effetto anche per il periodo d'imposta successivo a quello per il quale è stata presentata la domanda a condizione che il contribuente attesti, nella dichiarazione dei redditi, che permangono i requisiti e le condizioni enunciati nella domanda originaria. Pertanto possono dichiarare un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo o pari a 12 milioni di lire anche i contribuenti che hanno presentato domanda di esonero per l'anno 1992 e che, essendo in possesso dei medesimi requisiti e condizioni, non hanno ripresentato la suddetta domanda per l'anno 1993. Per avvalersi della predetta facoltà tali contribuenti, sempre che non sia intervenuta decisione sfavorevole della Commissione entro il 31 maggio, termine ordinario per la effettuazione dei versamenti, devono, però, attestare nella presente dichiarazione la permanenza dei requisiti e delle condizioni indicati nella domanda originaria.

Qualora venga notificata decisione sfavorevole della Commissione successivamente al 31 maggio 1994 il contribuente che in dichiarazione dei redditi non si sia adeguato al contributo diretto lavorativo, dovrà versare la maggiore imposta dovuta corrispondente alla differenza tra il contributo diretto lavorativo e il reddito imponibile dichiarato, all'atto del versamento dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione da presentare per l'anno successivo.

Contestualmente al versamento dell'imposta dovranno essere versati gli interessi nella misura del 12 per cento annuo.

In relazione alla lettera *f)* si precisa che l'esclusione opera soltanto con riferimento alla durata del periodo minimo di formazione previsto quale requisito indispensabile al fine di poter chiedere l'iscrizione nel relativo albo professionale. Ai fini dell'esclusione di cui alla lettera *a)* per tali soggetti l'attività si intende iniziata successivamente alla scadenza del detto periodo minimo, semprechè, naturalmente, il contribuente eserciti l'attività professionale anteriormente all'iscrizione nell'albo.

Si ricorda infine che la disciplina del contributo diretto lavorativo contenuta nell'art. 11-*bis* del D.L. n. 384 del 1992 non trova applicazione nei riguardi dei contribuenti che si avvalgono delle disposizioni dell'art. 62-*ter,* comma 5, del D.L. n. 331 del 1993, di cui si dirà nel paragrafo 3.

Si fa presente che la disciplina del contributo diretto lavorativo si applica anche nei confronti delle imprese familiari, delle associazioni in partecipazione e delle aziende coniugali nelle quali per il titolare operi una delle cause di esclusione sopra esaminate; in tal caso il contributo diretto lavorativo dell'impresa è dato dalla somma del contributo diretto lavorativo attribuibile a ciascun collaboratore familiare o associato in partecipazione o dal contributo diretto lavorativo del coniuge, nei cui confronti non ricorrano ipotesi di esclusione.

*2.3. Modalità di applicazione.*

L'art. 11-*bis*, comma 1, del D.L. n. 384 del 1992 stabilisce che qualora il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti o professioni dichiarato risulti inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o la professione, e dei suoi collaboratori familiari o associati in partecipazione, l'ufficio finanziario anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvede alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte con le modalità previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione.

Pertanto, in caso di mancato adeguamento spontaneo al contributo diretto lavorativo da parte del contribuente, l'ufficio finanziario provvederà alla iscrizione a ruolo della differenza tra l'imposta liquidata in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e quella determinata in base alla rettifica del reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali e di arti o professioni dichiarato al fine di adeguarlo all'importo del menzionato contributo diretto lavorativo.

L'ufficio provvederà altresì ad iscrivere a ruolo gli interessi in ragione del 6 per cento annuo e la soprattassa del 40 per cento relativi alle somme non versate.

Si fa presente inoltre che gli uffici finanziari provvedono allo sgravio, totale o parziale, delle somme iscritte al ruolo qualora dalla documentazione asseverata prodotta dal contribuente entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, risulti che i dati presi a base per la determinazione del contributo diretto lavorativo sono infondati in tutto o in parte ovvero risultano sussistere componenti negativi dedotti in sede di dichiarazione dei redditi non compresi in tutto o in parte tra quelli ordinariamente imputabili al settore o all'attività, tali da ridurre o annullare la differenza tra il reddito dichiarato e l'ammontare del contributo diretto lavorativo.

Tali componenti negativi di carattere straordinario, il cui ammontare deve risultare anche dalle scritture contabili, possono essere già indicati dal contribuente nell'apposito spazio previsto nel "prospetto dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo" contenuto nei quadri E, F e G.

Possono essere presi in considerazione quali componenti negativi straordinari di reddito idonei a giustificare la produzione di un reddito imponibile inferiore al contributo diretto lavorativo, ad esempio:

- le perdite di beni di ammontare rilevante che derivano da fatti naturali quali, ad esempio, allagamenti, incendi, etc.;
- le perdite di beni dovute a furti subiti o a danneggiamenti delle strutture produttive in cui viene esercitata l'attività;
- le perdite su crediti di entità superiore a quella ordinariamente riscontrabile nel settore o nell'attività;
- gli interessi passivi di elevato ammontare sostenuti per la effettuazione di investimenti di carattere straordinario.

L'asseverazione della documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi, nel caso in cui nell'apposito spazio vengano indicati componenti negativi di carattere straordinario, deve essere effettuata, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 41-*bis,* comma 2, terzo e quarto periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, da:

- i soggetti abilitati ad assistere e rappresentare il contribuente dinanzi agli organi del contenzioso tributario, di cui all'art. 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636;
- i direttori tecnici dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese di cui all'art. 78, commi 1 e 2, della legge n. 413 del 1992.

L'asseverazione, da effettuare sulla documentazione, consiste nella dichiarazione che la documentazione stessa è attendibile (in quanto viene prodotta in originale o risulta conforme a quella esibita dal contribuente al professionista) nonché idonea a comprovare l'esistenza dei componenti negativi di carattere straordinario.

Si ricorda che in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati non dipendente da false o erronee indicazioni fornite dal contribuente, i soggetti che asseverano la documentazione incorrono nelle sanzioni penali previste dall'articolo 4, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

Nel caso in cui il contribuente interessato sia uno dei soggetti abilitati all'asseverazione indicati in precedenza lo stesso potrà effettuare direttamente la prescritta asseverazione.

### 3. La disciplina prevista dall'art. 62-ter, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993.

In deroga alla disciplina sopra illustrata l'art. 62-*ter*, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993 prevede che il contribuente può dichiarare un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo a condizione che:

*a)* l'acconto relativo alle imposte sui redditi, versato entro il mese di novembre 1993, risulti pari:

*a*1) al 95 per cento dell'imposta - al netto delle detrazioni, crediti d'imposta e

ritenute d'acconto - relativa al 1992; ovvero, se inferiore:

*a*2) al 95 per cento dell'imposta - al netto delle detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto - che risulterebbe dovuta in base alla dichiarazione per l'anno 1993, computando il reddito d'impresa o quello derivante dall'esercizio di arti o professioni, in misura non inferiore al contributo diretto lavorativo.

*b*) alla dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d'imposta 1993, venga allegata apposita documentazione, che può anche consistere in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che evidenzi l'idoneità delle circostanze, risultanti dalla documentazione, a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo.

Le circostanze addotte dal contribuente a giustificazione del mancato adeguamento al contributo diretto lavorativo non possono coincidere con quelle di cui si tiene conto nel calcolo del contributo stesso o in base alle quali si può richiedere l'esonero alla apposita Commissione provinciale.

Nel commisurare l'acconto all'imposta di cui alla lett. *a)* da pagare per il 1993 il contribuente deve aver tenuto conto del contributo diretto lavorativo relativo all'anno 1993 risultante dall'applicazione del D.P.C.M. 18 dicembre 1992.

Possono avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 62-*ter*, comma 5, del più volte citato D.L. n. 331 del 1993 anche i contribuenti che hanno presentato domanda di esonero dall'applicazione del contributo diretto lavorativo alla apposita Commissione Provinciale.

Qualora il contribuente abbia presentato domanda di esonero alla apposita Commissione Provinciale per il 1992 e quest'ultima non si sia pronunciata prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa a tale anno, la condizione di cui alla lettera *a*1) si intende rispettata se è stato versato il 95 per cento dell'imposta risultante dalla dichiarazione presentata per il 1992, anche se nella stessa il contribuente non si è adeguato al contributo diretto lavorativo.

Al riguardo va osservato che l'acconto così determinato è da ritenersi congruo anche nel caso in cui la Commissione Provinciale, successivamente alla presentazione della dichiarazione, si sia pronunciata sfavorevolmente sulla domanda di esonero presentata dal contribuente.

Nel caso in cui i predetti contribuenti abbiano commisurato l'acconto al 95 per cento delle imposte che presumevano dovute in base alla dichiarazione da presentare per il 1993 va invece tenuto presente che il reddito di impresa o quello derivante dall'esercizio di arti o professioni doveva essere computato in misura pari al contributo diretto lavorativo se:

- la domanda di esonero viene respinta dalla Commissione provinciale;
- per il 1993 non si è provveduto ad attestare in dichiarazione la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno motivato la presentazione della domanda di esonero per l'anno 1992;
- per il 1993 sono variati i requisiti e le condizioni e non è stata presentata una nuova domanda di esonero;

L'idoneità di cui alla lett. *b)* deve essere dichiarata anche in calce alla documentazione, da:

- i soggetti che possono rappresentare il contribuente dinanzi gli organi del contenzioso tributario, di cui all'art. 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636;
- i direttori tecnici dei Centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese di cui all'art. 78, commi 1 e 2 della legge n. 413 del 1991.

Nel caso in cui il contribuente interessato sia uno dei soggetti abilitati a dichiarare la idoneità delle predette circostanze lo stesso potrà effettuare direttamente la predetta dichiarazione.

Si ricorda che qualora vengano rese dichiarazioni manifestatamente infondate si applica ai soggetti sopra indicati la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni e ai contribuenti le pene pecuniarie per infedele dichiarazione di cui all'art. 46, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella misura massima, pari al doppio dell'imposta evasa.

L'Amministrazione finanziaria nel caso in cui ritenga insufficienti le suddette giustificazioni procede, indipendentemente dalla previa richiesta di chiarimenti, all'accertamento induttivo basato sul solo contributo diretto lavorativo disciplinato dall'art. 62-*ter*, commi 1, 2 e 3 del citato D.L. n. 331 del 1993.

Tale accertamento induttivo può essere effettuato anche utilizzando la procedura di accertamento parziale prevista dall'art. 41-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che nella eventuale successiva fase contenziosa avverso tale avviso di accertamento non potranno essere fatte valere motivazioni non addotte in sede di dichiarazione dei redditi per giustificare la produzione di un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo.

In caso di accertamento parziale basato sul contributo diretto lavorativo l'Amministrazione finanziaria procede alla iscrizione provvisoria a ruolo delle imposte dovute in misura pari al 50 per cento.

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI CALCOLO.

Ai fini della determinazione del contributo diretto lavorativo, il cui importo va indicato nei **quadri E, F** e **G**, si può utilizzare l'allegato schema di calcolo per la cui compilazione si forniscono le seguenti istruzioni, nelle quali è fatto riferimento agli articoli del DPCM 18 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 297 del 18 dicembre 1992.

Lo schema di calcolo non va allegato alla dichiarazione dei redditi. In caso di imprese familiari, di associazioni in partecipazione e di aziende coniugali non gestite in forma societaria, nella colonna relativa al "titolare" vanno indicati i dati concernenti il titolare della ditta individuale, mentre nelle restanti colonne vanno indicati i dati concernenti ciascun collaboratore familiare o associato che non apporta esclusivamente capitale ovvero il coniuge.

Al **rigo 1** deve essere riportato l'importo base del contributo diretto lavorativo, rilevabile dalla tabella A, riferito all'attività svolta. Per i collaboratori familiari, il coniuge e gli associati in partecipazione che non apportano esclusivamente capitale deve essere indicata la metà di tale importo. Nel caso in cui il contribuente svolga più attività con distinta annotazione dei ricavi o compensi derivanti da ciascuna attività per ognuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare deve compilare uno schema per ciascuna attività, indicando, al **rigo 28**, la percentuale dei ricavi o compensi della attività cui si riferisce lo schema rispetto ai ricavi e/o compensi relativi a tutte le attività soggette al contributo diretto lavorativo. Qualora siano esercitate più attività di impresa ovvero più arti e professioni il contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente l'arte e professione è pari alla somma degli importi indicati al **rigo 29** di ciascuno schema di calcolo. Qualora, invece, siano esercitate una o più attività di impresa e una o più attività artistiche e professionali, nel quadro della dichiarazione dei redditi relativa al reddito di impresa deve essere indicato il contributo risultante dal **rigo 29** degli schemi di calcolo concernenti le attività d'impresa, mentre nel quadro relativo al reddito di lavoro autonomo va indicato il contributo diretto lavorativo risultante dalla somma degli importi indicati nel **rigo 29** degli schemi di calcolo concernenti le attività artistiche e professionali.

Nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto alla distinta annotazione dei compensi o ricavi delle diverse attività esercitate, il contributo diretto lavorativo va calcolato con esclusivo riferimento all'attività per la quale nella tabella A è previsto l'importo più elevato.

Si ricorda che le professioni e le attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura sono state individuate con D.M. 18 febbraio 1993 (vedere in **appendice** del quadro E, voce "Contributo diretto lavorativo", categoria V).

Al **rigo 2** deve essere indicato, il coefficiente correttivo relativo al luogo di svolgimento dell'attività (art. 3, comma 1), rilevabile dalla Tabella B. Si precisa che va indicato lo stesso valore percentuale in tutte le colonne utilizzate.

Si ricorda che anche per il 1993 le aree di particolare rilievo urbane ed extraurbane non sono state individuate essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo diretto lavorativo applicati per il 1992.

Si precisa che vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante le attività di pesca, nonché le altre attività svolte senza utlizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o i magazzini.

Al **rigo 3** deve essere indicato l'eventuale coefficiente correttivo relativo alle caratteristiche individuali del contribuente (art. 3, comma 2) rilevabile dalla tabella D.

Ai fini della individuazione del coefficiente applicabile in relazione ai primi periodi di imposta di esercizio dell'attività, si fornisce il seguente schema relativo agli anni per i quali è esclusa l'applicazione del contributo diretto lavorativo ed a quelli per i quali sono previste le riduzioni di cui all'art. 3, comma 2:

*a)* Attività relative alla Categoria I:
- esclusione per i primi 2 periodi d'imposta compreso quello di inizio;
- riduzione pari allo 0,70 per il 3° e 4° periodo d'imposta;
- riduzione pari allo 0,80 per il 5° e 6° periodo d'imposta.

*b)* Attività relative alla Categoria II:
- esclusione del periodo d'imposta di inizio dell'attività;
- nessuna riduzione.

*c)* Attività relative alle Categorie III e IV:
- esclusione per i primi 3 periodi d'imposta compreso quello di inizio;
- riduzione pari allo 0,70 per il 4° e 5° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente;
- riduzione pari allo 0,80 per il 6°, 7°, 8° e 9° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente.

*d)* Attività relative alla Categoria V:
- esclusione del periodo d'imposta di inizio dell'attività;
- riduzione pari allo 0,70 per il 2° e 3° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente;
- riduzione pari allo 0,80 per il 4°, 5°, 6° e 7° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente.

Al **rigo 4** deve essere indicato il contributo diretto lavorativo "corretto" ottenuto moltiplicando l'importo di **rigo 1** per i coefficienti riportati al **rigo 2** ed al **rigo 3**.

Al **rigo 5** deve essere indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività, pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.

Al **rigo 6** deve essere indicato il numero delle giornate complessivamente lavorate dai lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio dell'impresa, dell'arte e professione. Al riguardo si precisa che:
- il numero delle giornate di lavoro riferibile ai lavoratori dipendenti è quello risultante dai modelli DM10 relativi al 1993;
- il numero di giornate di lavoro riferibile ai lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello O1M relativo al 1993;
- il numero di giornate di lavoro riferibile agli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dai modelli DM10 relativi al 1993.

Si ricorda inoltre che le giornate lavorative del dipendente a tempo parziale ovvero con contratto di formazione-lavoro e degli apprendisti vanno considerate per la metà.

Al **rigo 7** deve essere indicata la maggiorazione del contributo diretto lavorativo pari al 5 per cento per ogni lavoratore dipendente oltre il primo, calcolata, sulla base delle giornate di lavoro indicate al precedente **rigo 6** (art. 3, comma 3). In pratica occorre effettuare il seguente calcolo:
rigo 7 = [rigo 1 x rigo 2 x (rigo 6 – rigo 5) : rigo 5] x 0,05.

Si precisa che, qualora la differenza tra **rigo 6** e **rigo 5** sia inferiore a zero, la maggiorazione del contributo va considerata pari a zero.

Al **rigo 8** deve essere indicato (in giorni) il periodo di effettivo svolgimento dell'attività, in quanto nell'ipotesi di attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività il contributo diretto lavorativo va ridotto in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell'attività stessa (art. 1, comma 3). Si ricorda che l'eventuale svolgimento dell'attività per un periodo di tempo limitato rispetto all'anno o al periodo di normale svolgimento dell'attività deve essere provato in modo obiettivo, mediante documentazione e attestazione rese da soggetti diversi dal contribuente, che vanno allegate alla dichiarazione dei redditi.

Se il contribuente fruisce di tale riduzione allo stesso non spettano le riduzioni relative al contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo di cui ai **righi** da **10** a **19**.

Al **rigo 9** deve essere indicato l'importo del contributo diretto lavorativo risultante dalla somma degli importi dei **righi 4** e **7**, rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell'attività indicato al **rigo 8**. In pratica si deve effettuare il seguente calcolo:
rigo 9 = [(rigo 4 + rigo 7) : rigo 5] x rigo 8.

Ai **righi 10, 12** e **14** deve essere indicato, rispettivamente, il numero di giorni nei quali è stata svolta, contemporaneamente all'attività soggetta a contributo diretto lavorativo, una attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, a tempo pieno (**rigo 10**), ovvero a tempo parziale (**rigo 12**), oppure una attività produttiva di reddito agrario (**rigo 14**).

Ai **righi 11, 13** e **15** deve essere indicata la riduzione spettante in relazione al contemporaneo svolgimento dell'attività soggetta a contributo diretto lavorativo e di:
*a)* attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati svolta a tempo pieno (**rigo 11**);
*b)* attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati svolta a tempo parziale (**rigo 13**);
*c)* attività produttiva di reddito agrario (**rigo 15**).

Tali riduzioni sono pari al 50 per cento (ovvero al 30 per cento per l'attività di lavoro dipendente svolta a tempo parziale) del contributo diretto lavorativo indicato al **rigo 9** rapportato al numero delle giornate di contemporaneo svolgimento dell'attività. In pratica occorre effettuare i seguenti calcoli:
rigo 11 = (rigo 9 : rigo 8) x rigo 10 x 0,50;
rigo 13 = (rigo 9 : rigo 8) x rigo 12 x 0,30;
rigo 15 = (rigo 9 : rigo 8) x rigo 14 x 0,50.

Al **rigo 16** deve essere indicato il numero di giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo, diverse da quelle già considerate nei precedenti righi.

Al **rigo 17** deve essere indicato l'ammontare dei redditi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al rigo precedente.

Al **rigo 18** deve essere indicata la riduzione massima spettante relativa al periodo di contemporaneo svolgimento delle attività di cui al **rigo 16**; tale importo è pari al 50 per cento del contributo diretto lavorativo riferibile al periodo in cui sono state svolte tali attività. In pratica si deve effettuare il seguente calcolo:
rigo 18 = (rigo 9 : rigo 8) x rigo 16 x 0,50.

Al **rigo 19** deve essere riportato il minore importo tra quello indicato al rigo 18 e quello determinato ragguagliando l'ammontare dei redditi relativi alle altre attività all'eventuale periodo limitato di contemporaneo svolgimento delle attività stesse secondo il seguente calcolo:
rigo 19 = (rigo 17 : rigo 5) x rigo 16.

Al **rigo 20** deve essere riportata la somma delle riduzioni calcolate ai precedenti **righi 11, 13, 15** e **19**.

Al **rigo 21** deve essere indicata la riduzione massima spettante pari al 50 per cento del contributo diretto lavorativo indicato al **rigo 9**.

Al **rigo 22** deve essere riportata la riduzione effettivamente spettante pari al minore fra gli importi indicati al **rigo 20** e al **rigo 21**.

Al **rigo 23** deve essere indicato il contributo diretto lavorativo al netto delle riduzioni, pari alla differenza tra l'importo di **rigo 9** e quello di **rigo 22** ovvero all'importo di rigo 9 qualora il contributo stesso sia stato determinato tenendo conto della riduzione spettante in caso di attività limitata rispetto all'anno o al periodo di normale svolgimento dell'attività.

Al **rigo24** qualora l'imprenditore ovvero il coniuge o l'associato in partecipazione o l'esercente l'arte e professione partecipi ad una o più società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, deve essere indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferibile alla sola attività per la quale si sta calcolando il contributo diretto lavorativo. Tale percentuale può essere determinata, a scelta del contribuente, con le seguenti modalità:
*a)* proporzionalmente al numero delle attività esercitate;
*b)* in relazione alla diversa quota di assorbimento di energie lavorative determinata dal contribuente. Nella determinazione di tale quota va tenuto presente che il 100 per cento delle energie lavorative a disposizione deve essere integralmente ripartito.

Ai **righi 25** e **26** deve essere indicato, rispettivamente, il contributo diretto lavorativo riferibile al titolare ovvero ai collaboratori dell'impresa familiare, al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o all'associato in partecipazione.

Al **rigo 27** deve essere indicato il contributo diretto lavorativo complessivo pari alla somma del contributo diretto lavorativo indicato nella prima colonna del **rigo 25** e dei contributi diretti lavorativi indicati al **rigo 26** nelle colonne seconda, terza, quarta e quinta.

Al **rigo 28** in caso di contemporaneo esercizio di più attività soggette a contributo diretto lavorativo di diverso ammontare, deve essere indicata la percentuale di ricavi o compensi riferibili all'attività rispetto all'ammontare totale di ricavi o compensi imputabili a tutte le attività soggette a contributo diretto lavorativo svolte dal contribuente.

Al **rigo 29** deve essere indicato il contributo diretto lavorativo ottenuto moltiplicando l'importo di **rigo 27** per la percentuale indicata al **rigo 28**.

**TABELLA A** - CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

| ATTIVITÀ | | IMPORTO |
|---|---|---|
| CATEGORIA I - IMPRESE SENZA DIPENDENTI | | |
| 11 | agricoltura (1) | 21.000.000 |
| 12 | produzione di beni | 24.500 000 |
| 13 | produzione di servizi (2) | 21.000.000 |
| 14 | commercio | 24.000.000 |
| 15 | trasporti | 27.500.000 |
| 16 | altre attività | 23.500.000 |
| 19 | contribuenti che chiedono l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11-bis, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 384 del 1992 | 12.000.000 |
| CATEGORIA II - IMPRESE CON DIPENDENTI | | |
| 21 | agricoltura (1) | 25.500.000 |
| 22 | produzione di beni | 30.000.000 |
| 23 | produzione di servizi (2) | 26.000.000 |
| 24 | commercio | 29.000.000 |
| 25 | trasporti | 31.000.000 |
| 26 | altre attività | 28.500.000 |
| CATEGORIA III | | |
| 31 | Professioni per lo svolgimento delle quali è richiesto il diploma anche se è previsto l'esame di abilitazione, ed altre che non richiedono titolo di studio | 32.000.000 |
| 39 | contribuenti che chiedono l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11-bis, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 384 del 1992 | 12.000.000 |
| CATEGORIA IV | | |
| 41 | Professioni per lo svolgimento delle quali è richiesta la laurea anche se è previsto l'esame di abilitazione | 40.000.000 |
| 49 | contribuenti che chiedono l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11-bis, comma 3, ultimo periodo del D.L. n. 384 del 1992 | 12.000.000 |
| CATEGORIA V | | |
| 51 | Professioni e attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura (3) | 50.000.000 |
| 59 | contribuenti che chiedono l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11-bis, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 384 del 1992 | 12.000.000 |

NOTE:
(1) Tale categoria si riferisce per quanto concerne le attività agricole, a quelle produttive di reddito di impresa di cui all'art. 51 del Testo unico delle imposte sui redditi.
(2) La categoria "produzione di servizi" si riferisce alle imprese aventi per oggetto prestazione di servizi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 17 gennaio 1992.
(3) Le professioni e le attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzature sono state individuate con decreto del Ministro delle finanze del 18 febbraio 1993.

# 2

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO E

### GENERALITÀ

Il quadro E deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo la cui disciplina è contenuta negli art. 49 e 50 del Tuir. Esso è stato predisposto tenendo anche conto delle modifiche normative introdotte dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dal D.L. 30 dicembre 1993, n.557, in base alle quali è stata stabilita:

- la indeducibilità delle rendite catastali relative agli immobili strumentali degli esercenti arti e professioni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale;

**TABELLA B** - COEFFICIENTI CORRETTIVI IN RELAZIONE AL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ (*)

| CODICE | | COEFFICIENTE |
|---|---|---|
| B1 | Per attività svolte in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (situate in qualunque regione) | 0,60 |
| B2 | Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e situati nelle regioni indicate nella Tabella C ed attività di commercio ambulante svolta nelle predette regioni | 0,70 |
| B3 | Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 100.000 abitanti e situati nelle regioni indicate nella Tabella C | 0,80 |
| B4 | Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e situati in regioni diverse da quelle indicate in Tabella C e attività di commercio ambulante nelle predette regioni | **0,80** |
| B5 | Per attività svolte in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e situati nelle regioni indicate nella Tabella C | 0,90 |
| B6 | Per attività svolte in comuni con popolazione comprese tra 20.001 e 100.000 abitanti situati in regioni diverse da quelle indicate nella Tabella C | 0,90 |

(*) In presenza di attività svolte in più comuni e/o regioni in relazione ai quali risultano applicabili 2 o più coefficienti va applicato il coefficiente più elevato.

**TABELLA C** - TABELLA DELLE REGIONI

| |
|---|
| – ABRUZZO |
| – BASILICATA |
| – CALABRIA |
| – CAMPANIA |
| – MOLISE |
| – PUGLIA |
| – SARDEGNA |
| – SICILIA |
| – UMBRIA |

**TABELLA D** - Coefficienti relativi alle caratteristiche soggettive dei contribuenti per le attività relative alla I categoria e per le attività relative alla III, IV e V categoria della tabella A se esercitate con non più di un dipendente (*)

| CODICE | | COEFFICIENTE |
|---|---|---|
| D1 | Contribuente con più di 65 anni o meno di 30 anni (elevati a 35 nel caso in cui svolga una attività professionale per la quale è prevista la laurea) (**) | 0,80 |
| D2 | Contribuente con più di 70 anni (**) | 0,50 |
| D3 | Contribuente affetto da invalidità rilevante ai fini della attività svolta, che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40% | 0,50 |
| D4 | Attività relative alla categoria I iniziate da almeno due anni e da meno di cinque | 0,70 |
| D5 | Attività relative alla categoria I iniziate da almeno cinque anni e da meno di sette | 0,80 |
| D6 | Attività relative alla categoria III e IV iniziate da almeno tre anni e da meno di sei | 0,70 |
| D7 | Attività relative alla categoria III e IV iniziate da almeno sei anni e da meno di dieci | 0,80 |
| D8 | Attività relative alla categoria V iniziate da almeno un anno e da meno di quattro | 0,70 |
| D9 | Attività relative alla categoria V iniziate da almeno quattro anni e da meno di otto | 0,80 |

(*) Nel caso in cui siano applicati due o più coefficienti va utilizzato il coefficiente meno elevato, cioè quello più favorevole al contribuente.
(**) Il requisito della età si intende posseduto anche nel caso in cui la stessa sia compiuta nel corso periodo di imposta.

- la riduzione dal 10 al 5 per cento della deduzione forfettaria dei compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- la riduzione dal 30 al 25 per cento della deduzione forfettaria relativa ai proventi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno;
- la imponibilità degli interessi moratori e di quelli per dilazione di pagamento inerenti a crediti per prestazioni di lavoro autonomo (vedere in **appendice** la voce **"Interessi"**).

Il quadro è composto da due sezioni. Nella sezione I vanno dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 del citato art. 49, mentre nella sezione II vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 del medesimo articolo ( vedere in **appendice** le voci: **"Esercizio di arti e professioni"** e **"Altri redditi di lavoro autonomo"**).
In caso di esercizio abituale di più attività artistiche e/o professionali va compilato un unico quadro E, sezione I, con la indicazione dei dati complessivi.
La sezione I è suddivisa in quattro riquadri, ciascuno riguardante, rispettivamente, i dati identificativi, la determinazione del reddito, il prospetto dei dati rilevanti ai fini del contributo diretto lavorativo ed il prospetto dei dati per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi.

### SEZIONE I

### REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

#### 1. Riquadro identificativo

Questo riquadro va compilato solo se il contribuente non ha presentato per l'anno 1992 il quadro E, sez. 1, ovvero se i dati sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente. In tale ultima ipotesi vanno indicati i soli dati variati.

**Nel rigo E1** va indicato:

- **nel campo 1** la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, contenuti in appositi fascicoli reperibili presso gli uffici delle imposte;
- **nel campo 2** il codice di attività desumibile dalla sopracitata classificazione di attività economiche;
- **nel campo 3** il codice di attività secondo la preesistente codifica;
- **nel campo 4** l'eventuale sub-codice relativo al codice di attività indicato nel campo 3. Si precisa che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più sub-codici, il contribuente deve indicare il sub-codice più idoneo ad individuare la propria attività. I codici di attività da riportare nella colonna 3 e l'eventuale sub-codice da riportare nella colon-

na 4 sono desumibili dalle apposite tabelle contenute nelle "istruzioni comuni" ai quadri 740/F e 740/G.
In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento alla attività prevalente, cioè a quella da cui deriva il maggiore ammontare dei compensi percepiti;
- **nel campo 5** il titolo di studio posseduto indicando il n. 1 se trattasi di laurea o il n. 2 se trattasi di diploma rilasciato da istituto di scuola media superiore.

**Nel rigo E2** va indicato il luogo di esercizio della attività con il relativo indirizzo. In caso di esercizio di attività in più luoghi, va indicato quello in cui sono stati conseguiti i maggiori compensi e nella casella contrassegnata con il n.5 va indicato il numero complessivo dei luoghi in cui è svolta l'attività.
Sempre in questo rigo deve essere indicato il luogo ove sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono presso terzi devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

**Nel rigo E3**, che va sempre compilato qualora ne ricorrano le condizioni, va indicato l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero nell'anno.
Per quanto riguarda la modalità del calcolo del credito per le imposte pagate all'estero spettante ai sensi dell'art.15 del Tuir, si rinvia alle istruzioni per la compilazione del quadro 740/N.

## 2. Determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

**Nel rigo E4** va dichiarato l'ammontare lordo complessivo:
- dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'IVA, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (es. compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento (vedere in **appendice** la voce **"Interessi"**);
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da indennità permanenti o da morte, (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

**Nel rigo E5** vanno dichiarati i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

• Ravvedimento operoso ai fini penali
*(Art. 1, comma 4, del DL 10 luglio 1982 n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516)*

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione dei compensi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili, ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i compensi non annotati risultino altresì compresi nella dichiarazione dei redditi (utilizzando il presente rigo) e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i compensi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre inoltre che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i compensi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata o che siano iniziate ispezioni o verifiche;

• Ravvedimento operoso ai fini amministrativi
*(Art.55 comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)*

Tale norma prevede che se i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi, e sempreché le violazioni previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 600 del 1973 non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei compensi non annotati nelle scritture contabili.
Gli estremi di tale versamento vanno indicati **nel rigo E26**;

• Adeguamento al contributo diretto lavorativo
*(Art. 9, comma 9, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75)*

Il contribuente che non si avvale delle disposizioni di cui all'art. 62-ter, comma 5, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, può incrementare i compensi, senza applicazioni di sanzioni, al fine di adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo. A tal fine deve essere utilizzato il presente **rigo E5** indicando l'ammontare dei predetti compensi anche nell'apposito spazio all'interno del rigo.
Per ciò che riguarda la nuova disciplina del contributo diretto lavorativo si fa rinvio alle apposite istruzioni;

• Adeguamento ai coefficienti presuntivi
*(Art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154)*

Utilizzando il **rigo E5** il contribuente può anche incrementare, senza applicazione di sanzioni, i compensi per adeguarli alle risultanze dei coefficienti presuntivi di cui al DPCM 23 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui alla citata norma.

**Nel rigo E6** va riportata la somma dei compensi e proventi dei **righi E4** ed **E5**.

**Nel rigo E7** vanno indicate:
- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ovvero il 50 per cento di detta spesa se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29.11.1974 per i beni acquistati prima dell'1.1.1989, e dal D.M. 31.12.1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente (vedere in **appendice** la voce **"Ammortamento dei beni mobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni"**);
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o altro diritto reale utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che il contribuente stesso non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito non oltre il 14 giugno 1990 (vedere in **appendice** la voce **"Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni"**);
- il 50 per cento della quota di ammortamento del costo di motocicli con motore di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici e delle autovetture o autoveicoli, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, limitatamente ad un solo automezzo (vedere in **appendice** la voce **"Ammortamento dei beni mobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni"**).

**Nel rigo E8** vanno indicati:
- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali;
- l'ammontare delle indennità per cessazione di rapporti di lavoro dipendente corrisposte nell'anno per, la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonchè l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo di imposta e quelle relative a collaboratori che prestano la propria attività in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Dette quote debbono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;
- l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per servizi resi al dichiarante in relazione all'esercizio della attività artistica o professionale.

**Nel rigo E9** vanno indicati:
- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. del 29.10.1974, per i contratti stipulati prima dell'1.1.1989, e dal D.M. 31.12.1988, per quelli stipulati successivamente a tale data;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria o il 50 per cento dei canoni di noleggio per i beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1993 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stupulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione ed all'uso personale o familiare del contribuente ed utilizzato in base ad un contratto di locazione finanziaria, o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per i motocicli con motore di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici e le autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, limitatamente ad un solo automezzo (vedere in **appendice** la voce **"Canoni di locazione finanziaria"**).

**Nel rigo E10** va indicato l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo di imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art.33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA).

**Nel rigo E11** va indicato l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un'importo complessivo non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo E6**. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

**Nel rigo E12** va indicato l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate per un'importo complessivo non superiore all'1% dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo E6. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione dei beni destinati ad essere ceduti gratuitamente. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

**Nel rigo E13** va indicato il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionali, ivi comprese quelle eventualmente sostenute per viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

**Nel rigo E14** vanno indicate:
- il 50 per cento delle spese d'impiego e manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641;
- il 50 per cento delle spese d'impiego e manutenzione di motocicli con motore non superiore a 350 centimetri cubici e delle autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o, se con motore diesel, non superiore a 2.500 centimetri cubici, limitatamente ad un solo automezzo;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente ed utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- le spese per i servizi e la manutenzione ordinaria dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione;
- il 50 per cento delle spese per servizi e manutenzione ordinaria dell'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione anche finanziaria;
- l'ammontare delle altre spese, ivi inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, inerenti all'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, tenendo presente che se trattasi di spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo, esse sono deducibili nella misura del 50 per cento.

**Nel rigo E15** va riportato il totale delle spese, sommando gli importi da **rigo E7** a **rigo E 14**.

**Nel rigo E16** va riportata la differenza tra l'importo di **rigo E6** e quello di **rigo E15**.

**Nel rigo E17** va riportato l'importo del **rigo E16**. Qualora tale importo risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo, il contribuente può evitare l'iscrizione a ruolo prevista dal comma 1 dell'art. 11-bis del D.L. n.384 del 1992 se indica in tale rigo un importo pari all'ammontare del detto contributo diretto lavorativo.
In tale ipotesi non si procede all'applicazione di sanzioni o interessi nei riguardi del contribuente.
Resta comunque ferma la facoltà per il contribuente, qualora intenda adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo incrementando i compensi, di indicare tale incremento nel **rigo E5**.

**Nel rigo E18** va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica, nonchè sui compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione.
Si ricorda che non vanno allegate le attestazioni rilasciate dai sostituti di imposta; esse vanno conservate per tutto il periodo di tempo in cui è possibile l'accertamento ed esibite in originale a richiesta dell'ufficio finanziario.

### 3. Prospetto dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo

Il presente prospetto deve essere utilizzato dall'esercente l'arte e professione al fine di indicare i dati relativi all'attività svolta rilevanti per il calcolo del contributo diretto lavorativo.
Il prospetto non va compilato se i dati da indicare sono identici a quelli riportati nell'analogo prospetto compilato per l'anno precedente o se il contribuente abbia percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire.
Qualora il contribuente eserciti più attività artistiche o professionali (con annotazione distinta dei compensi derivanti da ciascuna attività) per ciascuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare devono essere allegati alla dichiara-

zione dei redditi ulteriori quadri E, dei quali sarà compilato solo il presente prospetto.
Nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto alle annotazioni distinte dei compensi riferibili alle diverse attività esercitate, deve essere compilato un solo prospetto con i dati relativi alla sola attività per la quale è previsto l'importo più elevato nella Tabella A contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 740/E, 740/F e 740/G.
Ai fini della compilazione del **rigo E19** del presente prospetto si precisa quanto segue.

**Nella colonna 1** deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza, rilevabile dalla tabella A contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 740/E, 740/F e 740/G.
Per ciò che riguarda la individuazione dei contribuenti appartenenti alla categoria V si rinvia alla **"appendice"**, voce: **"Categoria V contributo diretto lavorativo degli esercenti arti e professioni".**

I contribuenti per i quali è stata accolta la domanda presentata alla commissione provinciale e che chiedono l'applicazione della disposizione di cui all'art. 11-bis, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 384 del 1992, devono utilizzare gli appositi codici contenuti nella menzionata tabella A).

**Nella colonna 2** deve essere indicato l'anno di inizio d'attività.

**Nella colonna 3** deve essere indicata la causa di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis del D.L. n. 384 del 1992, riportando i seguenti valori relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nel paragrafo 2.2 delle istruzioni comuni ai quadri 740/E, 740/F e 740/G e contraddistinti dalle lettere di seguito riportate:
1 - per i casi di cui alla lettera a);
2 - per i casi di cui alla lettera b);
3 - per i casi di cui alla lettera f).

I contribuenti per i quali trovano applicazione le cause di esclusione di cui alla colonna 3 possono non compilare la restante parte del prospetto.

I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 62-ter, comma 5, del DL 30 agosto 1993, n. 331, devono compilare il presente prospetto e barrare la casella posta in fondo alla seconda facciata del presente modello E.

**Nella colonna 4** i contribuenti, che per l'anno 1993, hanno presentato la domanda di esonero ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 3, del D.L. n. 384 del 1992 devono indicare la sigla della provincia ove ha sede la commissione alla quale è stata presentata la domanda.

I contribuenti che hanno presentato domanda di esonero per l'anno 1992, e che nelle annotazioni del presente quadro E attestino di essere in possesso dei medesimi requisiti e condizioni per l'anno 1993, devono invece indicare nella medesima colonna 4 la lettera C.

Qualora la domanda di esonero sia stata accolta dalla Commissione anteriormente alla presentazione della dichiarazione, i suddetti contribuenti possono non compilare la restante parte del prospetto.

**Nella colonna 5** deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività rilevabile dalla tabella B contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri 740/E, 740/F e 740/G.
Si ricorda che anche per il 1993 le aree di particolare rilievo non sono state individuate, essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo diretto lavorativo applicati per il 1992.

**Nella colonna 6** deve essere barrata la casella in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta.

**Nella colonna 7** deve essere indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.
Il periodo di normale svolgimento dell'attività va determinato con riferimento all'arco temporale nel quale la stessa attività viene svolta da artisti e professionisti nella specifica area territoriale in cui opera il contribuente.

**Nella colonna 8** deve essere indicato il numero dei giorni di effettivo svolgimento dell'attività indicando 312 in caso di attività svolta per l'intero anno.

**Le colonne 9, 10** e **11** devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente. In particolare, nella **colonna 9** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la casella di **colonna 10** se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno o la casella di **colonna 11** in caso di attività svolta a tempo parziale.

**Nella colonna 12** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario.

**Nella colonna 13** deve essere indicato il numero di giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo diverse da quelle di cui alle colonne da 9 a 12 e nella **colonna 14** deve essere indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività.

**Nella colonna 15** deve essere indicato l'ammontare di compensi relativi all'attività indicata a colonna 1.

**Nella colonna 16** va indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 1.

**Nel rigo E20**, vanno indicati nella **colonna 1**, l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dal contribuente e nella **colonna 2,** i componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività.
Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione comprovante:
- la causa di esclusione dall'applicazione del contributo diretto lavorativo, contraddistinta dal valore 3 (indicato nella colonna 3);
- l'invalidità comportante una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta (che può risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
- lo svolgimento di un'attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività (mediante documentazione od attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente);
- l'ammontare dei componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività (si rinvia a quanto precisato al riguardo nel paragrafo 2.3 delle istruzioni comuni ai quadri 740/E, 740/F e 740/G);
- l'idoneità delle circostanze risultanti dalla documentazione, a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo se il contribuente si avvale delle disposizioni contenute nell'art. 62-ter del DL 30.8.93, n 331, convertito dalla legge 29.10.1993, n. 427.

(Si rinvia a quanto precisato nel paragrafo 3 delle istruzioni Comuni ai quadri 740/E, 740/F e 740/G).

### 4. Prospetto dei dati rilevanti ai fini dei coefficienti

In questo prospetto, oltre che nel riquadro identificativo, vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonchè per l'applicazione dei coefficienti, approvati con DPCM 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 1993.
Si ricorda che in base alle disposizioni contenute nell'art. 62-quater, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993, i predetti coefficienti sono applicabili anche per il periodo d'imposta 1993.
In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da 1 a 12 milioni di lire.
Al riguardo, si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato DPCM 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito.

**Nel rigo E21, colonna 1,** in relazione ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'arte o professione va indicato l'ammontare complessivo della spesa sostenuta facendo riferimento:
1 - al costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art.50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;

2 - all'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorchè non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi a beni acquistati in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;
3 - al valore normale, al momento della immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali: non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo di imposta.

**Nel rigo E21 colonna 2,** va indicato l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive anche di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.).

**Nel rigo E22 colonne 1, 2** e **3,** va indicato, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, (indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso) rispettivamente:
- il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno;
- il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1993;
- la spesa sostenuta nel periodo d'imposta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario.

**Nel rigo E22, colonna 4,** deve essere indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica.

**Nel rigo E23 colonne 1, 2** e **3,** vanno indicati, in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base ai contratti di formazione-lavoro), gli stessi dati richiesti per i lavoratori a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite.
Al riguardo si precisa che il numero delle giornate di lavoro retribuite ai lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello O1M relativo all'anno 1993.

**Nel rigo E23 colonna 4,** va indicata la spesa sostenuta nel periodo di imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Si ricorda che le spese indicate nel rigo E21, colonna 2, e nella colonna 4 dei righi E22 ed E23, vanno assunte al lordo dell'IVA non detraibile.

**Nel rigo E24 colonne 1,** e **2,** va indicato, rispettivamente, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività, nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi corrisposti nel periodo di imposta.

**Nel rigo E24 colonne 3** e **4,** va indicato relativamente a tutti gli addetti, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa spesa sostenuta comprensiva dei contributi.

**Nel rigo E25 colonna 1,** va indicato l'ammontare di tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al DPCM 23 dicembre 1992, nella **colonna 2** vanno indicati il numero dei giorni di esercizio dell'attività se iniziata o cessata nell'anno.

**Nel rigo E26,** vanno indicati gli estremi del versamento del 5% dei compensi non annotati nelle strutture contabili effettuato presso il concessionario della riscossione ai fini del ravvedimento operoso amministrativo.

**Nel rigo E27,** vanno indicati gli estremi del versamento della maggiore imposta dovuta e degli interessi nella misura annua del 12 per cento, da parte dei contribuenti che non si sono adeguati al contributo diretto lavorativo per il periodo d'imposta 1992 e ai quali la Commissione provinciale ha notificato, entro il termine del 31 maggio 1994, il rigetto della domanda di esonero.

## SEZIONE II

## ALTRI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art.49 del Tuir (vedere in **appendice** la voce "**Altri redditi di lavoro autonomo**").

**Nel rigo E28,** dopo la descrizione dell'attività esercitata, va indicato l'ammontare complessivo degli altri redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero.

**Nel rigo E29,** vanno indicati i compensi lordi, in denaro o natura, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, percepiti nell'anno, anche sotto forma di partecipazione agli utili,(con esclusione delle somme documentate e ricevute a titolo di rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per prestazioni fuori dal Comune di residenza) per:
- cariche di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri Enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- partecipazioni a collegi e a commissioni, se non rientranti tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art.47, comma 1, lett. b) del Tuir;
- altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti senza vincolo di subordinazione e che non comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto principale della propria professione.

**Nel rigo E30** vanno indicate le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla loro percezione non risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Queste indennità vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese.

**Nel rigo E31** vanno indicati i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, ecc.), vale a dire i diritti di autore e le redevances in genere conseguiti nell'esercizio di attività di lavoro autonomo, anche se in via occasionale; se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, i proventi stessi vanno dichiarati non in questo quadro ma nel **quadro L.**.

**Nel rigo E32** va indicato l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili) il cui apporto consista esclusivamente in prestazione di lavoro.

**Nel rigo E33** vanno indicati, nella loro intera misura, gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

**Nel rigo E34** vanno indicati i compensi lordi derivanti dalla attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

**Nel rigo E35** va riportato il totale dei compensi, proventi e redditi, sommando gli importi da **rigo E29** a **rigo E34.**

**Nel rigo E36** va indicata la deduzione forfetaria nella misura del 5 per cento dei compensi di **rigo E29**.

**Nel rigo E37** va indicata la deduzione forfetaria, nella misura del 25 per cento dei proventi di **rigo E31**.

**Nel rigo E38** va indicata la deduzione forfetaria, nella misura del 15 per cento dei compensi di **rigo E34**.

**Nel rigo E39** va indicato il totale delle deduzioni sommando gli importi **da rigo E36** a **rigo E38**.

**Nel rigo E40** va indicata la differenza tra l'importo di **rigo E35** e quello di **rigo E39.** Sommare l'importo di **rigo E40** agli altri redditi dichiarati ai fini dell'IRPEF e riportare il totale dal **rigo N1** del **quadro N**.

**Nel rigo E41** va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo N17** del **quadro N**.

Si ricorda che non vanno allegate le attestazioni rilasciate dai sostituti d'imposta; esse

vanno conservate per tutto il periodo in cui è possibile l'accertamento ed esibite in originale a richiesta dall'ufficio finanziario.

# 3 ISTRUZIONI COMUNI AL QUADRO 740/F E AL QUADRO 740/G

## GENERALITÀ

I quadri 740/F e 740G devono essere compilati dalle persone fisiche titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 51 del TUIR.
Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel **Quadro F** o nel **Quadro G,** a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria ovvero della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del TUIR).
Si fa presente che qualora la dichiarazione sia presentata congiuntamente da coniugi entrambi titolari di redditi derivanti dalla gestione di distinte imprese deve essere compilato un **Quadro F** e/o un **Quadro G** per ciascuno di essi.
Se uno stesso soggetto è titolare di più imprese deve essere compilato: un distinto quadro per ciascuna di esse, se gestite con contabilità separata e con la redazione di bilanci separati; un quadro unico in caso contrario.

## LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

La disciplina del reddito d'impresa ha subito importanti modifiche conseguenti all'entrata in vigore, nel corso del 1993, di numerosi provvedimenti normativi, i più significativi dei quali sono:
– la legge 24 dicembre 1993, n. 537 (riguardante gli interventi correttivi di finanza pubblica);
– il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 554 (riguardante l'adeguamento della disciplina del reddito d'impresa ai nuovi principi di redazione dei bilanci introdotti dai decreti-legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992) reiterato con decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 139;
– il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (riguardante gli ulteriori inteventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994) convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
– la legge 14 agosto 1993, n. 344 (riguardante la disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi).

Le principali modifiche introdotte in materia di reddito d'impresa sono di seguito illustrate con specifico riferimento agli aritcoli del testo unico delle imposte sui redditi.

**1. Determinazione del reddito d'impresa (art. 52)**
La perdita fiscale, prima di essere computata in diminuzione del reddito complessivo, è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede gli interessi passivi e le spese generali non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-*bis* del TUIR.

**2. Cessione di azioni o quote di partecipazione (art. 53)**
I corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazione, comprese quelle non rappresentate da titoli, in società ed enti commerciali residenti ed in società ed enti di ogni tipo non residenti, nonché di obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa:
*a)* sono considerati ricavi, se i predetti beni **non** sono stati iscritti nel bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero se trattasi di imprese in regime di contabilità semplificata;
*b)* determinano plusvalenze se i predetti beni sono stati iscritti nel bilancio fra le immobilizzazioni finanziarie.

**3. Plusvalenze patrimoniali (art. 54 )**
L'operatività della scelta per la tassazione delle plusvalenze realizzate in quote costanti, già prevista dalla previgente normativa, è subordinata alla condizione che i beni siano stati posseduti da almeno tre anni, computando detto termine secondo le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.
Si precisa che i beni già detenuti in locazione finanziaria si devono ritenere acquisiti nel giorno in cui ha effetto il riscatto e che in caso di cessione d'azienda occorre far riferimento al giorno in cui la stessa è stata acquisita o l'impresa si è costituita.
Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie la disposizione che consente di far concorrere a tassazione le plusvalenze per quote costanti si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; le plusvalenze realizzate si considerano riferite innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie acquisite in data più recente.
Per il periodo di imposta in corso al 30 dicembre 1993 e per i due successivi la facoltà di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non rappresentate da titoli è riconosciuta ai soggetti che, in applicazione della normativa vigente anteriormente al 30 dicembre 1993, avrebbero da detta cessione conseguito plusvalenze. Resta in ogni caso ferma la condizione relativa al possesso per almeno tre anni.

**4. Contributi o liberalità (art. 55)**
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, ad esclusione di quelli spettanti in base a contratto o di quelli in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici spettanti a norma di legge, concorrono a formare il reddito in quote costanti per almeno due e per non più di dieci esercizi compreso quello del conseguimento. Tuttavia questi proventi possono fruire, fino al limite del 50 per cento del loro ammontare, del regime di sospensione di imposta, a condizione che siano accantonati in apposita riserva; in tal caso, detto ammontare concorre alla formazione del reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia comunque utilizzata, (compresa la copertura di perdite d'esercizio), o quando i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Per i fondi costituiti in esercizi precedenti resta valida la disciplina previgente (che prevedeva l'accantonabilità dell'intero ammontare dei proventi e l'esclusione dall'imposizione in caso di utilizzo della riserva per la copertura di perdite).

**5. Contratti "pronti contro termine" (art. 56)**
Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto.
Tali operazioni non comportano variazioni delle rimanenze dei titoli né per il cedente né per il cessionario e non comportano altresì la movimentazione dei titoli quando costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
La differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi suddetti, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
Sono fatti salvi, per il periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 1993, gli effetti derivanti dall'applicazione di criteri diversi da quelli sopra descritti; tuttavia per la valutazione delle rimanenze finali dei titoli oggetto di operazioni in essere alla chiusura dell'esercizio non si applicano i criteri di cui all'art. 59, comma 4 del TUIR.

**6. Valutazione delle rimanenze (art. 59)**
Ai fini della determinazione del valore minimo fiscalmente riconosciuto dei beni in rimanenza, fermo restando la validità del criterio LIFO a scatti, possono essere assunti anche i valori attribuiti in base ai metodi della media ponderata, del FIFO o di varianti del LIFO (oltre che in base al metodo del prezzo al dettaglio o alla valutazione a costi specifici).
È possibile svalutare i beni quando il valore normale medio dell'ultimo mese dell'esercizio - anziché dell'ultimo trimestre come stabilito dalla previgente normativa - risulti inferiore a quello unitario medio attribuibile agli stessi beni.
Il minor valore attribuito alle rimanenze, in conformità alle disposizioni del comma 4 dell'art. 59 del TUIR, vale anche per gli esercizi successivi semprechè le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

**7. Valutazione delle quote di partecipazione (art.61)**
La partecipazione in società ed enti indicati nell'art. 87, lettere a), b) e d) del TUIR , non rappresentate da titoli, non iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni, sono valutate (analogamente alle azioni non costituenti immobilizzazioni finanziarie) secondo la disciplina prevista dall'art. 61 del TUIR.
Ai sensi del comma 3 di tale articolo, ai fini della valutazione dei titoli in base al valore normale, il valore minimo si determina:
- per i titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese (anziché in base alla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre);
- per le azioni e titoli similari non quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore unitario in proporzione alle diminuzioni patrimoniali della società partecipata risultanti dal bilancio. Qualora la società partecipata abbia sede in uno Stato non appartenente alla CEE, la riduzione di valore è ammessa solo se alla Amministrazione Finanziaria italiana è consentito - in forza di appositi accordi in vigo-

re - di controllare l'attendibilità delle risultanze del bilancio della società stessa;
- per gli altri titoli, comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

**8. Interessi passivi (art. 63)**
In conseguenza dell'istituzione dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di diritto italiano, ai fini della determinazione degli interessi passivi indeducibili, si tiene conto, oltre che degli interessi o altri proventi esenti derivanti da obbligazioni pubbliche o private acquisite a decorrere dal 28 novembre 1984, anche dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.

**9. Ammortamento dei beni materiali (art. 67)**
Per i beni cosiddetti "di lusso", di cui al comma 8-bis dell'art. 67, l'indeducibilità riguarda anche le spese di custodia e riparazione (vedere in **Appendice** la voce "Beni di lusso").

**10. Altri accantonamenti (art. 73)**
La deducibilità degli accantonamenti negli appositi fondi a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio è stata ridotta dal 70 al 30 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio.
Il termine entro il quale l'ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare il reddito è quello del terzo esercizio successivo a quello di formazione, anziché il quarto come stabilito dalla previgente disciplina normativa.

**11. Norme generali sulle valutazioni (art. 76 )**
Per i titoli a reddito fisso, iscritti come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio, la differenza positiva o negativa fra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
In alternativa all'accantonamento per rischi di cambio è consentita la valutazione della totalità dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni o titoli similari, secondo il cambio rilevato alla data di chiusura dell'esercizio.
In entrambi i casi, comunque, non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio è insussistente in quanto coperto da contratti a termine, da contratti di assicurazione o da altri contratti aventi effetti sostanzialmente analoghi come ad esempio i contratti swap. Con riguardo a questi ultimi contratti, aventi la finalità di annullare il rischio di cambio in modo che non si producano perdite o utili di cambio alla scadenza del contratto, si precisa che avrà rilevanza fiscale la valutazione del credito o del debito in coerenza con la valutazione del contratto di copertura.
Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera, viene consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria; in tal caso concorrono a formare il reddito le differenze positive o negative risultanti dall'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

## REGISTRATORI DI CASSA (ART. 3 DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1983, N.18)

Si ricorda che l'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limita il riconoscimento del credito d'imposta (fino al 31 dicembre 1997) ai soli soggetti per i quali, in base all'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori è sorto a partire dal 1° gennaio 1993, anche in conseguenza dell'opzione per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale. Il credito d'imposta non spetta, invece, per i soggetti già obbligati al rilascio dello scontrino fiscale per effetto della legge n. 18 del 1983 che hanno acquistato apparecchi misuratori nel corso del 1993; i detti soggetti non possono altresì avvalersi, per tali apparecchi, delle disposizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, della stessa legge n. 18, concernenti la disciplina degli ammortamenti. Tali disposizioni restano, invece, applicabili con riferimento agli apparecchi acquistati in anni precedenti.

## IMPRESA FAMILIARE

L'art. 230-bis del codice civile disciplina l'istituto dell'impresa familiare stabilendo che, ove non sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell'impresa ed ai beni con essi acquistati nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
La tassazione dei redditi delle imprese familiari è disciplinata dall'art. 5, comma 4, del TUIR.
Da quest'ultima disposizione si evince che:
- l'impresa familiare conserva il trattamento e la natura di impresa individuale ed i relativi redditi attribuibili proporzionalmente ai collaboratori non possono superare complessivamente il 49 per cento dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore;
- i redditi delle imprese familiari non possono essere attribuiti ai collaboratori che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa.

L'imputazione proporzionale del reddito ai singoli collaboratori nel limite suindicato è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:
- i familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente, con l'indicazione del rapporto di coniugio, di parentela (parenti entro il 3° grado) o di affinità (affini entro il 2° grado) con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti. Pertanto, in caso di inserimento di nuovi collaboratori familiari, la relativa disciplina fiscale trova applicazione, nei loro riguardi, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato modificato l'atto. Ai familiari che cessano la loro attività nell'impresa va attribuita una quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato ed i requisiti della continuità e della prevalenza devono sussistere con riferimento al periodo anteriore alla cessazione dell'attività;
- la dichiarazione annuale dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, nonché l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
- ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione recata dall'art. 3, comma 14, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, che prevede l'applicazione, in caso di falsità delle attestazioni prescritte dalle norme concernenti la disciplina fiscale dell'impresa familiare delle medesime pene stabilite nell'art. 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni e cioè la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da cinque milioni a dieci milioni di lire.
Il reddito dell'impresa familiare deve essere dichiarato dal titolare in uno dei seguenti quadri: **740/A1, 740/F, 740/G,** a seconda del regime tributario applicabile.
Ricorrendo le condizioni sopra specificate il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.
Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine:
*a)* compilare l'apposito prospetto di imputazione del reddito della impresa familiare, collocato nello specifico quadro della propria dichiarazione, indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, il comune e la data di nascita nonché le quote di reddito ai fini dell'IRPEF e delle ritenute d'acconto; il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma in calce ai quadri **740/F, 740/G** e **740/A1**, attesta che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 1993;
*b)* rilasciare a ciascun collaboratore un prospetto dal quale risultino il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza anagrafica e di domicilio fiscale, il codice fiscale del collaboratore, nonché i seguenti dati: l'ammontare del reddito d'impresa ai fi-

ni dell'IRPEF; le quote di tale reddito, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta esclusi quelli che competono al solo titolare dell'impresa familiare spettanti a ciascuno dei collaboratori; il codice di attività, secondo la nuova classificazione delle attività economiche; l'indicazione, eventuale, che l'imprenditore sia in regime di contabilità semplificata, con determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del TUIR, al fine di consentire al collaboratore di fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 4, del TUIR.

Le quote del reddito d'impresa imputate ai familiari collaboratori concorrono a formare il reddito di ciascuno di essi solo agli effetti dell'IRPEF e non anche agli effetti dell'ILOR e devono, a tal fine, essere indicate nel **Quadro 740/H**. Nello stesso quadro devono essere indicate anche le quote delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, così come risultanti dal prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare.

Quanto precede vale nella sola ipotesi che l'esercizio dell'impresa familiare abbia dato origine a un risultato fiscalmente positivo e non anche in caso di perdita, poiché i familiari collaboratori non partecipano alle perdite dell'impresa.

Per le aziende coniugali non gestite in forma di società, il **Quadro A1** o **F** o **G** deve essere compilato dal coniuge titolare dell'impresa, mentre l'altro coniuge deve compilare il **Quadro 740/H** per la sua quota (50 per cento).

L'imprenditore deve rilasciare al coniuge dell'azienda in comunione un prospetto analogo a quello che il titolare dell'impresa familiare rilascia ai collaboratori familiari (vedere punto *b)* dell'elencazione che precede).

### PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nella colonna 1 o 7 i contribuenti che richiedono l'esenzione o che hanno già richiesto l'esenzione devono indicare la disposizione legislativa che la prevede apponendo il codice individuato nella tabella g).

Il contribuente che ha più attività agevolate deve indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni.

Nella colonna 2 o 8 va indicato lo stato della richiesta utilizzando il codice individuato nella tabella f) (a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione).

Nella colonna 3 o 9 va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.

Nella colonna 4 o 10 va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1994 relativa all'anno 1993 indicherà l'anno 1994.

Nella colonna 5 o 11 va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.

Nella colonna 6 o 12 va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.

Le colonne 3, 4, 9 e 10 non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.

Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo.

## 4
## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO F

### GENERALITÀ

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario.

Il **quadro F** si compone:
- del riquadro identificativo;
- del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche»;
- del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi»;
- dei seguenti prospetti:
  1) prospetto delle plusvalenze e delle sopravenienze attive;
  2) prospetto delle esenzioni territoriali e settoriali;
  3) prospetto dei dati di bilancio;
  4) prospetto dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo;
  5) prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presunti di ricavi;
  6) prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare;
  7) prospetto dei conferimenti agevolati.

Si ricorda che gli esercenti imprese commerciali obbligati alla compilazione del presente quadro devono allegare alla dichiarazione un apposito prospetto, ai sensi dell'art. 71, comma 6, del TUIR da cui risultino l'ammontare complessivo del valore nominale o di acquisizione dei crediti, delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nonché quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 66 del TUIR.

Tale prospetto, da allegare, è contenuto nell'ultima pagina delle istruzioni.

### RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Nel riquadro in alto a destra va indicato il codice fiscale del titolare dell'impresa, barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

Nei righi **F1** e **F2** vannoindicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione. Se per l'anno 1992 non è stato presentato il quadro F tali righi vanno integralmente compilati.

Nel **rigo F1** va indicato:
- **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata in conformità alla classificazione delle attività economiche, di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari.
  I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono indicare, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma;
- **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche;
- **campo 3**, il codice di attività secondo la precedente codifica in vigore per il periodo di imposta 1990;
- **campo 4**, l'eventuale subcodice relativo al codice di attività indicato nel campo 3. Si precisa al riguardo che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici, aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta, il contribuente deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività; tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di ricavi approvati con il D.P.C.M. 23 dicembre 1992.
  In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Il codice di attività e l'eventuale subcodice sono desumibili dalle apposite tabelle contenute nelle "istruzioni comuni" ai quadri 740/F e 740/G.

Nel **rigo F2** va indicato:
- **campo** da **1** a **4**, il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo.
  Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi;
- **campo 5**, il numero dei luoghi in cui viene esercitata l'attività;
- **campo 6**, il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

**Stato della esenzione**

**Tabella f)**

| Codice | Stato della esenzione |
|---|---|
| A | Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta. |
| B | Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. |
| C | Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza. |
| D | Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio. |
| E | Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione. |

**Tipo di esenzione**

**Tabella g)**

| Codice | Leggi agevolative |
|---|---|
| | Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1 marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla legge 5 agosto 1988, n. 337) |
| 01 | Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218) |
| 02 | Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218) |
| | *Zone depresse Centro Nord e Polesine* (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879): |
| 20 | Esenzione totale ILOR |
| 21 | Esenzione parziale ILOR |
| | *Province di Trieste e Gorizia, Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno* (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26): |
| 30 | Esenzione totale ILOR |
| 31 | Esenzione parziale ILOR |
| | *Altri territori* (art. 1, 8° e 9° comma, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, conv. in legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies D.L. 1° ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.LGS. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, commi 1 e 2, legge 2 maggio 1990, n. 102; D.P.C.M. 29 luglio 1993). |
| 50 | Esenzione totale ILOR |
| 51 | Esenzione parziale ILOR |
| 62 | Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti |
| 63 | Esenzione IRPEF 50% utili reinvestiti |
| | *Utili reinvestiti in settori agevolati:* |
| 72 | Esenzione utili reinvestiti (art. 8, comma 6, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 conv. legge 24 marzo 1993, n. 75) |

Nel **rigo F3,** va indicato, barrando l'apposita casella:
– **campo 1**, che trattasi di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo;
– **campo 2**, che trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo F4** va indicato l'ammontare dei redditi d'impresa prodotti all'estero nel 1993.
Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero, spettante ai sensi dell'art. 15 del TUIR, si rinvia alle istruzioni per la compilazione del quadro 740/N.

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Il reddito d'impresa è determinato, ai sensi dell'art. 52 del TUIR, apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo F5** o **F6**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del medesimo testo unico.

Con riferimento al **rigo F7**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del TUIR, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere le **"novità della disciplina del reddito d'impresa**").
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del TUIR, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive".
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo F31**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel **rigo F77** del predetto prospetto, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo F7**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo F78** del prospetto stesso.

Nello stesso **rigo F7** va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo F8**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. *b),* del TUIR, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* e *f)* del comma 1 dell'art. 53 dello stesso TUIR, concorrono a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati conseguiti e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia comunque utilizzata o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
La scelta del numero di quote costanti in cui la parte dei proventi non accantonata nell'apposita riserva concorre a formare il reddito va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati conseguiti, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive".
L'ammontare dei proventi non accantonati nell'apposita riserva, evidenziato nel **rigo F79** del predetto prospetto, va indicato nel **rigo F32** e quello della quota costante evidenziata nel **rigo F80** del prospetto stesso, va indicato nel **rigo F8**.
Nel caso di partecipazione dell'impresa in società di tipo personale, residenti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residente nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all'impresa dichiarante ai sensi dell'art. 5 del TUIR, da indicare nel **rigo F9** (o, tra le altre variazioni in diminuzione), mentre l'ammontare degli utili (o delle perdite) contabilizzati va indicato nel **rigo F33** (o, in caso di perdita, tra le altre variazioni in aumento).

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-*bis*, e 129 del TUIR) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84 del TUIR, per quelli situati all'estero.
Pertanto nei **righi F11** e **F35** vanno indicati rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo F10** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate.

I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. c), del TUIR devono indicare:
- nel **rigo F10** il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo F11** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo F35** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b), del TUIR determinano il reddito di detta parte eccedente in misura forfetaria, ai sensi del successivo art. 78, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi dell'art. 78 e di determinare il reddito in modo analitico.

In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo F10**, il reddito agrario;
- nel **rigo F28** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal quadro A1);
- nel **rigo F11** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;

b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo F35**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
- nel **rigo F10** il reddito agrario;
- nel **rigo F11** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;

b) tra le variazioni in diminuzione:
- nel **rigo F35** i soli ricavi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, ai fini della determinazione del reddito attribuibile a detta attività devono indicare:
- nel **rigo F11** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;
- nel **rigo F40** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo F10** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Nel **rigo F12** vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

- **"Ravvedimento operoso" ai fini penali** (art. 1, 4° comma, del DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982 n. 516).

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.
Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4° comma, lett. *c)*, del DL n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

- **"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi**
  (art. 55, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 600 del 1973 non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili. In tale caso va utilizzato il rigo F12, mentre gli estremi del versamento vanno indicati nell'apposito rigo F99.

- **"Adeguamento al contributo diretto lavorativo"**
  (art. 9, comma 9, del DL 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75).

Il contribuente che non si avvale delle disposizioni di cui all'art. 62-ter, comma 5, del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, può incrementare i ricavi senza applicazione di sanzioni al fine di adeguare il proprio reddito al contributo diretto lavorativo. A tal fine può utilizzare il presente rigo F12, indicando l'ammontare dei predetti ricavi anche nell'apposito spazio all'interno del rigo; per ciò che riguarda la disciplina del contributo diretto lavorativo si fa rinvio alle apposite istruzioni.

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base coefficienti presuntivi"**
  (art. 12 del DL 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154).

Il contribuente, utilizzando il rigo F12, può, senza l'applicazione di sanzioni, incrementare i ricavi per adeguarli alle risultanze dei coefficienti presuntivi di cui D.P.C.M. 23 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dalla norma sopra citata.

Nei **righi F13**, **F14** e **F15** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza).

Nel **rigo F16** deve essere indicata la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del TUIR (vedere in **appendice** la voce "deducibilità degli interessi passivi").

Nel **rigo F17** vanno indicate le imposte indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 1 del TUIR (vedere in **appendice** la voce "Imposte indeducibili").

Nel **rigo F18** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle deducibili ai sensi della lett. c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del TUIR.

Nel **rigo F19** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 del TUIR o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Il **rigo F20** va utilizzato per indicarvi le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili, di cui, rispettivamente, agli articoli 67, 68 e 69 del TUIR, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni, (vedere in **appendice** le voci, "Beni di lusso relativi all'impresa", e "Immobili strumentali relativi all'impresa").

Nel **rigo F21** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le spese relative a più esercizi, per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del TUIR.

Nel **rigo F22** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del TUIR (vedere in **appendice** "Spese di manutenzione e riparazione").

Nel **rigo F25** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art. 72 del TUIR o per altre finalità di cui all'art. 73 dello TUIR, non deducibili in tutto o in parte.

Nel **rigo F27** deve essere indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 75, commi 5 e 5-bis, del TUIR.

Nei **righi F28** e **F29** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si ricomprendono in tali righi, fra l'altro:

- il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del TUIR);
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi dell'art. 54 e 55 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quelle determinate in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- le spese relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 65, comma 1, del TUIR.
  Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del TUIR;
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124);

Nel **rigo F36** vanno indicati i proventi che sono stati imputati quali componenti positivi al conto economico e che, in base all'art. 58 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di impresa (vedere in **appendice** la voce "Proventi non computabili nella determinazione del reddito d'impresa").
Qualora in detto rigo siano evidenziati anche proventi per i quali il contribuente intende fruire della tassazione separata, detti proventi vanno indicati nelle annotazioni poste nella terza facciata del modello al fine di far risultare la richiesta per l'applicazione del predetto regime.

Nel **rigo F37** vanno indicate le quote di utili, relativi all'esercizio di competenza, spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico (vedere in **appendice** "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione").

Nel **rigo F38** va indicato l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa, qualora esso sia stato imputato al conto economico, dato che il credito stesso, in base all'art. 14 del TUIR, è computato in aumento del reddito complessivo e va pertanto indicato nel rigo N2 ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF.
Nel stesso rigo va altresì indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi percepi-

ti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (vedere in **appendice** la voce "Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi").
Gli anzidetti crediti d'imposta vanno inoltre computati in diminuzione dell'imposta netta, unitamente agli altri crediti d'imposta, nel rigo N20 del riepilogo dell'IRPEF.

Nel **rigo F39** le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi, in contabilità ordinaria per opzione, devono indicare la deduzione forfettaria di spese non documentate di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 e successive modificazioni.

Nei **righi F41 e F42** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente sopra elencate.
Si fa presente che per effetto dell'art. 75, comma 4, del TUIR, tra le altre variazioni in diminuzione possono essere indicate le spese e gli oneri specificatamente afferenti i ricavi e altri proventi che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi. In ogni caso non sono deducibili i costi e gli oneri che non sono stati registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (registro dei beni ammortizzabili, registro dei compensi a terzi).

Nel **rigo F45** va indicata la somma algebrica dell'importo dell'utile netto o perdita risultante dal conto economico (righi F5 o F6) e quello della differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione (rigo F44).
Qualora detta somma algebrica risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo, il contribuente può evitare l'iscrizione a ruolo prevista dal comma 1 dell'art.11-bis del D.L. n. 384 del 1992 se in tale rigo indica, in luogo della predetta somma, l'ammontare del contributo diretto lavorativo.
In caso di associazioni in partecipazione in cui gli associati non apportano esclusivamente capitale, il reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo è quello che risulta dalla citata somma algebrica aumentata degli utili spettanti ai suindicati associati. Se il predetto reddito, come sopra determinato, risulta inferiore al contributo diretto lavorativo, ai fini dell'adeguamento, nel rigo F45 va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo, diminuito degli utili spettanti ai suindicati associati. Se invece non risulta inferiore, nel rigo F45 va riportata la somma algebrica sopra indicata.
Resta comunque ferma la facoltà per il contribuente, qualora intenda adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo, incrementando i ricavi, di indicare tale incremento nel **rigo F12**.
Si ricorda che, per effetto dell'art. 9 del D.L. n. 16 del 1993, ai contribuenti che adeguano il reddito (anche mediante integrazione dei ricavi) al contributo diretto lavorativo, non si applicano sanzioni ed interessi.

Nel **rigo F46** va indicato l'importo delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del TUIR – ad esclusione di quelle previste dalla lett. *c-quater)* dello stesso comma – e all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di rigo F45, assunto però al netto delle erogazioni stesse.

Nel **rigo F47** va indicato il reddito d'impresa, costituito dalla differenza tra il reddito di rigo F45 e le erogazioni liberali di rigo F46 o la perdita.

I soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che, ricorrendone le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, devono compilare il **rigo F48,** indicando il reddito di **rigo F47** al netto del 50 per cento del reddito agevolato.
Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di **rigo F47** e il reddito d'impresa dichiarato ai fini dell'imposta personale per il periodo d'imposta precedente.

Nel caso in cui nel **rigo F47** sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo F49** deve essere indicata la perdita di rigo F47, al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli art. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del TUIR.

Nel **rigo F50** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Nel **rigo F51** deve essere indicato il reddito d'impresa (o la perdita) di spettanza dell'imprenditore.
Detto risultato deve essere riportato, unitamente agli altri redditi eventualmente posseduti, nel rigo N1 del riepilogo dell'IRPEF.

Nel **rigo F52** va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti quando siano assunte nell'esercizio dell'impresa (vedere in **appendice** la voce "Credito d'imposta sui dividendi").
Nel rigo medesimo è previsto un apposito spazio nel quale va indicata la quota parte del credito d'imposta sui dividendi riferibili agli utili derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella CEE, ai quali si applica il regime dell'art. 96-*bis* del TUIR; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.

Nel **rigo F53** va indicato l'ammontare del credito d'imposta per i registratori di cassa (vedere la voce "Registratori di cassa" nelle istruzioni comuni al quadro F e G).

Si ricorda che gli altri crediti d'imposta vanno riportati nel rigo N16 del quadro 740/N.
Tra detti crediti sono compresi:
– il credito per le imposte pagate all'estero;
– il credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci o partecipanti;
– il credito di imposta previsto dall'art. 25, comma 8, della legge n. 413 del 1991, nel caso i cui beni rivalutati, ai sensi della legge, siano ceduti, assegnati ai soci o partecipanti o destinati a finalità estrenee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.

Nel **rigo F54** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 1993, per la quota spettante all'imprenditore.

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'ILOR

Si fa presente che l'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrano le ipotesi di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-*bis*) del comma 2 dell'art. 115 del TUIR (vedere in **appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'ILOR").

Agli effetti dell'imposta locale il reddito va determinato con i criteri stabiliti nel titolo I del TUIR relativi alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
Pertanto, assumendo a base il reddito (o la perdita) di **rigo F45**, che va indicato nel **rigo F55**, occorre considerare quegli elementi reddituali che differenziano il reddito ai fini ILOR, rispetto a quello determinato ai fini IRPEF, aumentandolo ovvero diminuendolo.

Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi esenti solo dall'ILOR o solo dall'IRPEF, l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'ILOR, va ricalcolato. La differenza tra l'ammontare degli interessi passivi (e delle spese e altri componenti negativi) deducibile ai fini IRPEF e quello deducibile ai fini ILOR va indicata nel **rigo F58** o nel **rigo F65**.

Tra le variazioni in diminuzione dell'importo di rigo F55 vanno indicati, nel **rigo F60**, i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art. 29 del TUIR in quanto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 504, tali redditi sono esclusi dall'ILOR (vedere in **appendice** la voce "Esclusione dall'ILOR del reddito degli immobili").

Nel **rigo F64** va indicato l'ammontare dei redditi esenti ai fini ILOR.
Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione. L'ammontare di reddito esente ai fini ILOR deve risultare dal prospetto delle esenzioni territoriali e settoriali posto nella seconda pagina del presente quadro.

Nel **rigo F68** va indicato l'ammontare del contributo diretto lavorativo.
Al riguardo, si precisa che l'art. 62, comma 13, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, stabilisce che i redditi d'impresa dei soggetti nei cui confronti trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 11-bis del D.L. n. 384 del 1992 sono esclusi dall'ILOR fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato sulla base dei criteri di cui al D.P.C.M. 18 dicembre 1992.
Pertanto, qualora venga dichiarato un reddito d'impresa di ammontare superiore al contributo diretto lavorativo,il reddito stesso è escluso dall'ILOR solo per la parte corrispondente al menzionato contributo.
Si ricorda che in presenza di imprese familiari, l'esclusione dall'ILOR opera limitatamente alla parte di contributo diretto lavorativo generato dal titolare.

Nel **rigo F70** va indicato l'importo delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del TUIR – ad esclusione di quelle previste dalla lettera *c-quater)* dello stesso comma – e all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370. L'ammontare deducibile di tali erogazioni liberali va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di **rigo F69**, assunto però al netto delle erogazioni stesse.

I soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che, ricorrendone le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, devono compilare il **rigo F72**, indicandovi il reddito di **rigo F71** al netto del 50 per cento del reddito agevolato.
Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito d'impresa dichiarato nel **rigo F71** e il reddito d'impresa dichiarato ai fini ILOR per il periodo d'imposta precedente.

Nel **rigo F73** vanno indicate le quote di reddito imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare o imputate, ai fini ILOR, al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Si ricorda che le quote dei collaboratori sono escluse dall'ILOR in base all'art. 115, comma 2, lett. c), del TUIR.

Nel **rigo F74** va indicato il reddito d'impresa del titolare.
L'importo di questo rigo deve essere riportato, unitamente agli altri redditi ILOR, nel rigo 01 del modello 740/O.

Nei **righi F75** e **F76** deve essere indicato l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del TUIR.
Si ricorda che i soggetti che beneficiano della deduzione dall'ILOR del contributo diretto lavorativo non possono fruire delle deduzioni previste dall'art. 120 del TUIR (vedi istruzioni comuni Quadri E, F e G).

## PROSPETTO DEI DATI DI BILANCIO

La compilazione di questo prospetto, comprensivo dei righi da F83 a F86, richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio , in ordine alle quali si precisa quanto segue.

Nei **righi F83 e F84** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio.

Nel **rigo F85** va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR.

Nel **rigo F86** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b) del TUIR.

## PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

Il presente prospetto deve essere utilizzato dal titolare dell'impresa che abbia conseguito nell'anno 1993 ricavi di ammontare non superiore ai limiti indicati nel primo comma, dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 al fine di indicare per se stesso e per ogni altro soggetto che svolge l'attività nell'impresa (coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, collaboratori dell'impresa familiare, associati in partecipazione che non apportino esclusivamente capitale) i dati relativi all'attività svolta.

Il prospetto non va compilato se i dati da indicare per l'anno 1993 sono identici a quelli riportati nell'analogo prospetto compilato per l'anno 1992.
Qualora il contribuente eserciti più attività d'impresa, con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ogni attività, per ciascuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare, va compilato un rigo per ognuna delle attività esercitate da ciascun soggetto. Nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto alla distinta annotazione dei ricavi riferibili alle diverse attività esercitate, nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi alla sola attività per la quale è previsto nella tabella A contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri E, F e G l'importo più elevato.
Ai fini della compilazione dei **righi** da **F87** a **F91** del prospetto si precisa quanto segue:

nella **colonna 1**, relativa all'individuazione del soggetto cui si riferiscono i dati indicati in ciascun rigo, va indicato uno dei seguenti codici:
1 - per il titolare dell'impresa;
2 - per il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
3 - per il collaboratore dell'impresa familiare;
4 - per l'associato in partecipazione che non apporti esclusivamente capitale;

nella **colonna 2** deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella A contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri E, F e G.
I contribuenti per i quali è accolta la domanda presentata alla Commissione provinciale e che chiedono l'applicazione della disposizione di cui all'art. 11-bis, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 384 del 1992, devono utilizzare gli appositi codici contenuti nella menzionata Tabella;

nella **colonna 3** deve essere indicato, per ciascun soggetto, l'anno di inizio dell'attività esercitata;

nella **colonna 4** deve essere indicata la causa di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis del D.L. n. 384 del 1992, riportando i seguenti codici relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nel paragrafo 1 delle istruzioni comuni ai quadri E, F e G (contraddistinte dalle lettere di seguito riportate):
1 - per i casi di cui alla lettera *a)*;
2 - per i casi di cui alla lettera *b)*;
3 - per i casi di cui alla lettera *c)*;
4 - per i casi di cui alla lettera *d)*;
5 - per i casi di cui alla lettera *g)*;
6 - per i casi di cui alla lettera *h)*;
7 - per i casi di cui alla lettera *i)*;
8 - per i casi di cui alla lettera *l)*;
9 - per gli altri casi.
I contribuenti per i quali trovano applicazione le cause di esclusione di cui alla colonna 4 possono non compilare la restante parte del prospetto.
I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 62-ter comma 5 del D.L. n. 331 del 1993 devono compilare il presente prospetto e barrare l'apposita casella posta nella terza facciata del quadro F;

nella **colonna 5**, i soli imprenditori individuali che per il 1993 abbiano presentato la domanda di esonero ai sensi dell'articolo 11-*bis,* comma 3, del D.L. n. 384 del 1992, devono indicare la sigla della provincia ove ha sede la commissione alla quale è stata presentata la domanda.

I contribuenti che hanno presentato domanda di esonero per l'anno 1992 e che nelle annotazioni al presente Quadro F attestano di essere in possesso dei medesimi requisiti e con-

dizioni per l'anno 1993 devono, invece, indicare nella colonna 5 la lettera C.
Qualora la domanda di esonero sia stata accolta dalla Commissione anteriormente alla presentazione della dichiarazione i suddetti contribuenti possono non compilare la restante parte del prospetto.
I contribuenti che hanno presentato domanda di esonero della disciplina del contributo diretto lavorativo per l'anno 1992, potevano nella dichiarazione dei redditi presentata per tale anno, non adeguarsi a detto contributo. In tal caso, se la domanda di esonero è stata respinta con decisione della Commissione provinciale notificata entro il 31 maggio 1994, termine del versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1993, il contribuente deve versare la maggiore imposta dovuta con gli interessi, nella misura annua del 12 per cento, entro la predetta data del 31 maggio 1994.
Gli estremi di detto versamento devono essere indicati nel rigo F100;

nella **colonna 6** deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività, rilevabile dalla tabella B contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri E, F e G.
Si ricorda che anche per il 1993 le aree di particolare rilievo urbane ed extra urbane non sono state individuate, essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo diretto lavorativo applicati per il 1992.
Si precisa che vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante l'attività di pesca, nonché le altre attività svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o i magazzini;

nella **colonna 7** deve essere barrata la casella in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta;

nella **colonna 8** deve essere indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività, pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno;
Il periodo di normale svolgimento dell'attività va determinato con riferimento all'arco temporale nel quale la stessa attività viene svolta dagli operatori economici della specifica area territoriale in cui opera il contribuente;

nella **colonna 9** deve essere indicato il numero dei giorni di effettivo svolgimento dell'attività, indicando 312 se si tratta di attività che riguarda l'intero anno;

le **colonne 10, 11** e **12** devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente. In particolare, nella **colonna 10** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la casella di **colonna 11** se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno, o la casella di **colonna 12** in caso di attività svolta a tempo parziale;

nella **colonna 13** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario;

nella **colonna 14** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo diverse da quelle di cui alle colonne da 10 a 13 e nella **colonna 15** deve essere indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività;

nella **colonna 16** deve essere indicato l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a colonna 2;

nella **colonna 17** deve indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 2.

Nel **rigo F92** del prospetto devono altresì essere indicati:
- nella **colonna 1**, l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dal contribuente;
- nella **colonna 2**, il totale dei componenti negativi dedotti in sede di determinazione del reddito d'impresa. Tale importo va determinato computando in luogo delle esistenze iniziali e degli acquisti effettuati nel corso dell'anno il costo del venduto determinato secondo le modalità indicate nelle istruzioni del **rigo F93, colonna 2**;
- nella **colonna 3** i componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività, il cui ammontare risulti dalle scritture contabili.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione comprovante:
- le cause di esclusione dall'applicazione del contributo diretto lavorativo contraddistinte dai codici (indicati nella colonna 4) 3 e 4;
- l'invalidità comportante riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta (che può risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
- lo svolgimento di una attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività (mediante documentazione ed attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente);
- l'ammontare dei componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività (si rinvia a quanto precisato nel paragrafo2.3 delle istruzioni comuni ai quadri E, F e G);
- l'idoneità delle circostanze risultanti dalla documentazione a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo qualora il contribuente si sia avvalso delle disposizioni contenute nell'articolo 62-*ter,* comma 5, del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del medesimo anno (si rinvia a quanto precisato nel paragrafo 3 delle istruzioni comuni ai quadri E, F e G).

## PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

In questo prospetto, oltre che nel riquadro identificativo, vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonchè per l'applicazione dei coefficienti approvati con D.P.C.M. 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 1993. Si ricorda che in base alle disposizioni contenute nell'art. 62-*quater,* comma 3, del D.L. n. 331 del 1993 i predetti coefficienti sono applicabili anche per il periodo d'imposta 1993.
In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire.
Al riguardo, si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D.P.C.M. 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito.
Il metodo di accertamento induttivo basato sui coefficienti presuntivi non si applica nei confronti dei contribuenti che conseguono ricavi di ammontare obiettivamente determinato quali quelli derivanti dalle attività di:
*a)* distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
*b)* distribuzione di carburanti e lubrificanti;
*c)* rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari;
*d)* affittacamere e gestione di rifugi alpini di cui all'art. 6, commi 9 e 13, della legge n. 217 del 1983, e successive modificazioni.

La non applicabilità dei coefficienti opera nel caso in cui i ricavi di cui all'art. 53 del TUIR derivanti dalle suddette attività siano annotati separatamente ed il loro ammontare risulti non inferiore all'85 per cento dell'importo complessivo dei ricavi conseguiti.
In tal caso i suddetti contribuenti non devono compilare il presente prospetto.

Nel **rigo F93**, colonna 1 va indicato in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio delle attività, l'importo complessivo ottenuto sommando:
1) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
2) l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorchè non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;
3) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa

ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso, tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta.

Nella colonna 2, va indicato il costo del venduto per gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto ovvero, il costo delle materie impiegate per gli esercenti attività di impresa nel settore dell'agricoltura, dell'industria o dell'artigianato. Tale costo si ottiene sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 del TUIR - esclusi quelli di cui al comma 1, lett. *c)* dello stesso articolo e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art. 60 - a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno, e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali.

Nella colonna 3, va indicato il costo del venduto per addetto, determinato rapportando il costo del venduto di cui a colonna 2 al numero delle unità di lavoro, calcolato tenendo conto del titolare dell'impresa, dei collaboratori dell'impresa familiare, degli associati in partecipazione che apportino lavoro con occupazione prevalente nell'impresa e del coniuge in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, nonchè del "numero normalizzato delle unità di lavoro", calcolato dividendo per 312 l'ammontare complessivo delle giornate retribuite desumibili dai successivi **righi F95**, **F96** e **F97**.

Nel **rigo F94**, colonna 1, va indicato l'ammontare degli "altri costi"; tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. 23 dicembre 1992, ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, nonchè le esistenze iniziali dei predetti beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfetarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7, del TUIR.
Si ricorda che le voci si considerano specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. 23 dicembre 1992 anche quando in corrispondenza del codice di attività relativo al contribuente non compare alcun coefficiente.
Nel caso in cui nelle suddette tabelle compaia la voce "costo del venduto" gli altri costi vanno diminuiti del valore delle esistenze iniziali e degli acquisti.
Le quote di ammortamento, diverse da quelle per ammortamento anticipato e da quella per ammortamento del valore di avviamento vanno comprese nel calcolo dell'ammontare degli altri costi anche se si riferiscono a beni tenuti in considerazione nella determinazione del valore dei beni strumentali indicato al **rigo F93**.

Nella colonna 2, va indicato l'indice di rotazione del magazzino riferibile al contribuente. Tale valore si ottiene dal rapporto tra il costo del venduto e la "consistenza media di magazzino" costituita dalla semisomma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del "costo del venduto".

Nella colonna 3 il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno.

Nel **rigo F95**, colonne 1, 2 e 3, va indicato in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso, rispettivamente:
- il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno;
- il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1993;
- la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario. In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno - con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa - nonchè le partecipazioni agli utili.

Nei **righi F96** e **F97**, colonne 1, 2 e 3, vanno indicati, in riferimento, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base a contratti di formazione-lavoro) ed agli apprendisti (soggetti e non ai contributi INAIL) che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, gli stessi dati sopra illustrati, richiesti per i lavoratori dipendenti a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite.
Al riguardo si precisa che:
- il numero delle giornate di lavoro retribuite dei lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello 01M relativo al 1993;
- il numero delle giornate di lavoro retribuite degli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dal modello DM10 relativo al 1993.

Nella colonna 4 dei **righi F95**, **F96** e **F97** vanno indicati, rispettivamente:
- nel **rigo F95**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio ecc.) utilizzata per consentire e agevolare lo svolgimento dell'attività;
- nel **rigo F96**, la quota parte della spesa già indicata nel rigo F95 sostenuta per l'energia elettrica;
- nel **rigo F97**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto esclusivamente per la trazione di autoveicoli, di imbarcazioni, ecc.

Gli importi da indicare nella colonna 4 dei predetti righi vanno determinati secondo il criterio di competenza e devono comprendere anche l'IVA afferente i consumi che non sia detraibile.

Nel **rigo F98**, va indicato:
- nelle colonne 1 e 2, rispettivamente il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti, di competenza del periodo d'imposta.
- nelle colonne 3 e 4, va indicato, rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa di competenza comprensiva dei contributi.

## PROSPETTO DEI CREDITI

Il prospetto dei crediti, previsto dal comma 6 dell'art. 71 del TUIR, è allegato alle presenti istruzioni e, nel caso in cui sia compilato, deve essere allegato alla dichiarazione.
Il prospetto è stato predisposto per il necessario raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti agli appositi fondi operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.
Detta necessità è determinata dal fatto che l'art. 71, anche dopo la riformulazione operata dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 554, ripropone un meccanismo di determinazione degli oneri connessi alla valutazione dei crediti analogo a quello dell'art. 71 nel testo previgente. Infatti il parametro da assumere per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura dei rischi su crediti costituiti in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal decreto legislativo n. 127 del 1991 preveda che i crediti debbano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.
Inoltre, atteso che in via transitoria, in sede di piena applicazione della norma, si deve tener conto dei fondi di copertura per rischi su crediti costituiti con accantonamenti che sono stati fiscalmente dedotti in precedenti periodi d'imposta, nel prospetto va indicato l'ammontare del predetto fondo esistente al termine dell'esercizio precedente e come lo stesso è stato riclassificato in sede di prima applicazione.

In relazione alla compilazione del prospetto si forniscono i seguenti chiarimenti.

Nel **rigo 1**, va indicato, in colonna 1, il saldo esistente alla chiusura dell'esercizio precedente, dei fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio, e, in colonna 2, quello costituito con accantonamenti fiscalmente dedotti.

Nel **rigo 2**, va indicato, in colonna 1, l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio, e, in colonna 2, quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 66 del TUIR, che è comprensivo delle perdite che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66 del TUIR.

Nel **rigo 3**, va indicata la differenza degli importi di rigo 1 e di rigo 2.

In ciascuno dei righi **4** e **5** va indicata la quota parte della differenza di rigo 3 che è stata riclassificata a fronte di svalutazioni dirette dei crediti e quella che è stata riclassificata in fondi per rischi su crediti.

Nel **rigo 6**, va indicato, in colonna 1, l'importo delle svalutazioni dei crediti, in eccedenza a quelle indicate in colonna 1 del rigo 4, effettuate in sede di bilancio, e, in colonna 2, quello delle svalutazioni dedotte fiscalmente.

Nel **rigo 7**, va indicato, in colonna 1, l'importo degli accantonamenti all'apposito fondo di copertura dei rischi su crediti, e, in, colonna 2, la parte di essi fiscalmente dedotti.
Si fa presente che la somma degli importi di colonna 2 del rigo 6 e del rigo 7 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo 10 della medesima colonna.

Nel **rigo 8** va indicata la somma degli importi dei righi 4 e 6.

Nel **rigo 9** va indicata la somma degli importi dei righi 5 e 7.
Si fa presente che la somma degli importi di colonna 2 del rigo 8 e del rigo 9 non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo 10 della medesima colonna.

Nel **rigo 10**, va indicato, in colonna 1, il valore dei crediti che è stato indicato in bilancio e, in colonna 2, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71 del TUIR, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti. Tale valore è assunto:
- al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi;
- al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66 del TUIR.

I medesimi criteri per raccordare i dati fiscali a quelli di bilancio, utilizzando le colonne 3 e 4, valgono anche per i crediti per interessi di mora.
A riguardo si precisa che il fondo di copertura per rischi su crediti per interessi di mora non può essere riclassificato per rettificare né direttamente né indirettamente il valore dei crediti diversi da quelli per interessi di mora.

# 5
## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO G

### GENERALITÀ

Il presente quadro deve essere compilato dalle imprese individuali che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir poiché nell'anno 1992 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:
- a lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a lire un miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e che non hanno optato per la contabilità ordinaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
Tale quadro deve essere altresì compilato dalle imprese individuali che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 1993 e che per detto anno hanno tenuto la contabilità semplificata.
Va ricordato che, ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.
Si fa presente che gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nell'anno 1992 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nell'anno 1993 al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare per la determinazione del reddito relativo all'anno 1993 i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

Il **quadro G** si compone:

- del riquadro identificativo;
- del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche»;
- del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi»;
- dei seguenti prospetti:
  1) Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive;
  2) Prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare;
  3) Prospetto delle esenzioni territoriali;
  4) Prospetto dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo;
  5) Prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavi.

### RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Nel riquadro in alto a destra del quadro G va indicato il codice fiscale del titolare dell'impresa, barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

Nei **righi G1** e **G2** vanno indicati solo i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione. Se per l'anno 1992 non è stato presentato il presente quadro tali righi vanno integralmente compilati.

Nel **rigo G1** va indicato:

- **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari.
  I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono indicare, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma.
- **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche;
- **campo 3**, il codice di attività secondo la precedente codifica in vigore fino al periodo d'imposta 1990.
- **campo 4**, l'eventuale subcodice relativo al codice attività indicato nel campo 3.
  Si precisa al riguardo che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici, aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività, il contribuente deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività; tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e ricavi, approvati con il D.P.C.M. 23 dicembre 1992.
  In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Il codice di attività e l'eventuale subcodice sono desumibili all'apposita tabella contenente nelle "istruzioni comuni" ai quadri 740/F e 740/G.

Nel **rigo G2,** va indicato:

- **campo** da **1** a **4**, il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo.
  Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato, quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi;
- **campo 5**, il numero dei luoghi in cui viene esercitata l'attività;
- **campo 6**, il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, vanno indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

Nel **rigo G3** va indicato, barrando l'apposita casella:

- **campo 1**, che trattasi di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo;
- **campo 2**, che trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo G4** va indicato l'ammontare complessivo dei redditi d'impresa prodotti all'estero nel 1993.

Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero, spettante ai sensi

dell'art. 15 del Tuir, si rinvia alle istruzioni per la compilazione del quadro N.

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Nei **righi** da **G5** a **G12** sono elencati i componenti positivi di reddito.

Nel **rigo G5** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui all'art.53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalla lett. c) del comma 1 dello stesso articolo (dei quali si deve tener conto per la determinazione dell'utile netto o della perdita netta indicati rispettivamente nei righi G6 o G19).

Ai fini della compilazione dell'apposito spazio del rigo G5, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla citata legge n. 730 del 1985, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività. A tale proposito, si fa presente che ai sensi della suddetta legge n. 730/1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli od associati, e dai loro familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività tipicamente agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame) che devono comunque rimanere principali rispetto a quelle agrituristiche. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare, nel **rigo G24**, esclusivamente, il 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti.

Nel **rigo G6** va indicato l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi.

Nel **rigo G7** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

- **"Ravvedimento operoso" ai fini penali**
  *(art.1, 4° comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982 n. 516).*

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi da cui derivano componenti positivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre peraltro che le annotazioni siano state state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.
Si rileva che ai sensi dell'art.1, 4° comma, lett. c), del D.L. n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte;

- **"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi**
  *(art. 55, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).*

Tale norma prevede che, se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 600 del 1973 non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), della legge n. 413/1991, il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili. In tale caso va utilizzato il rigo G7, mentre gli estremi del versamento vanno indicati nell'apposito **rigo G71**;

- **Adeguamento al contributo diretto lavorativo**
  *(art. 9, comma 9, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75).*

Il contribuente che non si avvale delle disposizioni di cui all'art. 62-ter, comma 5, del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, può incrementare i ricavi, senza applicazione di sanzioni, al fine di adeguare il proprio reddito al contributo diretto lavorativo. A tal fine può utilizzare il presente rigo G7, indicando l'ammontare dei predetti ricavi anche nell'apposito spazio all'interno del rigo. Per ciò che riguarda la disciplina del contributo diretto lavorativo si fa rinvio alle apposite istruzioni;

- **Adeguamento ai ricavi determinati in base coefficienti presuntivi**
  *(art.12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989 n.154).*

Il contribuente, utilizzando il rigo G7, può, senza l'applicazione di sanzioni, incrementare i ricavi per adeguarli alle risultanze dei coefficienti presuntivi di cui al D.P.C.M. 23 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dalla norma sopra citata.

Nel **rigo G8** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.
Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere "**novità della disciplina del reddito d'impresa**")
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive".

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel **rigo G50** relativa a quelle, da indicare nel rigo G49, che si intendono rateizzare.

Va inoltre indicata nello stesso rigo G8 la somma delle quote costanti imputabili al periodo d'imposta 1993 di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo G9** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art.55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo G8)

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, concorrono a formare

il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati conseguiti e nei successivi, ma non oltre il nono.

La scelta del numero di quote costanti in cui i proventi concorrono a formare il reddito, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati conseguiti, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi conseguiti nel periodo d'imposta 1993, da evidenziare nel rigo G51, la scelta va effettuata indicando nel rigo G52 la quota costante.

Nel **rigo G10** vanno indicati i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir. Si precisa che il credito d'imposta sui dividendi va indicato nel **rigo G33**.

Nel **rigo G11** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir);
3) opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir).

Si ricorda che le imprese minori che si sono avvalse delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e che, a norma dell'art. 33, comma 10, della legge stessa, hanno apportato, nella dichiarazione relativa ai redditi 1991, variazioni in aumento alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli artt. 62 del D.P.R. n. 597 del 1973 e 59 del Tuir, devono far concorrere alla formazione del reddito d'impresa, nella presente dichiarazione, l'importo della terza quota costante dell'ammontare di reddito derivante dalle suddette variazioni o, comunque, la parte residua, nel caso sia cessata l'attività nel presente periodo d'imposta. La predetta quota deve essere indicata nell'apposito spazio del presente rigo G11.

Al riguardo va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio di cui al punto 3), l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente che ha presentato la dichiarazione fino al 31 dicembre 1999, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

Nel **rigo G12** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

- i proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 1992, a titolo di contributo o di liberalità che sono stati accantonati in apposito fondo del passivo, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. *b),* del Tuir;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- gli ammontari accantonati nei fondi di cui agli artt. 70, 71, 72 e 73 del Tuir, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nell'anno 1992 nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo G13** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da G5 a G12.

Nei **righi** da **G14** a **G24** sono elencati i componenti negativi di reddito.

Al riguardo, si fa presente che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito in misura forfetaria, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 413 del 1991, non devono indicare nei successivi righi i componenti negativi relativi a detta attività in quanto essi vengono dedotti forfetariamente nella misura del 75 per cento dei ricavi derivanti dall'attività medesima, utilizzando l'apposito spazio di **rigo G24**.

Nel **rigo G14** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1993 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci, prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione, servizi non di durata ultrannuale, nonché quelle relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nel **rigo G15** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci.

Nel **rigo G16** va indicato il costo per l'acquisizione di servizi, comprese le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir.
In questo rigo vanno altresì indicati i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nella citata norma (vedere in **appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Si ricorda che non sono deducibili le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni indicati nel comma 8-bis dell'art 67 del Tuir, se non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa (vedere in **appendice** la voce "Beni di lusso relativi all'impresa").

Nel **rigo G17** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

- le spese per prestazioni di lavoro dipendente, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili;

- le spese per altre prestazioni di lavoro diverse da quelle di lavoro dipendente (cioé quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.) comprensive dei compensi e delle quote di indennità di fine rapporto maturate nel periodo di imposta.

Per quanto riguarda le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità di fine rapporto spettanti per collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, si osserva che le stesse sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.
Si ricorda che non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del Tuir.

Nel **rigo G18** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che non apportano esclusivamente capitale (vedere in **appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione").

Nel **rigo G19** va indicata la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali.

Nel **rigo G20** vanno indicati gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir.

Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto (vedere in **appendice** la voce "Deducibilità degli interessi passivi").

Nel **rigo G21** vanno indicate le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir.

Nel **rigo G22** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire (vedere in **appendice** la voce "Immobili strumentali relativi all'impresa").

Negli appositi spazi va indicata la quota relativa all'ammortamento anticipato ed al valore di avviamento.

Si fa presente che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir possono fruire dell'ammortamento anticipato a condizione che l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata nel registro dei beni ammortizzabili (vedere in **appendice** la voce "Beni di lusso relativi all'impresa").

Nel **rigo G23** vanno indicati i canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio.

Nel **rigo G24** vanno indicate:

- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (vedere in **appendice** la voce "Imposte indeducibili");

- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi.

  Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto; quelle di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi. Inoltre le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei due successivi, mentre le altre spese relative a più esercizi, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
  Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
  - l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
  - la quota pari a 1/9 delle spese di rappresentanza;
  - la quota imputabile all'esercizio delle spese relative a più esercizi.
    Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;

  - la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire;

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi;

- gli altri componenti negativi deducibili quali:
  - le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir;
  - le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter) e c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate.

Nel **rigo G25** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da G14 a G24.

Nel **rigo G26** va effettuata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo G13, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo G25.

Nel **rigo G27** va riportato l'importo di rigo G26. Qualora tale importo risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo, il contribuente può evitare l'iscrizione a ruolo prevista dal comma 1 dell'art. 11-bis del D.L. n. 384 del 1992, se indica in tale rigo un importo pari all'ammontare di detto contributo diretto lavorativo.
In caso di associazioni in partecipazione in cui gli associati non apportano esclusivamente capitale, il reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo è quello di rigo G26, aumentato degli utili spettanti a detti associati.
Se il reddito di rigo G26, così aumentato, risulta inferiore al contributo diretto lavorativo,nel rigo G27 va indicato, ai fini dell'adeguamento, il menzionato contributo diminuito degli utili spettanti ai suindicati associati; se, invece, risulta non inferiore, nel rigo G27 va riportato l'importo di G26.
Resta comunque ferma la facoltà per il contribuente, qualora intenda adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo, incrementando i ricavi, di indicare tale incremento nel menzionato rigo G7.
Si ricorda che, per effetto dell'art. 9, comma 9, del D.L. n. 16 del 1993, ai contribuenti che adeguano il reddito - anche mediante integrazione dei ricavi - al contributo diretto lavorativo, non si applica alcuna sanzione ed interesse.

Nel **rigo G28** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lettera c-quater)) nonché quelle di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370.

Nel **rigo G29** va indicata la differenza tra gli importi dei righi G27 e G28.

Nel **rigo G30** va indicato l'importo di rigo G29, al netto del 50 per cento del reddito agevolato, nel caso in cui l'imprenditore ha effettuato investimenti innovativi ed ha fruito della agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo G29 e il reddito d'impresa dichiarato per l'anno 1992.

Nel **rigo G31** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, risultanti dall'apposito prospetto contenuto nella seconda facciata del presente quadro, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Nel **rigo G32** va indicato il reddito d'impresa del titolare, ottenuto dalla differenza degli importi dei righi G30 e G31.
L'importo di detto rigo deve essere riportato, unitamente agli altri redditi IRPEF, nel rigo N1 del quadro N.

Nel **rigo G33** va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti che costituiscono beni relativi all'impresa.
Nel rigo medesimo è previsto un apposito spazio nel quale va indicata la quota parte del credito d'imposta sui dividendi riferibili agli utili derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella CEE, cui si applica il regime dell'art. 96 bis del Tuir; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio della società residente che ha distribuito gli utili.

Nel **rigo G34** va indicato l'ammontare del credito d'imposta per i registratori di cassa (vedere le "**novità della disciplina del reddito d'impresa**").

Nel **rigo G35** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 1993, per la quota spettante all'imprenditore.

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

L'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrono le ipotesi di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir (vedere in **appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'ILOR").

Nel **rigo G36** va riportato l'ammontare del reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali evidenziato nel rigo G27.

Nel **rigo G37** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini IRPEF, riportato nel rigo G36 tra i quali:

- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'ILOR;
- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'ILOR;
- ogni altro componente reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini ILOR.

Nel **rigo G38** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, riducendolo, il reddito ai fini ILOR rispetto a quello determinato ai fini IRPEF, riportato nel rigo G36, tra i quali:

- i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG, per i quali spetta il credito d'imposta che, in base a quanto dispone l'art. 115, comma 2, del Tuir, sono esclusi dall'ILOR;
- i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli e i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art.17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, tali redditi sono esclusi dall'ILOR. In tal caso occorre assumere l'importo corrispondente alla rendita catastale o, in caso di locazione, il reddito effettivo come determinati in base alle regole stabilite per i redditi fondiari (vedere in **appendice** la voce "Esclusione dall'ILOR del reddito degli immobili relativi all'impresa");
- ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini ILOR.

Nel **rigo G39** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini ILOR.
Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione.

Nel **rigo G40** va indicato l'ammontare del contributo diretto lavorativo.
Al riguardo, si precisa che l'art. 62, comma 13, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, stabilisce che i redditi d'impresa dei soggetti nei cui confronti trova applicazione la disciplina di cui l'articolo 11-bis del D.L. n. 384 del 1992 sono esclusi dall'ILOR fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato sulla base dei criteri di cui al D.P.C.M. 18 dicembre 1992.
Pertanto, qualora venga dichiarato un reddito d'impresa di ammontare superiore al contributo diretto lavorativo lo stesso è escluso dall'ILOR solo per la parte di esso corrispondente al menzionato contributo.
Si ricorda che in presenza di imprese familiari, l'esclusione dall'ILOR opera limitatamente alla parte di contributo diretto lavorativo generato dal titolare.

Nel **rigo G41** va indicato l'ammontare del reddito di rigo G36, aumentato dell'importo di rigo G37 e diminuito degli importi dei righi G38, G39 e G40. Il risultato di tale operazione costituisce il reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali.

Nel **rigo G42** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lettera c-quater)) nonché quelle di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370.

Nel **rigo G43** va indicato il totale del reddito d'impresa risultante dalla differenza tra l'importo di rigo G41 e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo G42.
Nel rigo **G44** va indicato l'importo di rigo G43, al netto del 50 per cento del reddito agevolato, nel caso in cui l'imprenditore ha effettuato investimenti innovativi ed ha fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo G43 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini ILOR nel 1992.

Nel **rigo G45** vanno indicate le quote di reddito imputate ai collaboratori d'impresa familiare o al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Le quote dei collaboratori sono escluse dall'ILOR in base all'art. 115, comma 2, lett. c) del Tuir.

Nel **rigo G46** va indicato il reddito d'impresa del titolare, ottenuto dalla differenza degli importi dei righi G44 e G45.
L'importo di questo rigo deve essere riportato, unitamente agli altri redditi ILOR, nel rigo O1 del quadro O.

Nei **righi G47** e **G48** deve essere indicato l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir.
Si ricorda che i soggetti che beneficiano della deduzione dall'ILOR del contributo diretto lavorativo non possono fruire delle deduzioni previste dall'art. 120 del Tuir. Possono, invece, continuare a fruire di dette deduzioni i contribuenti esclusi dall'applicazione del contributo diretto lavorativo (vedi il paragrafo "contributo diretto lavorativo" nelle istruzioni comuni quadri E, F e G).

## PROSPETTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

Il presente prospetto deve essere utilizzato dal titolare dell'impresa che abbia conseguito nell'anno 1993 ricavi di ammontare non superiore ai limiti indicati nell'art. 18, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, al fine di indicare per se stesso e per ogni altro soggetto che svolge l'attività nell'impresa (coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, collaboratori dell'impresa familiare, associati in partecipazione che non apportino esclusivamente capitale) i dati relativi all'attività svolta.
Il prospetto non va compilato se i dati da indicare per l'anno 1993 sono identici a quelli riportati nell'analogo prospetto compilato per l'anno 1992.
Qualora il contribuente eserciti più attività d'impresa, con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ciascuna attività, per ognuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare va compilato un rigo per ognuna delle attività esercitate da ciascun soggetto. Nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto alla distinta annotazione dei ricavi riferibili alle diverse atti-

vità esercitate, nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi alla sola attività per la quale è previsto l'importo più elevato nella tabella A contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri E, F e G.
Ai fini della compilazione dei **righi** da **G59** a **G63** del prospetto si precisa quanto segue:

Nella **colonna 1**, relativa all'individuazione del soggetto cui si riferiscono i dati indicati in ciascun rigo va indicato uno dei seguenti codici:
1 - per il titolare dell'impresa;
2 - per il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
3 - per il collaboratore dell'impresa familiare;
4 - per l'associato in partecipazione che non apporti esclusivamente capitale.

Nella **colonna 2** deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella A contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri E, F e G.
I contribuenti per i quali è accolta la domanda presentata alla Commissione provinciale e che chiedono l'applicazione della disposizione di cui all'art. 11-bis, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 384 del 1992, devono utilizzare gli appositi codici contenuti nella menzionata Tabella.

Nella **colonna 3** deve essere indicato, per ciascun soggetto, l'anno di inizio dell'attività esercitata.

Nella **colonna 4** deve essere indicata la causa di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis del D.L. n. 384 del 1992, riportando i seguenti codici relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nel paragrafo 1 delle istruzioni comuni ai quadri E, F e G (contraddistinte dalle lettere di seguito riportate):
1 - per i casi di cui alla lettera *a)*;
2 - per i casi di cui alla lettera *b)*;
3 - per i casi di cui alla lettera *c)*;
4 - per i casi di cui alla lettera *d)*;
5 - per i casi di cui alla lettera *g)*;
6 - per i casi di cui alla lettera *h)*;
7 - per i casi di cui alla lettera *i)*;
8 - per i casi di cui alla lettera *l)*;
9 - per gli altri casi.

I contribuenti per i quali trovano applicazioni le cause di esclusione di cui alla colonna 4 possono non compilare la restante parte del prospetto.

I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 62-ter, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993 devono compilare il presente prospetto e barrare l'apposita casella posta nella seconda facciata del quadro G.

Nella **colonna 5,** i soli imprenditori individuali che per il 1993 abbiano presentato la domanda di esonero ai sensi dell'articolo 11-*bis,* comma 3, del D.L. n. 384 del 1992, devono indicare la sigla della provincia ove ha sede la commissione alla quale è stata presentata la domanda.

I contribuenti che hanno presentato domanda di esonero per l'anno 1992 e che nelle annotazioni al presente Quadro G attestano di essere in possesso dei medesimi requisiti e condizioni per l'anno 1993 devono, invece, indicare nella colonna 5 la lettera C.

Qualora la domanda di esonero sia stata accolta dalla commissione anteriormente alla presentazione della dichiarazione i suddetti contribuenti possono non compilare la restante parte del prospetto.

I contribuenti che hanno presentato domanda di esonero dalla disciplina del contributo diretto lavorativo per l'anno 1992, potevano nella dichiarazione dei redditi presentata per tale anno, non adeguarsi a detto contributo. In tal caso, se la domanda di esonero è stata respinta con decisione della Commissione provinciale notificata entro il 31 maggio 1994, termine del versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1993, il contribuente deve versare la maggiore imposta dovuta con gli interessi, nella misura annua del 12 per cento, entro la predetta data del 31 maggio 1994.
Gli estremi di detto versamento devono essere indicati nel rigo **G72**.

Nella **colonna 6** deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività, rilevabile dalla tabella B contenuta nelle istruzioni comuni ai quadri E, F e G.
Si ricorda che anche per il 1993 le aree di particolare rilievo urbane ed extra urbane non sono state individuate essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo diretto lavorativo applicati per il 1992.
Si precisa che vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante l'attività di pesca, nonché le altre attività svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o i magazzini.

Nella **colonna 7** deve essere barrata la casella in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta.

Nella **colonna 8** deve essere indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività, pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.
Il periodo di normale svolgimento dell'attività va determinato con riferimento all'arco temporale nel quale la stessa attività viene svolta dagli operatori economici della specifica area territoritoriale in cui opera il contribuente.

Nella **colonna 9** deve essere indicato il numero dei giorni di effettivo svolgimento dell'attività, indicando 312 se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.

Le **colonne 10**, **11** e **12** devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente. In particolare, nella colonna 10 deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la casella di colonna 11 se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno, o la casella di colonna 12 in caso di attività svolta a tempo parziale.

Nella **colonna 13** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario.

Nella **colonna 14** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo diverse da quelle di cui alle colonne da 10 a 13 e nella **colonna 15** deve essere indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività.

Nella **colonna 16** deve essere indicato l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a colonna 2.

Nella **colonna 17** deve indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 2.

Nel **rigo G64** del prospetto devono altresì essere indicati:

- nella **colonna 1**, l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dal contribuente;
- nella **colonna 2** il totale dei componenti negativi dedotti in sede di determinazione del reddito d'impresa. Tale importo va determinato computando in luogo delle esistenze iniziali e degli acquisti effettuati nel corso dell'anno il costo del venduto determinato secondo le modalità indicate nelle istruzioni del rigo G65, colonna 2.
- nella **colonna 3** i componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività, il cui ammontare risulti dalle scritture contabili.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione comprovante:
- le cause di esclusione dall'applicazione del contributo diretto lavorativo contraddistinte dai codici (indicati nella colonna 4) 3 e 4;
- l'invalidità comportante riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta (che può risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
- lo svolgimento di una attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività (mediante documentazione ed attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente);
- l'ammontare dei componenti negativi non ordinariamente imputabili al settore o all'attività (si rinvia a quanto precisato nel paragrafo 2.3 delle istruzioni comuni ai quadri E, F e G);
- l'idoneità delle circostanze risultanti dalla documentazione, a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo qualora il contribuente si avvalga delle disposizioni contenute nell'articolo 62-*ter,* comma *5,* del D.L.

n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del medesimo anno (si rinvia a quanto precisato nel paragrafo 3 delle Istruzioni comuni ai quadri E, F e G).

## PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

In questo prospetto, oltre che nel riquadro identificativo, vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonchè per l'applicazione dei coefficienti approvati con D.P.C.M. 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 1993.
Si ricorda che in base alle disposizioni contenute nell'art. 62-*quater,* comma 3 del D.L. n. 331 del 1993, i predetti coefficienti sono applicabili anche per il periodo d'imposta 1993.
In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire.
Al riguardo, si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D.P.C.M. 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito.
Il metodo di accertamento induttivo basato sui coefficienti presuntivi non si applica nei confronti dei contribuenti che conseguono ricavi di ammontare obiettivamente determinato quali quelli derivanti dalle attività di:
*a)* distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori, di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
*b)* distribuzione di carburanti e lubrificanti;
*c)* rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similiari;
*d)* affittacamere e gestione di rifugi alpini di cui all'art. 6, commi 9 e 13, della legge n. 217 del 1983, e successive modificazioni.

La non applicabilità dei coefficienti opera nel caso in cui i ricavi di cui all'art. 53 del Tuir derivanti dalle suddette attività siano annotati separatamente ed il loro ammontare risulti non inferiore all'85 per cento dell'importo complessivo dei ricavi conseguiti.
In tal caso i suddetti contribuenti non devono compilare il presente prospetto.

Nel **rigo G65**, **colonna 1** va indicato in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio delle attività, l'importo complessivo ottenuto sommando:
1) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
2) l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorchè non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;
3) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali: non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso, tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta.

Nella **colonna 2**, va indicato il costo del venduto per gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto ovvero, il costo delle materie impiegate per gli esercenti attività di impresa nel settore dell'agricoltura, dell'industria o dell'artigianato. Tale costo si ottiene sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 del Tuir. - esclusi quelli di cui al comma 1, lett. *c)* dello stesso articolo e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art. 60 - a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno, e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali.

Nella **colonna 3**, va indicato il costo del venduto per addetto, determinato rapportando il costo del venduto di cui a colonna 2 al numero delle unità di lavoro, calcolato tenendo conto del titolare dell'impresa, dei collaboratori dell'impresa familiare, degli associati in partecipazione che apportino lavoro con occupazione prevalente nell'impresa e del coniuge in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, nonchè del "numero normalizzato delle unità di lavoro", calcolato dividendo per 312 l'ammontare complessivo delle giornate retribuite desumibili dai successivi righi G67, G68 e G69.

Nel **rigo G66**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare degli "altri costi"; tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. 23 dicembre 1992, ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, nonchè le esistenze iniziali dei predetti beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfetarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7, del Tuir.
Si ricorda che le voci si considerano specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. 23 dicembre 1992 anche quando in corrispondenza del codice di attività relativo al contribuente non compare alcun coefficiente.
Nel caso in cui nelle suddette tabelle compaia la voce "costo del venduto" gli altri costi vanno diminuiti del valore delle esistenze iniziali e degli acquisti.
Le quote di ammortamento, diverse da quelle per ammortamento anticipato e da quelle per ammortamento del valore di avviamento vanno comprese nel calcolo dell'ammontare degli altri costi anche se si riferiscono a beni tenuti in considerazione nella determinazione del valore dei beni strumentali indicato nel rigo G65.

Nella **colonna 2**, va indicato l'indice di rotazione del magazzino riferibile al contribuente. Tale valore si ottiene dal rapporto tra il costo del venduto e la "consistenza media di magazzino" costituita dalla semisomma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del "costo del venduto".

Nella **colonna 3** va indicata la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione, senza alcun utilizzo di materiali e impiegando materiali forniti dai committenti.

Nella **colonna 4** il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno.

Nel **rigo G67**, **colonne 1, 2** e **3**, va indicato in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso, rispettivamente:
- il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno;
- il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1993;
- la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario. In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno - con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa - nonchè le partecipazioni agli utili.

Nei **righi G68** e **G69**, **colonne 1, 2** e **3**, vanno indicati, in riferimento, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base a contratti di formazione-lavoro) ed agli apprendisti (soggetti e non ai contributi INAIL) che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, gli stessi dati sopra illustrati, richiesti per i lavoratori dipendenti a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite.
Al riguardo si precisa che:
- il numero delle giornate di lavoro retribuite dei lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello 01M relativo al 1993;

- il numero delle giornate di lavoro retribuite degli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dal modello DM 10 relativo al 1993.

Nella **colonna 4** dei **righi G67**, **G68** e **G69** vanno indicati, rispettivamente:

- nel **rigo G67**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio ecc.) utilizzata per consentire e agevolare lo svolgimento dell'attività;
- nel **rigo G68**, la quota parte della spesa già indicata nel rigo G67 sostenuta per l'energia elettrica;
- nel **rigo G69**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto esclusivamente per la trazione di autoveicoli, di imbarcazioni, ecc.

Gli importi da indicare nella **colonna 4** dei predetti righi vanno determinati secondo il criterio di competenza e devono comprendere anche l'IVA afferente i consumi che non sia detraibile.

Nel **rigo G70**, va indicato:

- nelle **colonne 1** e **2**, rispettivamente il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti, di competenza del periodo d'imposta;
- nelle **colonne 3** e **4**, va indicato, rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa di competenza comprensiva dei contributi.

# 6

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO H

### GENERALITÀ

Il **quadro H** deve essere utilizzato per dichiarare le quote di reddito prodotto in forma associata nell'anno 1993 e spettanti:

– ai soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto, di armamento e di società civili (costituite secondo l'abrogato codice civile del 1885), che abbiano la sede legale, la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato;
– agli associati di associazioni, senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata, di arti e professioni;
– ai collaboratori di imprese familiari;
– ai coniugi che gestiscono in comunione aziende coniugali non costituite in forma societaria;
– ai membri del Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.) con residenza o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Si precisa che qualora vi siano tra i redditi prodotti in forma associata anche redditi soggetti a tassazione separata, indicati nelle lettere da g) a n-*bis*) dell'art. 16 del TUIR, questi ultimi debbono essere dichiarati dal socio, dal collaboratore familiare o dal coniuge, proporzionalmente alla propria quota, nel **quadro M**. Per i soci di società di persone che esercitano attività commerciali, ivi comprese le aziende coniugali gestite in forma societaria, il regime di tassazione separata si applica con riferimento alle sole ipotesi di cui alla lettera l) del citato articolo 16.

Il presente quadro va utilizzato, anche, per dichiarare l'ammontare dei crediti d'imposta e delle ritenute di acconto attribuito ai sopraindicati soggetti.
Le quote di crediti per imposte pagate all'estero vanno, invece, indicate nel **quadro N**.

Per la determinazione delle quote di reddito o perdita e delle quote di crediti d'imposta e delle ritenute di acconto si ha riguardo alle regole contenute negli artt. 5, 11, commi 2 e 3 e 19 del TUIR e nell'art. 11 del D.L.vo 23 luglio 1991, n. 240.
In particolare si ricorda che:

1. le quote di reddito, o perdita, sono attribuite ai soci delle **società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto** e **di armamento** nella stessa misura della propria quota di partecipazione agli utili.
   Ove la quota di partecipazione agli utili non dovesse risultare dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autentica di costituzione, o da altro atto pubblico o scrittura privata autentica di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta, detta quota si presume proporzionale al valore dei conferimenti del socio. Se tale valore non risulti determinato, le quote si presumono eguali. Se la partecipazione alla società è stata assunta non a titolo personale ma quale imprenditore ed è stata indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto e vidimato ai sensi dell'art. 2217 del codice civile, la corrispondente quota di reddito non va indicata in questo modello, bensì nei modelli 740/F o 740/G;

2. Il reddito (e non la perdita essendo questa attribuita per intero al solo titolare) prodotto dall' **impresa familiare** è imputabile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare, a ciascuno dei collaboratori dell'impresa in proporzione alla propria partecipazione agli utili ed a condizione, tra l'altro, che ciascun familiare attesti (con la sottoscrizione del presente modello) di avere prestato la propria attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;

3. in presenza di **azienda coniugale** gestita in comunione da entrambi i coniugi, le quote di reddito, o perdita, sono imputate a ciascun coniuge secondo le regole illustrate al punto 1 se l'azienda è gestita in forma societaria, o al punto 2, se non è gestita in forma societaria;

4. le quote di reddito o di perdita, sono imputate a ciascuno dei membri del **Gruppo Europeo di Interesse Economico** (G.E.I.E.) nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

I dati da indicare nel quadro vanno desunti dal prospetto rilasciato dalla società, dal GEIE, dal titolare della impresa familiare e dal coniuge titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

### RIQUADRO IDENTIFICATIVO DELLA SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE, IMPRESA FAMILIARE, AZIENDA CONIUGALE O G.E.I.E.

Nei **righi da H1 a H7** del primo riquadro vanno riportati i seguenti dati relativi alla società, associazione, G.E.I.E., impresa familiare e azienda coniugale alla quale partecipa il dichiarante:
– nel **campo 1** il codice fiscale;
– nel **campo 2** la denominazione sociale od il cognome del titolare, se trattasi di impresa familiare;
– nel **campo 3** il nome del titolare, se trattasi di impresa familiare;
– nel **campo 4** se trattasi di impresa familiare ovvero di società di persone o assimilate a contabilità ordinaria, la casella va barrata;
– nel **campo 5** se trattasi di società di persone, impresa familiare o azienda coniugale che svolge attività di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo, la casella va barrata;
– nel **campo 6** il codice di attività secondo la nuova classificazione delle attività economiche;
– nei **campi 7, 8, 9, 10** rispettivamente il comune, la provincia, la frazione, la via ed il numero civico, nonché il codice di avviamento postale della società, associazione, G.E.I.E., impresa familiare e azienda coniugale.

### DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF E ILOR

Nei **righi da H1 ad H7** del secondo riquadro va indicato:
– nella **colonna 11** il reddito totale, ovvero la perdita (preceduta dal segno "meno"), della società, dell'associazione (compresa l'azienda coniugale gestita in forma societaria) e del G.E.I.E. così come risultante dalla rispettiva dichiarazione dei redditi (mod. 750), o il reddito dell'impresa familiare, o dell'azienda coniugale gestita in forma non societaria, così come indicato nel quadro 740/A1, o 740/F, o 740/G, presentato dal titolare.
– nella **colonna 12** la quota di reddito, ovvero della perdita (preceduta dal segno "meno"), attribuita al dichiarante;

– nella **colonna 13** la quota del credito d'imposta sui dividendi attribuita al dichiarante;
– nella **colonna 14** la quota delle ritenute di acconto imputata al dichiarante;
– nella **colonna 15** la quota di reddito attribuita, ai fini dell'I.LO.R, al coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria o al membro del Gruppo Europeo di Interesse Economico;
– nella **colonna 16** la quota di deduzione ILOR di cui al comma 1 dell'art. 120 del Tuir attribuita al coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nella **colonna 17** la quota di deduzione ILOR di cui al comma 2 dell'art. 120 del Tuir attribuita al coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo H8** va indicato:
– a **colonna 12** il totale delle quote dei redditi di partecipazione attribuiti ai fini dell'I.R.PE.F., da indicare, unitamente agli altri redditi dichiarati, al **rigo N1** del **quadro N**;
– a **colonna 13** il totale delle quote del credito d'imposta sui dividendi, da indicare, unitamente agli altri analoghi crediti d'imposta, al **rigo N2** del **quadro N**;
– a **colonna 14** l'ammontare delle quote delle ritenute di acconto, da indicare, unitamente alle altre ritenute di acconto, al **rigo N17** del **quadro N**;
– a **colonna 15** il totale delle quote di reddito attribuite ai fini dell'I.LO.R., da indicare, unitamente agli altri redditi imponibili ai fini dell'ILOR, al **rigo O1** del **quadro O**;
– a **colonna 16** l'ammontare complessivo delle deduzioni spettanti ai fini dell'I.LO.R. di cui al comma 1 dell'art. 120 del Tuir, da indicare, unitamente alle altre analoghe deduzioni, al **rigo O2** del **quadro O**;
– a **colonna 17** l'ammontare complessivo delle deduzioni spettanti ai fini dell'ILOR di cui al comma 2 dell'art. 120 del TUIR, da indicare, unitamente alle altre analoghe deduzioni al **rigo O2** del **quadro O**.

Nel **rigo H9** va riportato l'ammontare complessivo delle perdite di società di persone eventualmente indicate nella **colonna 11**, righi da H1 a H7. Tale ammontare assumerà rilevanza per il socio, ai fini dell'eventuale riporto nei periodi di imposta successivi, relativamente alla sola differenza non compensata nell'anno 1993 tra le perdite d'impresa in regime ordinario e i redditi prodotti in detto anno.

Nel **rigo H10** va indicato l'importo dei redditi di partecipazione solo se di ammontare complessivo non superiore a lire 7.800.000, ai fini del calcolo della detrazione di cui al comma 4 dell'art. 13 del Tuir.
Tale importo non deve essere indicato dai dichiaranti membri del G.E.I.E.

Nel **rigo H11** va indicata la quota del credito d'imposta per l'acquisto dei registratori di cassa.
Si ricorda che l'art.14 della legge 24 dicembre 1993, n 537, limita il riconoscimento di tale credito d'imposta ai soli soggetti che, in base all'art. 12, comma 4, legge 30 dicembre l991, n. 413, hanno l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori a partire dal 1° gennaio 1993.

Nel **rigo H12** va indicato il numero degli apprendisti occupati nel periodo di imposta ai fini della ulteriore deduzione ILOR di cui al comma 2 dell'art. 120 del Tuir.

Nel **rigo H13** va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale del **rigo H8** colonna 13, riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir.

# 7 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO I

## GENERALITÀ

Il quadro I deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale la cui disciplina è contenuta sia nel testo unico delle imposte sui redditi sia in altre disposizioni.
Il quadro è stato predisposto tenendo conto anche delle modifiche normative introdotte dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, in base alle quali è stata stabilita:
- l'imponibilità degli interessi percepiti a decorrere dal 30 dicembre 1993, diversi da quelli:
  a) derivanti da rapporti di mutuo, di deposito e di conto corrente;
  b) relativi ad obbligazioni e titoli similari;
  c) derivanti da altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari;
  d) aventi natura compensativa;
- una revisione della disciplina riguardante la determinazione dell'utile da partecipazione in società ed enti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante e di liquidazione, anche concorsuale, di società.

Il quadro è composto da due sezioni:
- nella sezione I vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella sezione II vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

I redditi da indicare in entrambe le anzidette sezioni sono quelli percepiti nel 1993 senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

**ATTENZIONE**
Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo quadro ma in quello relativo al reddito d'impresa.
Non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.

I redditi prodotti all'estero, relativamente ai quali non è prevista una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, devono essere indicati in una apposita distinta da allegare al quadro N. Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero, spettante ai sensi dell'art. 15 del Tuir, si rinvia alle istruzioni per la compilazione del quadro N.

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

### 1. Sezione I

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti - commerciali e non commerciali - aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo, ivi inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito di imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia, la Germania ed il Regno Unito).
Costituiscono altresì utili le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi, di cui all'art. 44, comma 1, del TUIR.

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:
*a)* il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci o partecipanti nel caso in cui la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 nonché, nel caso in cui trattasi di partecipazioni in enti commerciali di cui all'art. 87, lett. b), del TUIR, quando la delibera è stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
*b)* il credito compete nella misura di un terzo degli utili riscossi se la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983;
*c)* il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili riscossi, se derivano dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 408;

*d)* il credito d'imposta non compete:
- per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del TUIR prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
- per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti nonché per le altre somme o proventi che il contribuente è tenuto a dichiarare, in relazione a detti utili, secondo le precisazioni già fornite;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
- per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav.).

Cio` premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, si precisa quanto segue.

Nel **rigo I1** devono essere indicati, secondo i chiarimenti già forniti, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di nove sedicesimi. Pertanto, a colonna 1 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; a colonna 2 l'ammontare del credito d'imposta; a colonna 3 l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.

Nel **rigo I2** devono essere indicati, secondo i chiarimenti già forniti, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura di un terzo. Pertanto, a colonna 1 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; a colonna 2 l'ammontare del credito d'imposta; a colonna 3 l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.

Nel **rigo I3** devono essere indicati, secondo i chiarimenti già forniti, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento. Pertanto, a colonna 1 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; a colonna 2 l'ammontare del credito d'imposta ed a colonna 3 l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.

Nel **rigo I4** devono essere indicati, secondo i chiarimenti già forniti, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta. Pertanto, a colonna 1 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; a colonna 3 l'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.

Nel **rigo I5** vanno riportati i totali delle somme indicate nelle colonne da 1 a 3.

Nel **rigo I6** va indicata la quota parte del credito d'imposta di cui al **rigo I1** riferibile agli utili derivanti da dividendi di società «figlie» residenti nella CEE; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili.

### 2. Sezione II

In questa sezione al **rigo I7**, colonna 1, vanno indicati gli interessi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti). Al riguardo si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è stata determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale. Nella colonna 2 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo I8**, colonna 1, vanno indicate le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 codice civile), nonché le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 codice civile). Nella colonna 2 vanno indicate le ritenute subite.

Al **rigo I9**, colonna 1, vanno indicati i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi. Nella colonna 2 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo I10**, colonna 1, vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. Trattandosi di reddito di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante.

Nel caso in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazione di lavoro, la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo che, come tale, deve essere dichiarato nell'apposito Quadro E, Sez. II, del Mod. 740; nella colonna 2, vanno indicate le ritenute d'acconto subite. Nello stesso **rigo I10**, colonna 1, vanno altresì indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 del codice civile e cioè gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite testé considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non può essere dedotta dal reddito complessivo del partecipante. Anche per tali utili, le ritenute subite vanno indicate nella colonna 2. Sempre nello stesso **rigo I10**, colonna 1, vanno indicati gli utili corrisposti ai mandanti o fiducianti ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione; nella colonna 2 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al rigo **rigo I11**, colonna 1, vanno dichiarati gli altri interessi diversi da quelli sopra esaminati, non aventi natura compensativa, percepiti dal 30 dicembre 1993, ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale. In questo rigo non vanno invece indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento che costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Tali redditi vanno, infatti, indicati nei quadri ove sono dichiarati i proventi di cui costituiscono accessorio. Nella colonna 2, vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo I12**, colonna1, vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi. Nella colonna 2 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo I13**, colonna 1, va indicata la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti,per i quali non spetta il credito d'imposta. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del TUIR il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87, comma1, del TUIR spetta limitatamente alla parte degli utili, indicati nel **rigo I1**, proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle costituite con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, anche se tali riserve sono state imputate a capitale. Nella colonna 2 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al rigo **I14** vanno sommati gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 dei **righi da I7 a I13**.

**ATTENZIONE**

Non devono essere dichiarati in questo quadro ma nel mod. 740/M, i redditi di cui al rigo I10 quando il periodo di durata del rapporto è superiore a 5 anni.

### DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

Tale imposta si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia; ne sono esclusi i redditi derivanti da partecipazione in società, enti, associazioni ed altre organizzazioni ad eccezione di quelli indicati al **rigo I13**. Pertanto la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi di cui al **rigo I15** i redditi prodotti all'estero (e cioé i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero, tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia). Si ottiene così il totale da dedurre dal **rigo I15** che deve essere indicato al **rigo I16**. Al **rigo I17**, «reddito netto», risulta, per differenza, l'ammontare complessivo assoggettabile all'impo-

sta locale sui redditi. Il risultato indicato al **rigo I17** deve essere riportato al rigo O1 del Quadro O, e sommato agli altri redditi assoggettabili allo stesso tributo.

# 8
## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO T

### GENERALITÀ

Questo quadro deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonchè dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine.

Deve essere altresì compilato per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato — tenendo conto che si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice quivi residenti — realizzate dalle persone fisiche non residenti senza stabile organizzazione o base fissa in Italia.

In questo modello non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma.

Si fa tuttavia presente che l'opzione predetta, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta è valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta, non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del TUIR, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento (limite, quest'ultimo, ridotto al 10 per cento dalla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera l) del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, con effetto dalle cessioni poste in essere dal 30 dicembre 1993) del capitale della società a seconda che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, tenendo conto,per il computo della percentuale della partecipazione ceduta, di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorchè nei confronti di soggetti diversi.

Comportando tale ipotesi l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali s'è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva, pagata ai sensi del citato art. 3 del provvedimento sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del provvedimento stesso.

Ciò premesso, per quanto riguarda gli effetti della citata modifica (dal 15 al 10 per cento) delle quote partecipative non azionarie cedibili con applicazione dell'imposta sostitutiva in misura forfetaria, si precisa quanto segue.

Nel caso in cui il contribuente abbia ceduto nell'arco dei 12 mesi, entro la data del 29 dicembre 1993, le suddette quote partecipative non azionarie nella misura massima consentita del 15 per cento ed abbia fruito del regime di tassazione forfetaria, nessuna conseguenza si produce per il semplice fatto che il legislatore ha ridotto dal 15 al 10 per cento la misura massima così cedibile con la richiamata norma, entrata in vigore il 30 dicembre 1993.

Nel caso in cui il contribuente abbia ceduto nell'arco dei 12 mesi, entro la data del 29 dicembre 1993, le suddette quote partecipative non azionarie in misura inferiore al 10 per cento (che è il nuovo limite massimo fissato con decorrenza dal 30 dicembre 1993), la permanenza del regime forfetario di tassazione delle plusvalenze in questione si realizza a condizione che detto contribuente, a partire dal 30 dicembe 1993, effettui cessioni di partecipazioni in misura tale che, sommate con quelle precedentemente fatte (sempre nel predetto periodo di riferimento di 12 mesi), non risultino nel complesso superiori al 10 per cento delle partecipazioni in parola.

L'imposta sostitutiva in questione non è dovuta per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani, fino al riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e comunque non oltre il 30 giugno 1994. Ne deriva che in detto quadro non vanno dichiarate le plusvalenze di che trattasi realizzate nel 1993.

Per la compilazione del modello e la determinazione dell'imposta sostitutiva si forniscono i seguenti chiarimenti.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del TUIR.

Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché fra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di 12 mesi.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del decreto-legge n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto a richiesta dell'interessato il valore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 27 del 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25% ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto.

Ciò premesso, per la redazione del Quadro T si forniscono le seguenti istruzioni, tenendo comunque presente che il contribuente è tenuto a compilare un apposito prospetto indicando, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei correlativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo, come sopra determinato, ed il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dev'essere conservato dal contribuente e da questi esibito ovvero trasmesso all'ufficio tributario competente nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

### CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Al **rigo T1** va indicato il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel 1993, per l'importo effettiva-

mente percepito, ivi incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione. In questo rigo va indicata anche la quota parte dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni poste in essere a partire dal 28 gennaio 1991, per le quali è stato convenuto il pagamento rateale, secondo i chiarimenti forniti nel rigo successivo, concernente il costo fiscale dell'operazione.

Al **rigo T2** va indicato l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato o decrementato come sopra indicato, dell'ammontare derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo. Qualora il contribuente non abbia percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, in tale rigo dovrà essere indicato il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra indicato, proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai predetti righi si precisa che in essi dovranno essere indicati rispettivamente i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra indicato, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta, ivi comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del TUIR comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

Al **rigo T3** va indicato l'imponibile, che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo T1** e quello del **rigo T2**. Nel caso in cui l'importo del **rigo T2** sia superiore a quello del **rigo T1**, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della specie realizzate nel quinquennio successivo. Ricorrendo questa ipotesi il contribuente indicherà "zero" nel **rigo T3** e nel "Prospetto delle minusvalenze non compensate nell'anno" riporterà la somma algebrica degli importi indicati nei precedenti righi.

Nel caso in cui dalla somma algebrica degli importi del **rigo T1** e del **rigo T2** emerga un risultato positivo e nella dichiarazione dell'anno precedente siano state indicate minusvalenze, nel **rigo T4** il contribuente dovrà indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza della plusvalenza, se l'importo delle minusvalenze è superiore) portandole in deduzione dalla plusvalenza indicata nel **rigo T3** e nel **rigo T5** indicherà la differenza di tale sottrazione se positiva, altrimenti indicherà zero in detto rigo.

Al **rigo T6** va indicata l'imposta sostitutiva, pari al 25 per cento dell'importo di **rigo T5**.

Al **rigo T7** va indicato il credito d'imposta, pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Al **rigo T8** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva da versare che, nell'ipotesi in cui il contribuente vanti il credito di imposta di cui al **rigo T7**, è pari alla differenza tra l'importo di **rigo T6** e l'importo di **rigo T7**.

Nel **rigo T9** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso, che si determina quando l'importo del **rigo T7** è superiore a quello del **rigo T6**.

### PROSPETTO DELLE MINUSVALENZE

In questo prospetto sono evidenziati tre distinti campi nei quali vanno separatamente indicate le minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta 1991, 1992 e 1993, calcolate secondo quanto osservato in precedenza.
Al riguardo si fa presente che nel caso in cui il contribuente abbia utilizzato, in tutto o in parte, le minusvalenze in questione per compensare eventuali plusvalenze, in ciascuno dei campi suddetti dovrà essere riportata soltanto la quota parte residua delle minusvalenze non compensate.

## 9
## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO U

### SEZIONE I

### Credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi

La presente sezione deve essere utilizzata dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'indicazione dell'utilizzo del credito di imposta ad esse spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive integrazioni.
Si ricorda che con il D.L. 30 luglio 1993, n. 262, reiterato, da ultimo, dal D.L. 28 gennaio 1994, n. 69, è stato incrementato il limite di spesa previsto per l'anno 1993 e che, conseguentemente, con il D.M. 23 settembre 1993 sono stati rideterminati i criteri per la concessione del credito d'imposta per tale anno.
Per agevolare la rideterminazione del credito d'imposta relativo al 1993 sulla base dei citati criteri è stato predisposto, nell'ambito delle presenti istruzioni, un'apposito prospetto, che non va allegato alla dichiarazione dei redditi.

Nel prospetto per l'utilizzo del credito d'imposta vanno indicati:
- nel **rigo U1** il credito d'imposta non utilizzato a compensazione dell'IRPEF e dell'ILOR relative al 1992 nonché dell'IVA dovuta e delle ritenute alla fonte operate fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 1992;
- nel **rigo U2** la differenza tra l'ammontare del credito d'imposta relativo al 1993, così come rideterminato tenendo conto del D.M. 23 settembre 1993 e quello indicato nella precedente dichiarazione dei redditi, determinato sulla base del D.M. 27 aprile 1993;
- nel **rigo U3** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta in sede di liquidazione mensile o trimestrale e in sede di acconto per l'anno 1993;
- nei **righi U4** e **U5** l'ammontare del credito di imposta utilizzato, rispettivamente, ai fini degli acconti IRPEF ed ILOR dovuti per il 1993;
Si fa presente che, qualora l'ammontare del credito utilizzato ai fini degli acconti IRPEF e/o ILOR supera l'ammontare dell'imposta dovuta con la presente dichiarazione (rigo N 18 e rigo O 4), l'importo del credito effettivamente utilizzato ai fini dei predetti versamenti d'acconto (da indicare nei righi U4 e U5) è quello risultante nei predetti righi N18 e O4;
- nel **rigo U6** l'ammontare del credito di imposta utilizzato per il versamento delle ritenute effettuate nel 1993 dalla data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente;
- nel **rigo U7** la somma degli importi dei righi da U3 a U6, che costituisce l'ammontare di credito d'imposta utilizzato nel 1993;
- nel **rigo U8** l'ammontare del credito residuo del 1993, che è pari alla differenza tra la somma degli importi dei righi U1 e U2 e l'importo di rigo U7;
- nel **rigo U9** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U8 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1994 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo U10** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U8 utilizzato a compensazione dell'IRPEF dovuta a saldo per l'anno 1993;
- nel **rigo U11** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U8 utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta a saldo per l'anno 1993;
- nel **rigo U12** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U8 utilizzato per il versamento delle ritenute effettuate nel 1994 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo U13** la somma degli importi dei righi da U9 a U12, che costituisce il totale del credito d'imposta utilizzato;
- nel **rigo U14** la differenza tra l'importo di rigo U8 e quello di rigo U13, che costituisce il credito d'imposta residuo che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte e delle ritenute da effettuare fino al 31 dicembre 1994.

Si rammenta che, a norma dell'art. 2 del citato D.M. 23 settembre 1993, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui trattasi devono conservare, ai fini della successiva presentazione, per ogni veicolo fotocopia autenticata della carta di circolazione dalla quale si desume la vigenza dell'autorizzazione al

trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo oggetto del titolo autorizzativo medesimo nonché fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento della tassa di possesso del medesimo veicolo.
Detta documentazione, agli effetti fiscali, deve essere conservata fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta.

## SEZIONE II

### Credito d'imposta per le imprese distributrici di carburante

Il presente prospetto deve essere compilato dalle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta ad esse spettante, ai sensi dell'art. 8, commi 1, 2 e 3, del D.L. 23 gennaio 1993, n.16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, 75.
Tale credito, da valere ai fini del pagamento dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA, per gli anni 1992 e 1993, non concorre alla formazione del reddito.
Si ricorda che la determinazione del credito d'imposta spettante per l'anno 1993 è stata effettuata sulla base del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze 31 marzo 1993, pubblicato nella G.U. n. 102 del 4 maggio 1993.

Pertanto, nel prospetto vanno indicati:
- nel **rigo U15** il credito d'imposta non utilizzato a compensazione dell'IRPEF e dell'ILOR relative all'anno 1992 e dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a tale anno.
- nel **rigo U16** il credito d'imposta di cui al rigo U15 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1993;
- nel **rigo U17** il credito d'imposta di cui al rigo U15 utilizzato ai fini dell'acconto IRPEF relativo all'anno 1993;
- nel **rigo U18** il credito d'imposta di cui al rigo U15 utilizzato ai fini dell'acconto ILOR relativo all'anno 1993;
- nel **rigo U19** la somma degli importi dei righi da U16 a U18, che costituisce il totale del credito utilizzato nell'anno 1993;
- nel **rigo U20** la differenza tra l'importo di rigo U15 e quello di rigo U19, che costituisce il credito d'imposta residuo da utilizzare nel 1994;
- nel **rigo U21** il credito d'imposta di cui al rigo U20 utilizzato a compensazione dell'IVA dal 1° gennaio 1994 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo U22** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione dell'IRPEF dovuta a saldo per l'anno 1993;
- nel **rigo U23** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta a saldo per l'anno 1993;
- nel **rigo U24** la somma degli importi da rigo U21 a rigo U23, che costituisce il totale del credito d'imposta utilizzato;
- nel **rigo U25** la differenza tra gli importi di rigo U20 e rigo U24, che costituisce il credito d'imposta residuo che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'IVA da effettuare fino al 31 dicembre 1994, come previsto dal comma 3 del D.L. n.16 del 1993, modificato dalla legge di conversione n. 75 del 1993.

## SEZIONE III

### Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi della legge n. 317 del 1991

Il presente prospetto deve essere compilato dalle piccole e medie imprese cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli da 6 a 9 della legge n. 317 del 1991.
Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio.
Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEF e dell'ILOR, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata indifferentemente, in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.

Nel prospetto vanno indicati:
- nel **rigo U26** l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione;
- nel **rigo U27** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa all'anno1993;
- nel **rigo U28** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa all'anno 1993;
- nel **rigo U29** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione dei versamenti effettuati ai fini dell'IVA successivamente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 1992;
- nel **rigo U30** la somma degli importi dei righi da U27 a U29, che costituisce il totale del credito utilizzato;
- nel **rigo U31** la differenza tra l'importo di rigo U26 e quello di rigo U30, che costituisce il credito d'imposta da utilizzare per i versamenti delle imposte dovute nei successivi periodi;
- nel **rigo U32** l'ammontare del credito d'imposta concesso nel 1993;
- nel **rigo U33** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione dell'IRPEF dovuta a saldo per l'anno 1993;
- nel **rigo U34** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta a saldo per l'anno 1993;
- nel **rigo U35** la somma degli importi dei righi U33 e U34, che costituisce il totale del credito d'imposta concesso nel 1993 che è stato utilizzato;
- nel **rigo U36** la differenza tra gli importi di rigo U32 e rigo U35, che costituisce il credito d'imposta residuo da utilizzare per i versamenti delle imposte dovute nei successivi periodi.

## SEZIONE IV

### Credito d'imposta per le imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici

La presente sezione deve essere compilata dalle imprese che hanno detenuto per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993, presso magazzini o esercizi di vendita, prodotti audiovisivi e cinefotoottici, per l'indicazione dell'utilizzo del credito d'imposta ad esse spettante nell'anno 1993, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n.331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Si fa presente che con D.M. 2 febbraio 1994 sono state stabilite le modalità di applicazione di tale credito d'imposta.
Il credito deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella presente dichiarazione dei redditi.
Esso spetta ai soggetti che hanno presentato entro il 1° febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, apposita istanza, anche se prodotta con riserva di integrazione della relativa documentazione e del valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti all'imposta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici effettuati nell'anno 1992.
Si fa presente che il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA, effettuati a decorrere dal 30 giugno 1993 e concorre alla formazione del reddito imponibile.

Nel prospetto in esame deve essere indicato:
- nel **rigo U37** l'ammontare di credito di imposta spettante, da determinare in base ai criteri stabiliti con il citato D.M. 2 febbraio 1994;
- nel **rigo U38** l'ammontare del credito che è stato utilizzato ai fini dell'acconto IRPEF relativo all'anno 1993;
- nel **rigo U39** l'ammontare del credito che è stato utilizzato ai fini dell'acconto ILOR relativo all'anno 1993;
- nel **rigo U40** l'ammontare del credito utilizzato ai fini dei versamenti IVA effettuati a decorrere dal 30 giugno 1993 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo U41** l'ammontare del credito utilizzato ai fini del saldo IRPEF relativo all'anno d'imposta 1993;
- nel **rigo U42** l'ammontare del credito utilizzato ai fini del saldo ILOR relativo all'anno 1993;
- nel **rigo U43** la somma degli importi dei righi da U38 a U42, che costituisce il totale del credito utilizzato;

## Prospetti per la rideterminazione del credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi (in base ai criteri stabiliti dal D.M. 23 settembre 1993)

**SEZIONE I - PROSPETTO PER LA RIDETERMINAZIONE ANALITICA DEL CREDITO D'IMPOSTA (ANNO 1993)**

| N. ORD. | 1 Targa | 2 Massa complessiva | 3 Categaoria | 4 Periodo di possesso | 5 Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 | 6 Credito spettante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | .000 | .000 |
| 2 | | | | | .000 | .000 |
| 3 | | | | | .000 | .000 |
| 4 | | | | | .000 | .000 |
| 5 | | | | | .000 | .000 |
| 6 | | | | | .000 | .000 |
| 7 | | | | | .000 | .000 |
| 8 | | | | | .000 | .000 |
| 9 | | | | | .000 | .000 |
| 10 | | | | | .000 | .000 |
| 11 | | | | | .000 | .000 |
| 12 | | | | | .000 | .000 |
| 13 | | | | | .000 | .000 |
| 14 | | | | | .000 | .000 |
| 15 | | | | | .000 | .000 |
| 16 | | | | | .000 | .000 |
| 17 | | | | | .000 | .000 |
| 18 | | | | | .000 | .000 |
| 19 | | | | | .000 | .000 |
| 20 | | | | | .000 | .000 |
| 21 | | | | | .000 | .000 |
| 22 | | | | | .000 | .000 |
| 23 | | | | | .000 | .000 |
| 24 | | | | | .000 | .000 |
| 25 | | | | Totali | .000 | .000 |

**SEZIONE II - PROSPETTO PER LA RIDETERMINAZIONE PER MASSE DEL CREDITO D'IMPOSTA (ANNO 1993)**

| | | | 2 |
|---|---|---|---|
| 26 | Ammontare del credito massimo spettante..... | | 000 |
| 27 | Spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992..... | .000 | |
| 28 | Abbattimento forfettario delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 relativo a numero [ ] autoveicoli di massa non superiore a 3.500 Kg. ..... | .000 | |
| 29 | Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 al netto dell'abbattimento forfettario (sottrarre l'importo di rigo 28 dall'importo di rigo 27) ..... | .000 | |
| 30 | 24,30% delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1992 al netto dell ' abbattimento forfettario | | 000 |
| 31 | Credito d'imposta spettante (riportare il minore tra l'importo di rigo 30 e l'importo di rigo 26)..... | | |

Al riguardo, si fa presente che il citato D.M. 23 settembre 1993, individua le seguenti categorie di autoveicoli per ciascuno dei quali, relativamente al 1993 è attribuibile il seguente credito d'impota massimo:

- autoveicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi..... L. 650.000
- autoveicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi ..... L. 1.375.000
- autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi ..... L. 3.915.000
- autoveicoli per trasporto di cose di massa superiore a 24.000 chilogrammi..... L. 6.650.000

- nel **rigo U44** la differenza tra l'importo di rigo U37 e quello di rigo U43, che costituisce il credito d'imposta residuo da utilizzare per i versamenti delle imposte dovute nei successivi periodi.

Si ricorda che gli uffici tecnici di finanza liquidano, sulla base della documentazione prodotta, il credito d'imposta spettante e provvedono a darne notizia al sistema informativo del Ministero delle finanze.
I competenti uffici finanziari provvedono, nell'ambito delle procedure di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione di redditi e alla dichiarazione annuale dell'IVA, al controllo del corretto utilizzo del credito d'imposta esposto in dichiarazione.
In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli spettanti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.

## SEZIONE V

### Credito d'imposta per le imprese operanti nei bacini minerari

La presente sezione è riservata alle imprese che fruiscono delle agevolazioni previste dall'art. 8, comma 6-bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Tale norma prevede, in alternativa all'esenzione degli utili reinvestiti, il riconoscimento, per i periodi d'imposta 1992-1996, di un credito d'imposta ai soggetti titolari della concessione di coltivazione dell'attività mineraria e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o di comuni limitrofi individuati dalle delibere del CIPE del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, secondo i criteri e le modalità che verranno stabilite con decreti — in corso di emanazione — del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze.
Detto credito spetta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti e può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto, dell'IRPEF e dell'ILOR, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale vengono effettuati gli investimenti.

Nel **rigo U45** va indicato il credito spettante sulla base degli investimenti effettuati nel corso del 1993.

Nei **righi U46** e **U47** va indicato, rispettivamente, il credito utilizzato ai fini del pagamento dell'acconto dell'IRPEF e quello utilizzato ai fini del pagamento dell'acconto dell'ILOR, relativi al 1993.

Nei **righi U48** e **U49** va indicato, rispettivamente, il credito utilizzato ai fini del pagamento del saldo dell'IRPEF e quello utilizzato ai fini del pagamento del saldo dell'ILOR relativo al 1993.
Nel **rigo U50** va indicata la somma degli importi dei righi U46 e U49.

Nel **rigo U51** va indicata la differenza tra l'ammontare di rigo U46 e quello di rigo U50.

## SEZIONE VI

### Richiesta di sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso EFIM

La presente sezione va utilizzata dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992 la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.
Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul patrimonio dell'impresa, dell'imposta sul valore aggiunto, da versarsi o iscritte a ruolo.
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa ed asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.
La sospensione del pagamento delle imposte avrà la stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall'EFIM, a norma dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non potrà essere protratta oltre il 20 gennaio 1995.
Pertanto i soggetti interessati devono indicare:

- nel **rigo U 52** l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall'EFIM;
- nel **rigo U 53** l'importo dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione; nel **rigo U 54** l'importo dell'IRPEF dovuta per l'anno cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo U 55** l'importo dell'ILOR dovuta per l'anno cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo U 56** l'importo dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta per l'anno cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo U 57** l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo, per le quali si fruisce della sospensione.

# 10
## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO W

### GENERALITÀ

Il D.L. 28.6.1990, n. 167, convertito dalla legge 4.8.1990, n.227, ha introdotto un sistema di rilevazione dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.

Tale disciplina — resasi necessaria in conseguenza del processo di liberalizzazione dei movimenti di capitale, realizzato attraverso le norme contenute nel decreto ministeriale del 27.4.1990 (G.U. n. 100 del 2.5.1990) — prevede, fra l'altro, l'obbligo a carico delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti di cui all'art.5 del T.U.I.R., fiscalmente residenti in Italia, di indicare nella dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione, su apposito modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, i trasferimenti dall'estero, verso l'estero e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, sempreché l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta (computando, quindi, tutti i trasferimenti suddetti e cioè anche gli eventuali disinvestimenti) abbia superato l'importo di 20 milioni di lire; tale obbligo, peraltro, sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero, nè attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Il cennato meccanismo di rilevazione non concerne le sole operazioni di natura finanziaria ma comprende tutte le transazioni di denaro, titoli o valori — sia in lire che in valuta — indipendentemente dalla causale delle stesse, siccome emerge dal comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 167, e dalle modalità con le quali le transazioni hanno avuto luogo; vi rientrano, pertanto, oltre a quelle effettuate con l'intervento degli intermediari residenti, anche quelle poste in essere attraverso soggetti non residenti e quelle eseguite in forma diretta, sia pure attraverso l'emissione di assegni o la girata di titoli trasferibili con tale mezzo. Nel caso in cui le operazioni in questione siano eseguite in valuta estera, il contribuente dovrà indicare il controvalore in lire all'uopo utilizzando il cambio indicato nel D.M. 10 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 1994.

Lo stesso D.L. n. 167 prevede in particolare l'obbligo di indicare sia le *consistenze* degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso dell'anno — prescindendo, quindi, dal fatto che relativamente ad essi non siano intervenute movimentazioni o che gli stessi traggano origine da cause diverse dai cennati trasferimenti (sono da ricomprendere fra le consistenze in questione anche quelle derivanti da donazioni,

successioni, ecc.) — e sia i *flussi,* cioè le singole operazioni di trasferimento suddette.
L'obbligo di dichiarazione in discorso sussiste anche nel caso in cui le operazioni di che trattasi siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali ed ancorché essi operino in regime di contabilità ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale.

Pertanto il presente modulo dev'essere presentato dalle persone fisiche residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, sussistendo i presupposti dianzi precisati.

Nel caso in cui sussiste anche l'obbligo di presentazione del modello 740 il presente modulo dev'essere allegato a detto modello.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, come pure nel caso di presentazione del modello 730, il presente modulo deve essere autonomamente presentato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Qualora venga presentato il modello 101 ovvero il modello 201 ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, il presente modulo *può* essere spedito unitamente ai detti modelli.

Qualora il presente modulo non sia inoltrato unitamente ai modelli suddetti, lo stesso può essere presentato direttamente all'Ufficio del Comune nella cui circoscrizione gli interessati hanno il domicilio fiscale ovvero spedito a mezzo di raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) al competente Centro di Servizio ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio delle Imposte nella cui circoscrizione il contribuente risiede.

In appendice, alla voce «Centri di servizio» sono elencati i Centri di servizio finora istituiti.

Ciò premesso in via generale, si precisa, con riferimento ai singoli articoli del citato D.L. n. 167 concernenti la soggetta materia, che le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia:

*a*) qualora abbiano effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso soggetti non residenti, senza il tramite degli intermediari — sia istituzionali che professionali — residenti, sono tenute ad indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi i trasferimenti medesimi sempreché l'ammontare complessivo degli investimenti all'estero o delle attività estere di natura finanziaria abbia superato, al termine del periodo d'imposta, l'ammontare di 20 milioni di lire. Identico obbligo sussiste nel caso in cui l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno per cause diverse da quelle riguardanti i cennati investimenti ed attività finanziarie abbia superato il suddetto importo di 20 milioni di lire (art. 2, comma 1; art. 4, comma 5 e art. 5, comma 2);

*b*) qualora al termine del periodo d'imposta detengano investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella propria dichiarazione dei redditi sempreché l'ammontare complessivo risulti superiore a 20 milioni di lire. Nella stessa dichiarazione, inoltre, gli interessati sono tenuti ad indicare l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero, che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria; questo specifico obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengano gli investimenti e le attività suddetti (art. 4, commi 1, 2 e 5).

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) non sussistono — per espressa previsione legislativa — per gli *investimenti all'estero e per le attività estere di natura finanziaria produttive di redditi di capitale* o di redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-ter) del T.U.I.R. (plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti), sempreché tali redditi:

1. *siano esenti dalle imposte sui redditi.* Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero fino al 9 settembre 1992;

2. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento,* ai sensi della disposizione di cui all'art.26, terzo comma, del D.P.R. n.600 del 1973 e successive modificazioni. Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, percepiti mediante l'intervento dei soggetti di cui al primo comma dell'art.23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che nella specie assumono la veste di sostituto d'imposta, ovvero conseguiti attraverso cessione dei predetti titoli con l'intervento — a qualsiasi titolo — di tali sostituti d'imposta, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati sostituti. Identica disciplina si applica con riferimento agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati a ritenuta ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973;

3. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento* ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973. Trattasi degli utili su titoli partecipativi esteri, sempreché percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, siccome chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Quadro I;

4. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento* ai sensi dell'art. 8 del D.L. 30.9.1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.11.1983, n. 649. Trattasi dei proventi derivanti dai titoli e certificati (cc.dd. "titoli atipici"), emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati;

5. siano assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento, a titolo di imposta, di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni, da parte dei soggetti che comunque intervengono — anche se non in qualità di acquirenti — nella cessione a termine dei titoli di cui al precedente punto 2;

6. siano assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta da parte dei soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che comunque intervengono, anche se non in qualità di acquirenti, nella cessione a termine di obbligazioni e titoli similari nei confronti di soggetti non residenti. Trattasi dei proventi di cui all'art. 41, comma 1, lett. b-bis) del TUIR.

Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismi collettivi in valori mobiliari di diritto estero:

– già autorizzati al collocamento in Italia prima dell'entrata in vigore del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 11-*bis* del D.L. n. 512 del 1983, ai sensi del comma 2 dell'art. 10-*ter* della L. n 77 del 1983 e successive modificazioni;

– situati negli Stati membri della CEE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-*bis* della citata L. n. 77/1983, diversi da quelli di cui al precedente alinea, i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50%, che deve essere operata, ai sensi dell'art. 10-*ter*, comma 1, della medesima legge, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni (art. 10-*ter*, comma 4, L. n. 77/1983);

– diversi da quelli di cui ai precedenti alinea, sempreché i relativi proventi siano stati percepiti in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50% di cui al comma 6 dell'art. 10-*ter* della predetta legge n. 77/1983.

# TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

## OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

A - **ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA** ... A001
B - **VENDITE**
- vendita di merce "allo stato estero" ... B001
- vendita di merce che non viene esportata ... B002
- vendita diretta a turisti non residenti ... B003

C - **IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO** ... C001
D - **IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA**
- "a fermo" ... D001
- "in conto commissione" ... D002
- "in conto deposito" ... D003
- annullamento di contratto ... D004
- counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto) D005
- donazione, eredità, legati ... D006
- investimento con apporto di merce ... D007
- permuta (scambio di merci con merci e/o servizi) ... D008
- prestiti d'uso ... D009
- restituzione o sostituzione ... D010

E - **LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI** ... E001
F - **LEASING** ... F001
G - **IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**
- esecuzione lavori in Italia o all'estero ... G001
- manifestazione pubblicitaria/propaganda ... G002
- partecipazione a mostre, gare, fiere ... G003

H - **IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**
- "traffico internazionale" in genere ... H001
- noleggio ... H002
- per tentare la vendita ... H003

## OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

I - **ASSICURAZIONI**
- premi lordi su assicurazioni vita ... 6671
- premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni ... 6672
- risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni ... 6674
- risarcimenti su assicurazioni vita ... 6673
- indennizzi SACE ... 6675

J - **COMUNICAZIONI**
- servizi di telecomunicazioni ... 6676
- servizi postali ... 6677
- servizi vari di comunicazioni ... 6678

K - **INTERESSI ED UTILI**
- interessi su operazioni correnti mercantili ... 0513
- interessi su operazioni correnti non mercantili ... 0514
- redditi su valori mobiliari ... 0515
- redditi su partecipazioni ... 0516
- altri redditi ... 0517
- interessi su prestiti ... 0512

L - **LAVORI**
- grandi lavori ed impianti ... 0108
- lavori di costruzione e riparazione ... 0107
- altri lavori ... 0109

M - **REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI**
- margini su futures di merci ... 6800
- margini su futures di titoli ... 6801
- margini su futures di indici azionari ... 6802
- margini su altri futures ... 6803
- premi per opzioni su titoli ... 6805
- premi per opzioni su valuta ... 6806
- premi per opzioni su altri ... 6807
- premi su altre operazioni finanziarie ... 6808
- liquidazione differenza su opzioni ... 6809
- liquidazione differenza su futures ... 6810
- liquidazione per differenza su altre operazioni a termine ... 6811
- altre liquidazioni per differenza ... 6812
- altri depositi e cauzioni su contratti a termine ... 6804

## *segue* OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

N - **SERVIZI AZIENDALI**
- ricerche di mercato ... 6679
- servizi di consulenza fiscali e contabili ... 6680
- servizi legali ... 6681
- servizi pubblicitari ... 6682
- servizi ricerca e sviluppo ... 6683
- spese per rappresentanza ... 6684
- altri servizi aziendali ... 6685

O - **SERVIZI CULTURALI**
- opere letterarie (diritti d'autore) ... 1202
- opere musicali (diritti d'autore) ... 1201
- altri diritti d'autore ... 1203
- sfruttamento cinematografico ... 1300
- sfruttamento televisivo ... 1301
- spese di produzione cinematografica ... 1303
- spese di produzione televisiva ... 1304
- diritti d'immagine ... 1305
- altri servizi culturali ... 1306

P - **SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE**
- compensi di mediazione ... 6632
- compensi per contratti agenzia ... 6633
- compensi per contratti di commissione ... 6634
- compensi vari ... 6631

Q - **SERVIZI INFORMATICI**
- manutenzione e riparazione computers ... 1113
- servizi di data processing e data base ... 1114
- servizi vari informatici ... 1115

R - **SERVIZI VARI**
- assegni effetti altri valori cambiari non onorati ... 6686
- canoni o fitti ... 6630
- contributi previdenziali ... 6605
- depositi cauzionali ... 6660
- escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili ... 6666
- escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili ... 6667
- escussione fidejussioni - operazioni finanziarie ... 6668
- espatrio o reimpatrio definitivo ... 6624
- imposte o tasse ... 6636
- indennizzi, penali, risarcimento danni ... 6638
- ingaggio e premi a sportivi ... 6661
- operazioni di transito ... 6612
- parcelle professionali ... 6687
- pensioni ... 6601
- perdite di esercizio ... 6690
- recupero crediti ... 6688
- ricerche petrolifere ... 6629
- rimborso spese ... 6606
- rimesse emigrati/immigrati ... 6689
- salari e stipendi ... 6602
- saldi operazioni di compensazione ... 6647
- scioglimento di contratto, pagamenti indebiti ... 6691
- storni - operazioni correnti mercantili ... 0801
- storni - operazioni correnti non mercantili ... 0802
- storni - operazioni finanziarie ... 0803
- successioni e donazioni ... 6693
- sussidi e regalie ... 6635
- trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali ... 6692
- servizi non classificati ... 6650

S - **TECNOLOGIA**
- brevetti ... 1100
- disegni ... 1105
- invenzioni ... 1106
- know-how ... 1102
- licenze su brevetti ... 1101
- licenze su know-how ... 1103
- marchi di fabbrica ... 1104
- software ... 1107
- assistenza tecnica connessa ... 1108
- formazione del personale ... 1110
- invio di tecnici ed esperti ... 1109

## *segue* OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- studi tecnici ed engineering ... 1111
- altri regolamenti tecnologia ... 1112

T - **TRANSAZIONI GOVERNATIVE**
- contributi ad organismi internazionali ... 6620
- spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S. ... 6617
- spese per consolati, ambasciate, etc ... 6618
- altre transazioni governative ... 6619

U - **TRASPORTI**
- biglietti aerei ... 0204
- biglietti marittimi ... 0202
- biglietti terrestri ... 0212
- bunkeraggi e provviste di bordo ... 0218
- noli e noleggi aerei ... 0203
- noli e noleggi marittimi ... 0201
- noli e noleggi terrestri ... 0205
- noli e noleggi vari ... 0207
- servizi di assistenza e spese varie ... 0219
- trasporti aerei ... 0213
- trasporti altri ... 0214
- trasporti ferroviari ... 0215
- trasporti marittimi ... 0216
- trasporti stradali ... 0217

V - **VIAGGI ALL'ESTERO**
- buoni benzina turistici ... 0318
- trasferimenti di banconote italiane ... 0302
- regolamenti tra enti emittenti carte di credito ... 0319
- viaggi per affari ... 0304
- viaggi per cura ... 0305
- viaggi per studio ... 0306
- viaggi per turismo ... 0303
- storno viaggi affari ... 0314
- storno viaggi per cura ... 0315
- storno viaggi per studio ... 0316
- storno viaggi per turismo ... 0313
- altri servizi turistici ... 0312
- storno di altri servizi turistici ... 0317

## OPERAZIONI FINANZIARIE

W - **INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI**
- investimenti in azioni ... 0721
- investimenti in altri valori mobiliari ... 0722
- partecipazioni non rappresentate da titoli ... 0723
- beni e diritti immobiliari ... 0724
- altri investimenti ... 0725
- disinvestimenti di azioni ... 0727
- disinvestimenti di altri valori mobiliari ... 0728
- disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli ... 0729
- disinvestimenti di beni e diritti immobiliari ... 0730
- altri disinvestimenti ... 0731
- redditi su valori mobiliari ... 0515
- redditi su partecipazioni ... 0516
- altri redditi ... 0517

X - **PRESTITI**
- erogazione di prestiti ... 0726
- ammortamento di prestiti ... 0732
- interessi su prestiti ... 0512

Y - **CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI** ... 0733

## OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Z - **ALTRE OPERAZIONI**
- Altre operazioni correnti mercantili ... Z001
- Altre operazioni correnti non mercantili ... Z002
- Altre operazioni finanziarie ... Z003

# ELENCO PAESI ESTERI

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABU DHABI | 238 | CROAZIA | 261 | LIECHTENSTEIN | 090 | SAINT LUCIA | 199 |
| AFGHANISTAN | 002 | CUBA | 020 | LITUANIA | 259 | SAINT MARTIN SETTENTRIONALE | 222 |
| AJMAN | 239 | DANIMARCA | 021 | LUSSEMBURGO | 092 | SALOMONE, ISOLE | 191 |
| ALBANIA | 087 | DOMINICA | 192 | MACAO | 059 | SALVADOR | 064 |
| ALGERIA | 003 | DOMINICANA, REPUBBLICA | 063 | MADAGASCAR | 104 | SAMOA | 131 |
| AMERICAN SAMOA | 148 | DUBAI | 240 | MADEIRA | 235 | SAN MARINO | 037 |
| ANDORRA | 004 | ECUADOR | 024 | MALAWI | 056 | SANT'ELENA | 254 |
| ANGOLA | 133 | EGITTO | 023 | MALAYSIA | 106 | SAO TOME E PRINCIPE | 187 |
| ANGUILLA | 209 | ERITREA | 277 | MALDIVE | 127 | SENEGAL | 152 |
| ANTIGUA E BARBUDA | 197 | ESTONIA | 257 | MALI | 149 | SEYCHELLES | 189 |
| ANTILLE OLANDESI | 251 | ETIOPIA | 026 | MALTA | 105 | SHARJAH | 243 |
| ARABIA SAUDITA | 005 | FALKLAND | 190 | MAN, ISOLA | 203 | SIERRA LEONE | 153 |
| ARGENTINA | 006 | FAR OER, ISOLE | 204 | MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI | 219 | SINGAPORE | 147 |
| ARMENIA | 266 | FIJI, ISOLE | 161 | MAROCCO | 107 | SIRIA | 065 |
| ARUBA | 212 | FILIPPINE | 027 | MARSHALL, ISOLE | 217 | SLOVACCA, REPUBBLICA | 276 |
| ASCENSION | 227 | FINLANDIA | 028 | MARTINICA | 213 | SLOVENIA | 260 |
| AUSTRALIA | 007 | FRANCIA | 029 | MAURITANIA | 141 | SOMALIA | 066 |
| AUSTRIA | 008 | FUJAYRAH | 241 | MAURIZIO, ISOLA | 128 | SPAGNA | 067 |
| AZERBAIGIAN | 268 | GABON | 157 | MAYOTTE | 226 | SRI LANKA | 085 |
| AZZORRE, ISOLE | 234 | GAMBIA | 164 | MELILLA | 231 | ST KITTS E NEVIS | 195 |
| BAHAMA | 160 | GEORGIA | 267 | MESSICO | 046 | ST PIERRE E MIQUELON | 248 |
| BAHREIN | 169 | GERMANIA | 094 | MICRONESIA, STATI FEDERATI | 215 | ST VINCENT E GRENADINE | 196 |
| BANGLADESH | 130 | GHANA | 112 | MIDWAY, ISLANDS | 177 | STATI UNITI D'AMERICA | 069 |
| BARBADOS | 118 | GIAMAICA | 082 | MOLDAVIA | 265 | SUDAFRICANA REPUBBLICA | 078 |
| BELGIO | 009 | GIAPPONE | 088 | MONGOLIA | 110 | SUDAN | 070 |
| BELIZE | 198 | GIBILTERRA | 102 | MONTSERRAT | 208 | SURINAME | 124 |
| BENIN | 158 | GIBUTI | 113 | MOZAMBICO | 134 | SVEZIA | 068 |
| BERMUDA | 207 | GIORDANIA | 122 | MYANMAR | 083 | SVIZZERA | 071 |
| BHUTAN | 097 | GOUGH | 228 | NAMIBIA | 206 | SWAZILAND | 138 |
| BIELORUSSIA | 264 | GRECIA | 032 | NAURU | 109 | TAGIKISTAN | 272 |
| BOLIVIA | 010 | GRENADA | 156 | NEPAL | 115 | TAIWAN | 022 |
| BOSNIA ERZEGOVINA | 274 | GROENLANDIA | 200 | NICARAGUA | 047 | TANZANIA | 057 |
| BOTSWANA | 098 | GUADALUPA | 214 | NIGER | 150 | TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO | 180 |
| BRASILE | 011 | GUAM | 154 | NIGERIA | 117 | TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE | 183 |
| BRUNEI | 125 | GUATEMALA | 033 | NIUE | 205 | TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO | 245 |
| BULGARIA | 012 | GUAYNA FRANCESE | 123 | NORVEGIA | 048 | THAILANDIA | 072 |
| BURKINA FASO | 142 | GUERNSEY | 201 | NUOVA CALEDONIA | 253 | TOGO | 155 |
| BURUNDI | 025 | GUINEA | 137 | NUOVA ZELANDA | 049 | TOKELAU | 236 |
| CAMERUN | 119 | GUINEA BISSAU | 185 | OLANDA | 050 | TONGA | 162 |
| CAMPIONE D'ITALIA | 139 | GUINEA EQUATORIALE | 167 | OMAN | 163 | TRINIDAD E TOBAGO | 120 |
| CANADA | 013 | GUYANA | 159 | PAKISTAN | 036 | TRISTAN DA CUNHA | 229 |
| CANARIE, ISOLE | 100 | HAITI | 034 | PALAU, REPUBBLICA | 216 | TUNISIA | 075 |
| CAPO VERDE | 188 | HONDURAS | 035 | PANAMA | 051 | TURCHIA | 076 |
| CAROLINE, ISOLE | 256 | HONG KONG | 103 | PANAMA - ZONA DEL CANALE | 250 | TURKMENISTAN | 273 |
| CAYMAN ISLANDS | 211 | INDIA | 114 | PAPUA NUOVA GUINEA | 186 | TURKS E CAICOS | 210 |
| CECA, REPUBBLICA | 275 | INDONESIA | 129 | PARAGUAY | 052 | TUVALU | 193 |
| CENTROAFRICANA, REPUBBLICA | 143 | IRAN | 039 | PENON DE ALHUCEMAS | 232 | UCRAINA | 263 |
| CEUTA | 246 | IRAQ | 038 | PENON DE VELEZ DE LA GOMERA | 233 | UGANDA | 132 |
| CHAFARINAS | 230 | IRLANDA | 040 | PERU | 053 | UMM AL QAIWAIN | 244 |
| CHAGOS, ISOLE | 255 | ISLANDA | 041 | PITCAIRN | 175 | UNGHERIA | 077 |
| CIAD | 144 | ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO | 252 | POLINESIA FRANCESE | 225 | URUGUAY | 080 |
| CILE | 015 | ISRAELE | 182 | POLONIA | 054 | UZBEKISTAN | 271 |
| CINA, REPUBBLICA POPOLARE | 016 | JERSEY | 202 | PORTOGALLO | 055 | VANUATU | 121 |
| CIPRO | 101 | JUGOSLAVIA | 043 | PORTORICO | 220 | VENEZUELA | 081 |
| CITTÀ DEL VATICANO | 093 | KAMPUCHEA | 135 | PRINCIPATO DI MONACO | 091 | VERGINI AMERICANE, ISOLE | 221 |
| CLIPPERTON | 223 | KAZAKISTAN | 269 | QATAR | 168 | VERGINI BRITANNICHE, ISOLE | 249 |
| COLOMBIA | 017 | KENYA | 116 | RAS EL KHAIMAH | 242 | VIETNAM | 062 |
| COMORE, ISOLE | 176 | KIRGHIZISTAN | 270 | REGNO UNITO | 031 | WAKE, ISLAND | 178 |
| CONGO | 145 | KIRIBATI | 194 | REUNION | 247 | WALLIS E FUTUNA | 218 |
| COOK, ISOLE | 237 | KUWAIT | 126 | ROMANIA | 061 | YEMEN | 042 |
| COREA DEL NORD | 074 | LAOS | 136 | RUSSIA | 262 | ZAIRE | 018 |
| COREA DEL SUD | 084 | LESOTHO | 089 | RWANDA | 151 | ZAMBIA | 058 |
| COSTA D'AVORIO | 146 | LETTONIA | 258 | SAHARA OCCIDENTALE | 166 | ZIMBABWE | 073 |
| COSTARICA | 019 | LIBANO | 095 | | | | |
| | | LIBERIA | 044 | | | | |
| | | LIBIA | 045 | | | | |

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) non sussistono, infine, per le operazioni di compravendita di valute estere allorquando le plusvalenze, soggette alla ritenuta d'imposta del 12,50%, derivano dalla cessione a termine delle predette valute ovvero sono conseguite attraverso altri contratti a termine che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo.

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistano le condizioni di esonero elencate nei precedenti punti da 1 a 5, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella Sezione VI del modello 740/M, secondo le istruzioni ivi fornite.

Per espressa previsione normativa si intendono compresi fra gli investimenti esteri — comprese le valute estere — e le attività estere di natura finanziaria i titoli ed i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari di cui all'art. 1 del D.L. n. 167. Vanno altresì comprese le obbligazioni ed i titoli similari di cui all'art. 31 del citato D.P.R. n. 601/1973 e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

Si richiama altresì l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. appena citato, che prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Il presente modulo si compone di 3 sezioni: nella sezione I vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria; nella sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta; nella sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati, cioè, sia attraverso i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta) che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

## SEZIONE I

La Sezione I si compone di 11 campi: in essi gli interessati devono indicare, rispettivamente per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

– nei campi 1 e 2 le generalità complete (cognome e nome, se trattasi di persone fisiche; denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;

– nel campo 3 il paese estero di residenza del soggetto non residente;

– nel campo 4 la tipologia dell'operazione, indicando il codice "1" oppure "2" a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia o viceversa;

– nei campi 5 e 6, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione "in codice" dello stesso. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 6 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 5, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;

– nei campi 7 e 8 il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il codice "1", "2" o "3", a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;

– nel campo 9 la causale "in codice" dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo;

– nel campo 10 la data dell'operazione;

– nel campo 11 l'importo dell'operazione. Al riguardo si precisa che, qualora le operazioni siano state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1993, come da apposito decreto ministeriale.

## SEZIONE II

La Sezione II si compone di 3 colonne. In esse gli interessati devono indicare, distintamente per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare si dovrà indicare:

– nei campi 1 e 2 della prima colonna, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione "in codice" dello stesso. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 2 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 1, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;

– nei campi 3 e 4 della seconda colonna, rispettivamente la causale, in chiaro ed "in codice", dell'operazione. Per l'indicazione "in codice" della causale si dovrà utilizzare la tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
– nel campo 5 della terza colonna, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I.

## SEZIONE III

La Sezione III si compone di cinque colonne: in esse gli interessati devono indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero i dati qui di seguito elencati:

– nei campi 1 e 2 della prima colonna, rispettivamente, la descrizione in chiaro ed "in codice" dello stato estero. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 2 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 1, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni;

– nel campo 3 la tipologia dell'operazione indicando il codice "1" oppure "2" oppure "3" a seconda, rispettivamente, se l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero;

– nel campo 4 la causale "in codice" dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo. La casella ivi riportata va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;

– nel campo 5 la data in cui è intervenuta l'operazione;

– nel campo 6 l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della sezione I.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati ivi richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella casella posta nella prima pagina del modulo.

Si richiama l'attenzione del dichiarante sull'esigenza di barrare una delle 5 caselle poste nel presente modulo per segnalare la modalità di presentazione dello stesso.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati. I risultati devono essere a loro volta arrotondati.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

## 11 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO K

### Generalità

Il quadro K va utilizzato per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, così come modificato dall'art. 62, comma 11, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Detto quadro deve essere presentato unitamente al modello di dichiarazione dei redditi, nel quale va, pertanto, inserito.

Il quadro si compone di tre Sezioni.

### Sezione I

La sezione I va compilata dalle persone fisiche, nonché dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di persone fisiche non residenti, che esercitano imprese commerciali, come definite, ai fini delle imposte sui redditi dall'art. 51 del Tuir tenute, non per effetto di opzione, al regime di contabilità ordinaria, per le quali l'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 394, deve essere applicata sul patrimonio netto, così come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio.

Nei righi da **K1** a **K4** vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste.

Relativamente al **rigo K3**, al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla loro natura, nel senso che essi vanno ricompresi allorché non sono destinati alla copertura di specifici oneri o passività ovvero non costituiscono poste rettificative dell'attivo.

Il **rigo K6** va compilato dai soggetti che, alla fine dell'esercizio con riferimento al quale è dovuta l'imposta, possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente, e cioè tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti anch'essi alla stessa imposta.

A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio stesso.

Per i suddetti soggetti, il comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 394 del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente.

Pertanto, in tale ipotesi, l'importo di **rigo K5** deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote posseduti e quello corrispondente alla percentuale di possesso, diretto o indiretto, applicata al patrimonio netto della società o ente partecipato - direttamente, ovvero indirettamente tramite soggetto non residente - risultante dall'ultimo bilancio.

Nel **rigo K8** va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille dell'importo di **rigo K5** ovvero di **rigo K7**, nel caso di possesso di partecipazioni come sopra specificato.

In quest'ultimo caso, l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge n. 394, non può comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto indicato al **rigo K5** senza tener conto, quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute.

Nel caso di liquidazione, in cui manca un bilancio, il patrimonio netto deve essere determinato sulla base dei relativi elementi desumibili dalle scritture contabili.

### Sezione II

La sezione II va compilata dalle persone fisiche, nonché dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di persone fisiche non residenti, che esercitano attività di impresa ai fini delle imposte sui redditi, ammessi al regime di contabilità semplificata, ovvero, al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione, per le quali, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2 del D.L. n. 394, l'aliquota del 7,5 per mille, si applica sulla somma:

a) del valore delle rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del Tuir - da indicare nel **rigo K9** - determinato ai sensi delle norme medesime;
b) del costo complessivo dei beni ammortizzabili (materiali e immateriali), determinato con i criteri di cui all'art. 76 dello stesso Tuir, al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti effettuati ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, che va riportato nel **rigo K10**.

Per effetto dell'art. 5, comma 4, del decreto di attuazione, per i soggetti esercenti l'attività di distribuzione di carburanti, l'ammontare delle rimanenze finali è determinato al netto dell'imposta di fabbricazione.

I soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base imponibile il patrimonio netto, a condizione che ne sia data comunicazione nella dichiarazione dei redditi, barrando l'apposita casella nel riquadro posto nell'ultima facciata del mod. 740/F. In tal caso devono utilizzare la sezione I del presente modello.

In proposito, si ricorda che, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 4, del D.L. n. 394, l'esercizio della facoltà di determinare l'imposta sulla base del patrimonio netto comporta l'obbligo di applicare tale criterio anche per i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria.

L'imposta non è dovuta se l'ammontare di **rigo K8** o di **rigo K12** non supera l'importo di lire centomila.

### Sezione III

Nella sezione III vanno indicati gli estremi del versamento dell'imposta.
L'imposta dovuta, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del D.L. n. 394, deve essere versata con le medesime modalità previste dalle norme che disciplinano la riscossione delle imposte sui redditi, tenendo presente che tali versamenti non vengono annotati sul conto fiscale.

Pertanto, le persone fisiche, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di persone fisiche non residenti, devono effettuare il versamento conferendo delega alle aziende di credito o all'amministrazione postale o mediante versamento diretto al Concessionario della riscossione.

Per i versamenti agli istituti di credito, occorre compilare la delega approvata con decreto ministeriale 9 maggio 1991, avendo cura di completare la delega con tutti gli elementi dalla stessa richiesti, utilizzando il seguente codice di pagamento:
codice 32 - imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali - Persone fisiche.

Per i versamenti all'amministrazione postale, occorre compilare un apposito bollettino di conto corrente a tre tagliandi, approvato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, predisposto dall'Amministrazione P.T. per la ricezione dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale. In particolare, per i versamenti eseguiti su tutto il territorio nazionale, va utilizzato il bollettino di conto corrente n. 5041.

Per chi effettua i pagamenti al concessionario della riscossione, occorre compilare la distinta Mod. 8, ferma restando la possibilità di utilizzare il bollettino di conto corrente postale Mod. 11. In entrambi i casi occorre fare riferimento al seguente codice-tributo gruppo:
codice 4217 - Gruppo 65 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali - Persone fisiche.

È opportuno segnalare che, ove i coniugi siano entrambi titolari di imprese individuali, anche se presentano la dichiarazione dei redditi in forma congiunta, essi devono effettuare separati pagamenti dell'imposta, ciascuno secondo il patrimonio netto della propria impresa, riportando sul modello di versamento i soli dati anagrafici del versante.

Il periodo di riferimento da riportare nella distinta (Mod. 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale (Mod. 11) nella forma AA.AA. e nel modello di delega è l'anno per il quale si versa l'imposta.

L'inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento dell'imposta entro il termine del 31 maggio, comporta il pagamento degli interessi nella misura del 6 per cento annuo sulle somme non versate (con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata) e della soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate.

Per effetto dell'art. 6, comma 3, del D.L. 4 febbraio 1994, n. 90, non sono dovuti gli interessi e la soprattassa è ridotta allo 0,50 per cento se il versamento è eseguito entro il 20 giugno. Se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno, la soprattassa è ridotta al 3 per cento.

Si fa, altresì, presente che, agli effetti sanzionatori, l'art. 3, comma 5, del citato D.L. 394, per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione fa rinvio alle disposizioni contenute negli artt. 46 e seguenti del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto di attuazione la dichiarazione si considera omessa se non è stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi sono indicati in misura inferiore a quella accertata.

## Altri redditi di lavoro autonomo

Il comma 2 dell'art.49 del Tuir elenca nelle lettere da a) a f), gli altri redditi di lavoro autonomo, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di un'arte o professione.
Essi sono:
*a)* redditi derivanti:
- dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- dalla collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili;
- dalla partecipazione a collegi e commissioni, se non classificabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa:
  - non rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente;
  - di natura intrinsecamente artistica o professionale;
  - svolti senza vincolo dl subordinazione a favore di un determinato soggetto;
  - svolti nel quadro di un rapporto unitario e continuativo;
  - svolti senza impiego di mezzi organizzati;
  - con retribuzione periodica e prestabilita.

La mancanza di uno solo dei requisiti sopra citati non consente la classificazione del reddito tra quelli di collaborazione coordinata e continuativa bensì, a seconda dei casi, tra i redditi derivante dall'esercizio di un'arte o professione o tra i redditi di lavoro autonomo occasionale;

*b)* redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali o di processi,formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, ad eccezione del caso in cui non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
*c)* redditi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di contratti di associazione in partecipazione o di contratti di cointeressenza agli utili, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
*d)* redditi derivanti dalle partecipazioni agli utili spettanti ai soci promotori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
*e)* indennità derivanti dalla cessazione di rapporti di agenzia;
*f)* redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

## Ammortamento dei beni mobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni

Le quote di ammortamento dei beni mobili strumentali vanno calcolate applicando il coefficente stabilito:
– dal DM 29 ottobre 1974 per i beni acquistati fino al 31 dicembre 1988;
– dal DM 31 dicembre 1988 per i beni acquistati dal 1° gennaio 1989.

Per i beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente, la quota di ammortamento determinata in base ai citati decreti ministeriali é deducibile nella misura del 50 per cento.
Per gli aeromobili da turismo, per le navi o imbarcazioni da diporto, per i motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e per le autovetture e autoveicoli di clindrata superiore a 2000 centimetri cubici o a 2500 centimetri cubici se con motore diesel acquistati a partire dal 1° gennaio 1985 è stabilita la indeducibilità delle quote di ammortamento.
Per gli autoveicoli od autovetture di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici o, se con motore diesel, non superiore a 2500 centimetri cubici, acquistati a partire dal 1° gennaio 1985, è stata concessa, limitatamente ad un solo automezzo, la deducibilità del 50 per cento della quota di ammortamento determinata in base ai citati decreti ministeriali.

## Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni

Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili strumentali per l'esercizio di arti o professioni è diverso a seconda della data di acquisto dell'immobile.
Specificamente:
- per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento; per gli stessi, dall'anno 1993 non è, peraltro, più consentita la deducibilità di una somma pari alla rendita catastale;
- per gli immobili acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990 è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento; per gli immobili acquistati o costruiti prima del 1° gennaio 1985 ai fini del computo del periodo di ammortamento si deve aver riguardo alla data dell'acquisto o della costruzione, tenuto conto, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985.

La quota di ammortamento va calcolata sul costo di acquisto o di costruzione se l'immobile è stato edificato direttamente dall'esercente l'arte o professione, aumentato delle spese incrementative ove sostenute e se debitamente documentate.

## Beni di lusso relativi all'impresa

Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 67 del Tuir, non sono deducibili, sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione, relativi ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'art. 26 del D.P.R. 15 giugno 1959, n.393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici;
c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio dei predetti beni la disposizione citata si applica per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti.
Si precisa che per beni strumentali all'attività propria dell'impresa devono intendersi quelli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata (es. le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc., gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

## Canoni di locazione finanziaria (esercizio di arti o professione)

I canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione maturati nell'anno 1993, sono deducibili a condizione che il relativo contratto non abbia durata inferiore alla metà del periodo d'ammortamento corrispondente al coefficente stabilito con apposito decreto ministeriale. In caso di beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente i canoni di leasing sono deducibili nella misura dell'50 per cento.
Per la determinazione della durata del contratto di locazione finanziaria si deve tener presente il coefficente relativo al bene oggetto del contratto stabilito:
– dal DM 29 ottobre 1974 per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 1988;
– dal DM 31 dicembre 1988 per i contratti stipulati dal 1° gennaio 1989.

Per ciò che riguarda le autovetture e gli autoveicoli va ricordato che i relativi canoni di locazione finanziaria sono deducibili nella misura del 50 per cento solo se i citati beni sono di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici o, se con motore diesel, non superiori a 2500 centimetri cubici. Non sono deducibili i canoni di locazione finanziaria degli aeromobili da turismo e delle navi o imbarcazioni da diporto.
Non sono, altresì, deducibili i canoni di locazione finanziaria relativi a contratti stipulati a partire dal 15 giugno 1990 degli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Per tali immobili, in luogo del canone di locazione finanziaria, è deducibile la rendita catastale nella intera misura, ovvero nella misura del 50 per cento se adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente.

## Categoria V. Contributo diretto lavorativo degli esercenti arti e professioni

Nella Categoria V della tabella A allegata al D.P.C.M. 18 dicembre 1992 sono compresi i contribuenti che esercitano professioni e attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura.
In base al DM 18 febbraio 1993, rientrano nella V categoria:

1) gli esercenti arti e professioni che impiegano beni strumentali il cui costo complessivo è superiore a lire 300 milioni;
2) gli esercenti professioni per lo svolgimento delle quali è richiesta la laurea, anche se previsto l'esame di abilitazione (Categoria IV) a condizione che:
   – esercitino l'attività professionale da almeno 15 anni;
   – impieghino nel periodo d'imposta beni strumentali il cui costo complessivo sia superiore a 50 milioni di lire;
3) gli esercenti arti e professioni per lo svolgimento delle quali è richiesto il diploma, anche se previsto l'esame di abilitazione, ovvero non è richiesto alcun titolo di studio (Categoria III) a condizione che:
   – svolgano l'attività da almeno 20 anni;
   – impieghino beni strumentali il cui costo complessivo sia superiore a 50 milioni di lire;
4) i notai, gli agenti e commissionari di borsa, i medici che hanno conseguito specializzazioni presso Università statali e Università libere della Repubblica nonché gli esercenti la professione di odontoiatra ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 409, a condizione che gli stessi abbiano iniziato l'attività ed abbiano conseguito la specializzazione da almeno 7 anni.

Ai fini del computo del periodo di esercizio dell'attività o di conseguimento della specializzazione le frazioni superiori a sei mesi si computano come anno intero.

Ai fini della determinazione del costo dei beni strumentali utilizzati dai soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3):
– va computato anche il costo dei beni di ammontare unitario non superiore a un milione di lire;
– non deve tenersi conto dei beni immobili;
– le spese relative all'acquisto dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– il costo dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso;
– per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, va diminuito dagli oneri finanziari;
– per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria deve tenersi conto del valore normale dei beni stessi al momento della loro immissione nell'attività;

## Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto della legge 16 dicembre 1977, n. 904 e delle modifiche recate dall'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, il credito di imposta sugli utili distribuiti ai soci dalle società di capitali spetta:
- nella misura dei 9/16 di detti utili, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983;
- nella misura di 1/3 ovvero, per le società di capitali e per gli enti finanziari, nella misura del 42,85 per cento, se la delibera di distribuzione è stata adottata entro la predetta data.

Detto credito spetta nella misura dei 9/16 degli utili distribuiti ai partecipanti dagli enti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 87, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° gennaio 1988.
Il credito d'imposta sui dividendi spetta nella misura del 25 per cento degli utili percepiti, se derivano dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14 del Tuir, il credito di imposta sui dividendi non spetta:
– limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano, dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir;
– per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

## Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, sui proventi di ogni tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote, purché la partecipazione al fondo sia di durata non inferiore ad un triennio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento dei proventi stessi.

## Deducibilità degli interessi passivi (reddito d'impresa)

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stesso data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art. 63, comma 3 del Tuir - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso.
Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 dello stesso art. 63 del Tuir, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.
Nel caso in cui l'imprenditore sia socio di società di persone, occorre tener conto, ai fini della determinazione degli interessi passivi non ammessi in deduzione, anche dei menzionati interessi ed altri proventi esenti conseguiti dalle società di persone, se e nella misura in cui detti interessi e proventi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata.

## Esclusione dall'ILOR del reddito degli immobili relativi all'impresa

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, all'art.17, comma 4, stabilisce che sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir.
Per effetto del comma 5 dello stesso articolo, le disposizioni che prevedono l'esclusione dall'ILOR hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1993.
Per tutti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale relativi all'impresa (strumentali, beni-merce ed altri) e non locati, l'importo del reddito d'impresa da escludere dall'ILOR coincide sempre con la rendita catastale dell'immobile.
Il medesimo criterio si rende applicabile anche per i fabbricati strumentali concessi in leasing, nonché per quelli facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell'esclusione dall'ILOR va fatto riferimento al valore determinato applicando ai costi di acquisizione degli immobili i coefficienti di aggiornamento stabiliti in relazione all'anno in cui detti costi sono stati sostenuti (cioè all'imponibile determinato ai fini dell'ICI).

Da tale "valore patrimoniale" dell'immobile occorre desumere, sia pure convenzionalmente, il reddito, applicando il divisore pari a 50, che è il coefficiente di moltiplicazione applicabile alle rendite catastali delle unità immobiliari classificate nel gruppo D.
Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur censiti, sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita risulta non più rispondente alla situazione originariamente considerata, deve essere considerata la rendita attribuita a fabbricati similari.
Qualora il fabbricato risulti già accatastato, le risultanze vanno disattese solo se il possessore ha sottoposto l'immobile stesso a variazioni o adattamenti tali da mutarne la classificazione catastale. In tal modo si deve tener conto delle nuove caratteristiche catastali anche se il nuovo accatastamento non risulti ancora avvenuto; e ciò non solo quando il possessore abbia già presentato la domanda per il nuovo accatastamento, ma anche quando detta domanda sia stata omessa.
Per i terreni dati in affitto per uso agricolo si applica il disposto dell'art. 129, comma 1, del Tuir.
Per i terreni dati in affitto per uso non agricolo è escluso dall'ILOR un importo pari alla rendita catastale.
Per i fabbricati relativi all'impresa dati in locazione va escluso dall'ILOR un importo pari:
a) alla rendita catastale o, se superiore, al canone di locazione ridotto forfetariamente del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano);
b) al canone di locazione ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) per le unità immobiliari date in locazione in regime legale di determinzione del canone.

## Esercizio di arti e professioni

L'art.49, comma 1, del Tuir definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di un'arte o di una professione, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.
Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.
L'abitualità si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.
Tale differenza è fondamentale per comprendere la distinzione tra i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel quadro E, sezione I, e i redditi di lavoro autonomo occasionali che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro L.

## Immobili strumentali relativi all'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano strumentali per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Tuir;
- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cc.dd. strumentali per destinazione);
- gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cc.dd. strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Si precisa che, ai sensi del comma 1 dell'art. 77 del Tuir, gli immobili strumentali si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del cod. civ. o, per i soggetti indicati nell'art. 79 del Tuir, nel registro dei beni ammortizzabili.
La citata disposizione si applica, per gli immobili strumentali per destinazione, solo con riferimento a quelli acquisiti a partire dal 1° gennaio 1992.
Relativamente agli immobili strumentali per destinazione acquisiti precedentemente al 1° gennaio 1992, per i quali non sia stata esercitata l'opzione per la loro esclusione dal patrimonio dell'impresa, ai sensi dell'art. 58 della legge n.413 del 1991, continua ad operare la presunzione assoluta di appartenenza all'impresa a prescindere dall'iscrizione degli stessi nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili. Detta presunzione opera anche nel caso in cui, pur essendo stata esercitata l'opzione, sia stato omesso il versamento dell'imposta sostitutiva .
Relativamente agli immobili strumentali per natura, si precisa che le relative quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974 n. 689. Se l'immobile è stato acquistato in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.
Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore, è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al richiamato D.P.R. n. ó89 del 1974, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile; in tal caso le quote di ammortamento sono deducibili a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione .
Qualora i beni strumentali provenienti dal patrimonio personale erano utilizzati alla data del 31 dicembre 1988, il valore ad essi attribuibile, anche ai fini della deduzione delle quote di ammortamento, va commisurato al valore normale dei beni medesimi a tale data. Se i predetti beni non sono stati indicati nell'inventario relativo all'anno 1988, nel periodo di imposta in cui ne verrà effettuata l'iscrizione assumerà rilevanza fiscale il valore normale determinato con riferimento alla suindicata data.

## Imposte indeducibili (reddito d'impresa)

Sulla base dell'art. 64, comma 1, del Tuir, le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Sono altresì indeducibili l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e l'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

## Interessi (reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni)

L'articolo 1, comma 1, lett. a), del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, modificando la disposizione dell'art. 6, comma 2, del Tuir ha previsto che gli interessi moratori e che gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui detti interessi sono maturati. Tale modificazione comporta la imponibilità, a partire dal 30 dicembre 1993, degli interessi moratori e di quelli per dilazione di pagamento che derivano da un credito maturato per prestazioni di lavoro autonomo.
Pertanto tali interessi, unitamente ai compensi ed ai proventi, vanno dichiarati nel rigo E4 se trattasi di interessi afferenti a crediti per prestazioni rese nell'esercizio di arti e professioni, e nel rigo E29 se trattasi di interessi relativi a crediti nascenti da attività da cui derivano gli altri redditi di lavoro autonomo.

## Proventi non computabili nella determinazione del reddito d'impresa

Rientrano tra tali componenti: i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta; i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche (queste indennità, se il contribuente non intende fruire del regime di tassazione separata - nel qual caso le stesse vanno evidenziate nel Quadro M - devono confluire, previa indicazione nel quadro stesso nel reddito complessivo da indicare nel rigo N1); le plusvalenze, le indennità e altri redditi di cui alle lettere da g) a n) del comma

1, dell'art. 16 del Tuir, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo (in tal caso l'indicazione di detti proventi nel rigo F36 costituisce richiesta di avvalersi del regime di tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Tuir).

## Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione è consentita:

- se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico o da scrittura privata registrata;
- se tale contratto contiene la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
- se, con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non sono familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del Tuir;
- se, il contratto di associazione in partecipazione non consiste nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art.5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da portare in diminuzione del reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di beni.

## Redditi d'impresa esclusi dall'ILOR

Per effetto della disposizione contenuta nella lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir, sono esclusi dall'ILOR i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggqetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87 del Tuir, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare non sia superiore a tre.

Ai fini dell'esonero dall'ILOR si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.

Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

## Spese di manutenzione e riparazione (reddito d'impresa)

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici, vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili) senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

## PROSPETTO DEI CREDITI

| N. ORD | | CREDITI | | CREDITI PER INTERESSI DI MORA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 VALORE DI BILANCIO | 2 VALORE FISCALE | 3 VALORE DI BILANCIO | 4 VALORE FISCALE |
| 1 | Saldo dei fondi esistenti alla fine dell'esercizio precedente | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | Perdite dell'esercizio | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | Differenza | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | Svalutazioni dirette | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | Fondo per rischi su crediti | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6 | Svalutazioni dirette dell'esercizio | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7 | Accantonamenti al fondo dell'esercizio | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 8 | Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette risultanti a fine esercizio | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 9 | Fondo per rischi su crediti | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 10 | Valore dei crediti risultanti in bilancio | .000 | .000 | .000 | .000 |